



Regione Umbria



Comune di Fossato di Vico



Associazione Medioevo Fossatano

I POTENTATI DI CONFINE DEL PERUGINO NEI SECOLI XI-XII-XIII

La Signoria dei Bulgarelli da Fossato

La contesa fra Gubbio e Perugia per il Castello di Fossato

Atti del convegno "La Famiglia dei Bulgarello"
Fossato di Vico, 6 Maggio 2016

SI RINGRAZIA



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio

Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo

Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei archivi e biblioteche

che hanno permesso la pubblicazione di questo volume

IN COPERTINA Dipinto del “Torrione”. Autore Gigi Galassi. Anno 1964.
In donazione dall'autore alla Pro Loco di Fossato.

ILLUSTRAZIONI E FOTO a cura di Gabriele Giombetti

© **Regione Umbria** - Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Grafica, impaginazione e stampa: Centro Stampa Giunta Regionale

Finito di stampare nel mese di Marzo 2022

Indice

RELAZIONI	5
Il Castello di Fossato nella storiografia degli eruditi: dal Chronicon Gualdese all'Alfieri <i>di Ottavio Giombetti</i>	7
I Bulgarelli e il conflitto tra i comuni per il controllo del Castello di Fossato <i>di Sandro Tiberini</i>	29
DOCUMENTI	47
<i>Prima parte</i>	
Regesti <i>a cura di Sandro Tiberini</i>	51
<i>Seconda parte</i>	
Trascrizioni <i>a cura di Attilio Bartoli Langelì</i>	59
Riferimenti bibliografici	113

RELAZIONI

Il Castello di Fossato nella storiografia degli eruditi: dal Chronicon Gualdense all'Alfieri

di Ottavio Giombetti

Prima di iniziare questa relazione vorrei rubarvi un minuto per un ricordo ed un omaggio a Gigi Galassi, a cui abbiamo dedicato la copertina di questa pubblicazione riproducendo un suo quadro giovanile, che dimostra il suo amore per Fossato e la sua storia fin dai tempi della gioventù. Lo faccio con una testimonianza personale, che sento in dovere di fare.

Gigi è l'autore de "Gli Statuti Medioevali di Fossato" (Fig. 1), un'opera competente e fondamentale per capire il medioevo fossatano, che travalica i confini del nostro comune ed è anche l'ideatore della Festa degli Statuti.



Fig. 1 - "Gli Statuti
Medioevali di Fossato"
di Gigi Gallassi.
Editrice Minerva.
Assisi anno 2000

Ci ha lasciato qualche giorno fa.

Io ho avuto con lui un rapporto di amore/odio. Due testoni che non conoscono mezze misure: o con me o contro di me. Ma a lui devo tanto della mia formazione culturale e politica, soprattutto quella giovanile.

In quel periodo ho frequentato per circa 10 anni la sua casa, in modo forse anche troppo invadente, attraversando tutto il '68.

La sua casa era per me il tempio della cultura, dell'arte, dell'avanguardia politica e la sua biblioteca era una miniera di informazioni, in una situazione di sottosviluppo culturale ed economico in cui versava il nostro paesino, nel quale erano pressoché assenti strumenti di conoscenza e di informazione.

Hemingway, Kerouac, Pavese, Levi, Vittorini, Silone, Calvino e tanti altri scrittori ho avuto occasione di leggerli soltanto per lui e per lui ho imparato a conoscere Van Gogh, Renoir, Monet, Manet, Degas, Matisse, Toulouse Lautrec, Gauguin, Chagall, l'impressionismo e l'espressionismo, Modigliani etc...etc..

Con lui ho frequentato il movimento studentesco, le lotte operaie e studentesche d'avanguardia, i gruppi alternativi ed extraparlamentari, il movimento pacifista e non violento, i gruppi cattolici del dissenso. Con lui ho aperto i miei orizzonti visuali, frequentando ambienti, conoscendo personaggi, intellettuali, operai dell'avanguardia, che avevano molto da dire nella visione di un mondo nuovo, che purtroppo non ha mai visto la luce.

Un periodo indimenticabile di grande passione giovanile, vissuto con l'intento di cambiare il mondo.

Svanito il sogno, ha fatto seguito il rifugio nell'ambientalismo ed in particolare nella storia e nella cultura locale. Sempre con la stessa passione e lo stesso ardore, anche ideologici.

Gigi voleva valorizzare il suo paese natio per lasciare ai posteri una traccia di se riscoprendone la sua storia, le sue tradizioni, gli eventi più importanti e significativi. Per questo si era ritirato nel suo "Castello" e passava la maggior parte del suo tempo a rovistare e rivoltare l'archivio storico comunale e non solo, stazionando perennemente nel suo studio per decifrarlo e capirne gli eventi.

Un lavoro totalizzante per il quale si aggiornava continuamente fino a raggiungere una nuova laurea.

Accumulava documenti su documenti, oggetti su oggetti, studi su studi, con una voracità e con un senso di possesso tali da sfiorare il feticismo.

In questo periodo sono sorti anche i nostri noti contrasti sul ruolo e la visione della cultura e ne sono seguite polemiche sanguigne e laceranti, che ci hanno visti protagonisti anche sulla stampa fino ad influire sui nostri rapporti personali.

Rapporti che ho voluto riprendere nella fase terminale della sua vita con sollievo e soddisfazione di entrambi quando sono venuto a conoscenza della sua malattia.

È stata anche l'occasione per fargli conoscere il lavoro di ricerca documentale e visiva sul Castello di Fossato, in cui stavamo esercitandosi con alcuni amici e che aveva lo scopo di realizzare una pubblicazione in chiave storico-urbanistico-divulgativa, la quale ha attinto molto dai suoi scritti.

Questa ricerca, diciamo abbastanza approfondita, ci ha permesso di reperire e raccogliere moltissimi documenti storici e catastali che riguardano Fossato, al fine di determinare il quadro e le vicende delle origini e dei primi secoli di vita del nostro Castello: quelli più sconosciuti e scarni di notizie.

In questo modo abbiamo realizzato un lavoro di sintesi abbastanza completo, di cui si sentiva il bisogno, per il quale debbo ringraziare Gabriele Giombetti, che è stata una vera e propria colonna per la ricerca informatica su web e non solo.

Tale lavoro è alla base di questo convegno.

Terminata la dovuta premessa entriamo nel tema specifico del nostro intervento che è principalmente quello degli avvenimenti e delle fonti di approvvigionamento documentale del Castello di Fossato nel periodo feudale (Fig. 2).

Un argomento stimolante vista anche l'estrema incertezza, per il fatto che prima della pergamena n. 1 del 1003 delle Carte di Santa Maria d'Appennino, tratte dal Regesto Sassi e dell'atto notarile riguardante la sottomissione dei Bulgarello a Gubbio nel 1179, non vi sono documenti autentici sulla sua nascita e sui suoi feudatari.



Fig. 2 - La prima immagine del Castello di Fossato in un dipinto della Diocesi di Nocera del XVIII secolo, copia di un disegno del territorio della Diocesi di Nocera del XVII secolo

In questo senso si può dire che le fonti della parte medioevale più nascosta della storia di Fossato e delle intricate vicende delle origini del Castello e dei suoi feudatari sono rintracciabili in almeno tre ambiti territoriali, spesso in contrasto tra di loro, che non chiariscono affatto il quadro delle origini.

Sono il fabrianese, con le carte di Santa Maria d'Appennino ed altri documenti della sua storia; il nocerino, folignate e spoletino, con le vicende del Ducato di Spoleto e dei suoi personaggi dominanti, in particolare della Contea di Nocera, di cui il Castello di Fossato ha fatto parte fino al passaggio al contado perugino; il perugino e l'eugubino con gli atti notarili e dei Consigli Comunali, a seguito delle sottomissioni e delle contese sul possesso del Castello, che aveva assunto una notevole importanza a livello territoriale come punto nodale per il controllo della viabilità.

Il documento fondamentale per ragionare sulla nascita del Castello, al quale si è ispirata tutta la storiografia tradizionale (quella degli "eruditi") è il Chronicon Gualdense (Fig. 3).




Fig. 3 - *Chronicon Gualdense*. Autore presunto Fra Paolo da Gualdo Inizi XIV secolo - Copia mano scritta Biblioteca Iacobilli di Foligno

A parte “Fossato di Vico nelle Carte di Santa Maria d’Appennino dal 1003 al 1380”, tesi di laurea di Alida Giacomini (Fig. 4), che riprende le pergamene tradotte e pubblicate dall’eminente soprintendente fabrianese Romualdo Sassi nel suo Regesto, quasi tutte le fonti conosciute fanno riferimento a questo manoscritto di Fra’ Paolo da Gualdo degli inizi del XIV secolo, di cui oggi non conosciamo il testo originale, ma soltanto copie manoscritte, ritenute più o meno credibili.

Dal *Chronicon* infatti sono state riprese nel XVII secolo (quattro secoli dopo) le notizie che andiamo a trattare dai cosiddetti “eruditi”: il Dorio, lo Iacobilli, l’Ughelli, ai quali si è ampiamente approvvigionato l’Alfieri, che hanno agito per amore di studio o su commissione a pagamento di qualche facoltoso signorotto, il quale per nobilitare le sue origini, gli commissionava di ricercare le sue radici nascoste nella nobiltà alto feudale. Gli scritti a cui ci riferiamo sono: “Istoria della Famiglia Trinci” pubblicata da Durante Dorio nel 1638 (Fig. 5); “Di Nocera nell’Umbria e sua Diocesi e cronologia De Vescoui di essa Città” pubblicata da Lodovico Iacobilli nel 1653 (Fig. 6); “Albero et istoria della famiglia de’ Conti di Marsciano”, pubblicata da Ferdinando Ughelli nell’anno 1668 (Fig. 7);




Fig. 4 - “Fossato di Vico nelle Carte di Santa Maria d’Appennino dal 1003 Al 1380” - di Alida Giacomini - Edizioni Antares, Pavia, Anno 2012



Fig. 5 - "Istoria della Famiglia Trinci" di Durante Dorio Anno 1638



Fig. 6 - "Di Nocera nell'Umbria e sua Diocesi e cronologia De Vescou di essa Città" di Lodovico Iacobilli - Anno 1653



Fig. 7 - "Albero et istoria della famiglia de' Conti di Marsciano", di Ferdinando Ughelli - Anno 1668

"Storia del Comune di Spoleto dal secolo XII al XVII" di Achille Sansi pubblicato nel 1879 (Fig. 8); "Fossato di Vico. Memorie storiche", pubblicato da Alessandro Alfieri nel 1900 (Fig. 9).

Intorno a questi scritti - copie ed originali, manoscritti o a stampa - è tuttora in corso un acceso dibattito, senza ancora una risposta definitiva sulla loro attendibilità, dovuta agli scopi lucrosi o cortigiani che si erano prefissi, anche tenendo presente l'opera infamante di un certo Ceccarelli, addirittura decapitato nel XVI secolo per la sua attività di falsario, che si dice abbia "manipolato" anche il Chronicon Gualdense.

A mettere in discussione una parte di questi racconti è intervenuto in tempi più recenti fra gli altri "Il Codice Diplomatico di Perugia" del prof. Attilio Bartoli Langeli (Fig. 10), qui presente, che gradevolmente ha accettato il nostro invito e che oggi abbiamo come relatore di spicco in questo convegno.

Ma prima di dargli la parola, preceduto dall'altro illustre relatore Sandro Tiberini, vorremmo tentare di mettere insieme qualche elemento per fare il riepilogo degli avvenimenti relativi alla nascita del Castello di Fossato ed agli anni delle sue origini. E lo faremo passando in rassegna i fatti, gli episodi, le circostanze più salienti ed illustrandoli attraverso i documenti e le immagini.




Fig. 8 - *“Storia del Comune di Spoleto dal secolo XII al XVII” di Achille Sansi - Anno 1879*




Fig. 9 - *“Fossato di Vico. Memorie storiche” del Sac. Alessandro Alfieri di Sassoferrato - Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma di Alessandro Alfieri. Anno 1900*



Fig. 10 - *“Il Codice Diplomatico di Perugia” di Attilio Bartoli Langeli - Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia Anno 1983*

Come abbiamo detto, l’argomento è l’origine del Castello di Fossato (Fig. 11). Cioè. In quali circostanze è stato costruito. Quale è stata la data od il periodo della sua origine e chi furono gli autori. Perché e con quale funzione fu costruito. Quale ruolo ha svolto nel territorio. Quale è stata la sua evoluzione. Quali sono stati i suoi personaggi più importanti.

Essendovi - come dicevamo prima - scarsa storiografia contemporanea sull’argomento è possibile sbizzarrirsi come si vuole, formulando ipotesi, più o meno attendibili e noi inizieremo il percorso con una piccola e sintetica premessa storica, che brevemente ripercorreremo solamente nella parte funzionale all’economia del nostro racconto.

Prima del Castello, nel periodo romano l’insediamento urbano più importante di Fossato è la *mansio* Helvillum, una stazione di posta sulla Flaminia presente su tutti e quattro gli itinerari stradali antichi finora conosciuti: il Gaditano, la Tabula Peutingeriana, l’Antonino ed il Burdigalense o Gerosolimitano e rilevante soprattutto per il suo *diverticulum ab Helvillo Anconam*, così come definito dall’itinerario Antonino.




Fig. 11 - Il panorama della Rocca e del Castello di Fossato in una foto degli anni '50

A seguito delle invasioni barbariche, di Helvillum non si ha più traccia nelle notizie storiche fin qui conosciute e solamente dopo un silenzio durato oltre 500 anni, agli albori del millennio compare un nuovo insediamento che è indicato nella pergamena n. 1 di Santa Maria d'Appennino, come “*castro de Fossato*”.

Che cosa è accaduto in questo periodo? Quale è stata la “ragione” della comparsa del “*castro de Fossato*”?

Un'ipotesi oggi considerata attendibile dagli studiosi ha una radice toponomastica: la costruzione del Castello risalirebbe al periodo greco-bizantino, anche prendendo spunto da una certa assonanza fra il termine *φοσσατον*, ovvero fortificazione in altura ed il nostro Castello.

Secondo tale ipotesi i Bizantini (Fig. 12), vincitori della guerra greco-gotica, combattuta su questi territori e culminata con la battaglia di Tagina nel 552, avrebbero contribuito con la costruzione di fortificazioni, anche militari, alla difesa delle popolazioni locali.



Fig. 12 - Il “Corridoio Bizantino”. Fossato era collocato in una terra di nessuno, una zona grigia contesa fra Longobardi e Bizantini

Io francamente ne dubito perché la toponomastica è un terreno troppo argilloso per fondarvi teorie più o meno scientifiche e perché oltre il termine “fossato” non esiste nella zona circostante un toponimo di origine greco-bizantina, mentre pullulano quelli di origine longobarda e germanica.

Comunque i Bizantini - secondo questa ipotesi - costruiscono il Castello in difesa delle popolazioni locali perché su tutto il territorio da essi conquistato era in corso una tragica fase di confusione e di vuoto di poteri con popoli, etnie e culture, le più disperate, che si alternavano senza meta e che aveva dato luogo a sconvolgimenti epocali.

Infatti, dopo il lungo trascorso della pax romana, la popolazione latina ed italica, in particolare quella che viveva lungo la Flaminia era stata interessata dalle incursioni dei popoli barbari, che provenienti dalle steppe caucasiche e dalla mitteleuropa, attraverso la “porta Iulia” si riversavano sull’Italia, per appropriarsi delle immense ricchezze dell’Impero Romano, senza curarsi affatto della civiltà sviluppatasi nei secoli precedenti.

Il loro unico scopo era raggiungere Roma, ovvero la capitale dell’Impero, della quale si proponevano il saccheggio, depredando lungo il cammino i suoi ricchi territori e portando aggressioni, fame, povertà, pestilenze e paura per le distruzioni operate. Tutto questo è anche la causa del black out documentale e comunicativo, che si è protratto fino all’inizio del primo millennio.

A seguito di tali avvenimenti gli abitanti dei centri urbani, dislocati lungo la consolare, per sfuggire alla violenza ed alle rapine che venivano perpetrate, si ritiravano per preservare la propria incolumità nei luoghi più nascosti ed appartati, in particolare sulle alture circostanti perché più facilmente difendibili, in una sorta di accastellamento, anche con forme rudimentali di difesa (terrapieni, palizzate, capanne, fossati).

Questa è la tesi, molto labile, dell’origine bizantina.

Ai bizantini seguirono i Germanici: ovvero Longobardi e Franchi, ma nel suolo italico continuava a permanere uno stato di sopraffazione e di anarchia, dovuto alla frammentazione dei centri di potere, che gli imperatori non riuscivano a dominare, la quale causava una situazione di debolezza militare e l’assenza di un sistema politico organizzato e centralizzato, che riuscissero a garantire legalità e stabilità.

Sono circa 5/600 anni forse i più oscuri e più poveri della storia d’Italia: è il periodo dell’Alto Medio Evo quando interviene diffusissimo il fenomeno dell’incastellamento, ovvero la costruzione di castelli pienamente strutturati con tanto di mura e torri, fossati e ponti levatoi, che costituiscono, insieme ai monasteri ed alle abbazie, una forma di difesa più stabile e sicura per le popolazioni italiche martoriate, favorendo pure la ripresa della cultura e dunque delle informazioni.

E qui troviamo le prime news sul Castello di Fossato, il quale era stato coinvolto negli avvenimenti appena descritti ed aveva già visto la luce.

Forse per difendersi dalle invasioni dei Bulgari e dei Saraceni, avvenute fra il IX e X secolo e che hanno riguardato direttamente queste terre.

La prima data, comunque, ritenuta ufficiale, sulla prima notizia del Castello risale notoriamente al 996 d.c. (Fig. 13).

È estratta da “Di Nocera nell’Umbria e sua Diocesi e cronologia De Vescou di essa Città” pubblicazione del sacerdote Ludovico Iacobilli, storico ed erudito folignate e ripresa dal Chronicon Gualdense, manoscritto di Fra’ Paolo da Gualdo agli inizi del XIV secolo.

Riguarda una donazione di Ottone III, imperatore germanico, sceso in Italia per sopprimere le spinte papaline e la rivolta di Cresenzio al suo feudatario della corte tedesca, “Lupo” detto Vicco, per gratitudine di fedeltà.

Si tratta di un documento apocrifo, citato alcuni secoli dopo e forse traslato da un altro, probabilmente l’originale, che genera quantomeno un minimo di incertezza, per cui qualcuno potrebbe storcere il naso sulla sua attendibilità. Da qui tutti i dubbi su questa notizia.

Ma niente panico, perché se tale data potrebbe essere di dubbia autenticità, la prima notizia sull’esistenza in vita del Castello, verrebbe spostata, senza tema di smentita alcuno, solamente di pochi anni, se è vero che sulla pergamena n. 1 di Santa Maria d’Appennino del regesto Sassi, conservata presso l’archivio della Cattedrale di Fabriano è possibile estrapolare da una donazione di terreni dei maggiorenti locali, registrata su un atto notarile del 1003, il nome del Castello, o per essere ligi alla fedeltà dell’atto, del “*castro de Fossato*” e di tutta la sua corte.

Come si può vedere la differenza è solamente di 7 anni.

Di certo possiamo dire che agli albori dell’anno mille il Castello di Fossato era già presente su questo sito.

Sempre secondo lo storico nocerino Iacobilli, supportato dal Dorio, ricercatore, storico, giureconsulto ed erudito, che ha operato su questi territori e che costituisce una fonte insostituibile per le ricerche del periodo,



Fig. 13 - 996. La prima notizia sul Castello di Fossato. La donazione del Castello al Conte Vico da parte di Ottone III, imperatore germanico, nel libro “Di Nocera nell’Umbria e sua Diocesi e cronologia De Vescou di essa Città” di Lodovico Iacobilli

la costruzione del “*castro de Fossato*” - o per lo meno il suo incastellamento - risalirebbe a quegli anni e precisamente al 980 sempre per opera del “Lupo”. Ma la notizia non è data per scontata.

Infatti Alessandro Alfieri, sostiene che il fortilizio fossatano esistesse già e comunque il suo artefice non sia stato il “Lupo”. A conferma della sua tesi cita il Dorio: “...*ha soltanto che Vico ne fu costituito vicario, mentre del conte Offredo dice apertamente che ‘edificò il Castello di Alviano’*”.

Noi pensiamo che proprio dalla donazione si può dedurre che il Castello avesse già assunto un certo rilievo territoriale e dunque la sua data di costruzione potrebbe essere stata più lontana e con una ben più consolidata presenza e strutturazione feudale nel territorio (“la sua corte”), se la sede del vicario imperiale era stata colà individuata e non magari in “*Flebea*”, Castello gualdese che oggi va per la maggiore ed era considerato un appetitoso regalo per il figlio di Monaldo III, “gran conte nel territorio di Nocera Umbra”, gratificandolo di un importante possedimento di cui fregiarsi all’estremo nord della contea di Nocera al pari degli altri due fratelli “Offredo e Arnolfo”.

In questo periodo dunque il Castello di Fossato, compreso nella Contea di Nocera, fa parte del Ducato di Spoleto (Fig. 14), sotto l’egida franco-longobarda ed orbita ai margini dell’area folignate, strettamente legato alle vicende della fascia pedemontana dell’Appennino sulla via Flaminia. Solo più tardi, intorno al 1200, l’area di influenza si sposterà a Perugia, tradizionalmente più legata all’Esarcato, al Papato ed ai suoi sviluppi politici, la quale ne ha sancito il suo dominio per molti dei secoli futuri.

Ma rimandiamo ad altro contesto i rapporti con Perugia ed ora parliamo del “castro”; per i fossatani confidenzialmente “Il Roccaccio”, che, tanto per intenderci, è quella parte in alto che non c’è più: l’acropoli, il punto sommitale del colle, dove fu edificato il “cassero” o quello che vi rimane, ovvero il rudere, che i fossatani chiamano il “Torrione”.

Come dicevamo precedentemente non si può determinare con certezza se la fase di accastellamento/incastellamento fu compiuto dai bizantini, dai longobardi, dai franchi o da uno qualunque dei germanici, e magari avvenne al tempo della Nocera di Lotario, che è l’inizio della fase di incastellamento nella zona, ma quella che è certa è la sua funzione in questo stretto ed obbligato pertugio che è il valico di Fossato.

Naturalmente l’ipotesi più nobile, suggestiva e romantica sarebbe la sua origine greco-bizantina con gli uomini del generale Narsete che lo costruiscono per accogliervi la popolazione e la cultura “romana”, onde conservarne gli uomini ed i valori e difenderli dai barbari germanici e dai loro “incivili” e primordiali usanze e costumi.




Fig. 14 - Il territorio del Ducato di Spoleto in Umbria in una delle prime carte del XVII secolo. Il castello di Fossato è evidenziato con un cerchio.

Ma la ragione mi dice che il “castro” possa essere il frutto di una efficace iniziativa di un rozzo, trimalcionico ed arrogante signorotto medioevale di origine tedesca, un feudatario che per le sue caratteristiche lo aveva individuato come il sito ideale per collocarvi le sue scelte armate e porvi il suo quartier generale onde praticare il suo odioso dispotismo ed esercitare comodamente le sue scorribande. Anzi probabilmente in fin dei conti questa potrebbe essere l’ipotesi più attendibile.

Infatti il “Roccaccio” (Fig. 15) sorge alla sommità (Fig. 16) di uno sperone che si distacca dalla montagna appenninica e si staglia sulla pianura in una posizione molto difficile da attaccare e cogliere di sorpresa, ma allo stesso tempo di facile e tempestivo intervento sulla viabilità e sull’abitato sottostanti, sui quali esercitare il controllo serrato.

Da lì si scopre d’impatto il lungo nastro della Flaminia Antica, tracciata sulla pianura dal territorio gualdese fino a Costacciaro e più oltre a Scheggia, contemporaneamente controllando l’inizio del diverticolo, tenuto sotto sorveglianza, nella parte non visibile fino al Valico, da torrette d’avvistamento dislocate in altura nei boschi.



Fig. 15 - *“Il Roccaccio”*. Il punto sommitale del colle dove sorgeva il primigenio Castello

L’accesso sull’erta ripida e disagiata si percorreva tutta allo scoperto e sotto il tiro delle armi allora in dotazione ed era caratterizzato da strade ripide e scoscese, per lo più tratturi, sentieri, viottoli, individuabili sulla base della successiva viabilità medioevale (Fig. 17).

Tutti questi accessi convergevano in un periplo stradale pressoché pianeggiante (Fig. 18), che le carte riportano come Via della Rocca.

Dentro le mura, secondo gli atti del Consiglio Comunale perugino del 1297, il “castro” comprendeva “domos, cisternas, habitationes, solaria et coperturas turium arcis” e probabilmente una chiesa, “eccl. s. ce Marie... de ipso castro”, citata nella pergamena del 1003 di Santa Maria d’Appennino.

Queste strutture e “servizi” erano stati organizzati in funzione dell’esercizio e delle esigenze militari che si svolgevano all’interno del “Roccaccio” e comprendevano edifici, figure domestiche ed artigiani in grado di costruire le opere, le attrezzature militari e le armi ed allo stesso tempo effettuare la loro manutenzione, secondo i canoni dell’economia curtense.



Fossato di Vico - La Rocca

Fig. 16 - Il "Torrione". Il Cassero o Mastio del primigenio Castello




Fig. 17 - La viabilità medioevale del Castello di Fossato.
Ricostruzione su base cartografica
del Catasto Pontificio del 1734



Fig. 18 - *Il colle ed il periplo intorno al Castello primigenio.
Ricostruzione su fotoaerea del 1954*

Il “*castro de Fossato*” agli inizi del millennio ha esercitato un ruolo importante nel dominio e nella supremazia del territorio, risultando il periodo di maggior potenza del nostro paese, dapprima con il conte Vico ed i suoi eredi, di cui abbiamo già parlato, poi raggiungendo il punto più alto con la famiglia dei Bulgarello, in particolare con il “conte” Bulgarello di Attone di Anselmo, capostipite della Signoria, il feudatario più in vista e di maggiore prestigio, il più importante ed il più scaltro fra quelli conosciuti, nonché suo figlio Raniero, per alcuni Podestà a Perugia nel 1250, nominato due volte Podestà a Gualdo Tadino ed autorevole garante di atti pubblici nel fabrianese. Con Bulgarello feudatario il Castello di Fossato esprime una forza militare ed egemonica tale nel circondario - ed è l'unica occasione nella sua storia - che la vicina Gualdo per evitarne di subire la sua dominazione fu costretta a chiedere aiuto a Perugia e proporgli di aderire alla sua sottomissione.

Non stiamo qui a narrare la saga dei Bulgarello, della stipula di un trattato con Assisi per il possesso del Castello di Serpiliano; della partecipazione alla guerra Assisi-Perugia, nella quale partecipò anche San Francesco; delle varie “venditio” e delle sottomissioni alternativamente a Gubbio e/o Perugia, a secondo delle proprie convenienze; né dell'arbitrato di Città di Castello, oggetto successivo dei nostri illustrissimi relatori, che saranno ampiamente trattati: vorremmo invece focalizzare l'obiettivo sulla figura di Bulgarello per metterne in evidenza la sua personalità e le sue doti come il personaggio di maggior spessore del “castro” e forse di tutta la storia fossatana.

Da dove proviene? Come mai lo troviamo a Fossato? In che modo è arrivato, visto che avevamo lasciato il “castro” ben saldamente in mano al “Lupo” ed alla sua progenie?

Molte di queste domande non hanno risposte.

Achille Sansi nella sua “Storia del Comune di Spoleto dal Secolo XII al XVII”, citando la fonte “Doc. Stor. Ined. n. 15” sostiene che gli eredi del conte Vico furono cacciati dal “*castro de Fossato*” (Fig. 19) e furono esiliati “per ignote vicende”, rifugiandosi nella zona di Trevi e Foligno.

Questo, per lo meno, è quanto scrive. L'anno è il “1213”, si parla del Duca di Spoleto, che “*lo rendeva in sul cadere di quell'anno signore della comunità dei figli di Vicco, come chiamavansi allora que' di Fossato, che per ignote vicende sembra fossero dovuti uscire dal luogo nativo. Nicola notaio, deputato dai consoli di Spoleto, il 6 di dicembre conchiudeva con Ugolino di Rinaldo, console di quella comunità, una convenzione per cui i figli di Vicco ponevano il loro territorio sotto la giurisdizione della città cui giuravano obbedienza e promettevano che, come alcuni di loro rientrati fossero nella loro terra, farebbero giurare agli uomini del distretto di fare tutto ciò che si conteneva nella carta della convenzione*”. Poi ancora: “*Terrebbero ed aiuterebbero a*

tenere lealmente la senaita o possessione del vescovo di Spoleto, ad utile della città. E presso Trevi vi sono terre dell'arcivescovato di Spoleto, che anche ora portano il nome di sanate del vescovo. Si direbbe che presso que' luoghi avessero preso stanza questi esuli di Fossato".

A dire il vero lo Iacobilli, colloca la fine della dominazione del Vicco e dei suoi eredi sul Castello nel 1190 (... *fu da lui, e suoi discendenti questo Castello dominato fino all'anno 1190 in circa; in qual tempo se ne impadronirono i conti di Marsciano; ...*), ma questa data risente delle perplessità sull'attendibilità delle fonti alle quali ha attinto lo Iacobilli, in particolare se fossero il *Chronicon Gualdense*.

A ragionar di fantasia, le "ignote vicende" ipotizzate dal Sansi, che causarono l'esilio degli eredi di Vicco, potrebbero riferirsi ad un presunto "golpe" progettato da Perugia in piena fase di espansione, la quale volendo allargare i confini del proprio contado fin sull'Appennino, controllato dalla "potenza" eugubina con la quale contendeva il dominio territoriale, aveva fomentato signorotti satelliti, volendoli utilizzare come cavalli di Troia per imprimere la sua influenza sul "*castro de Fossato*".

È in questo periodo infatti, precisamente nel 1155 - come riportato nelle vite di Sant'Ubaldo, anno dell'assedio di Federico Barbarossa a Gubbio e della risposta di Sant'Ubaldo - secondo l'Alfieri, il quale cita il Sigismondi, storico e prelado nocerino considerato altamente attendibile nello studio delle vicende storiche di Nocera e del suo territorio - che compare sulla scena fossatana Bulgarello, anche se con qualche perplessità sulle fonti documentali, alleato con Perugia ed altri in una coalizione di 11 città umbre contro Gubbio, appoggiato da Siena e Firenze.

XV.

1213, 6 Dicembre

Convenzione tra gli Spoletini e la Comunità dei Figli di Vicco (1).

Nl. In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Sancti Spiritus adit nobis gratia. Convenientia inter spoletanos et filios Vicci talis est; videlicet quod homines filii Vicci jurent super sancta dei evangelia comandamentum et comandamenta Spoleti et Consulium presentium et futurorum in perpetuum et submittant se et territorium eorum jurisdictioni civitatis Spoleti et, postquam aliqui eorum reintrent terram eorum, facient jurare homines de districtu eorum facere omnia ea que in ista carta continentur sine omni fraude et dolo, similiter quod omnes jurent facere guerram et pacem ad sensum consulum Spoleti qui nunc sunt vel in futurum erunt. Item et quod senioria filiorum Vicci, sive illi vel ille qui erunt vel erit in capite filiorum Vicci, auatim jurent comandamentum seniorie Spoleti sicut in brevi continetur ad quod jurabunt alij cives spoleiani. Item et quod faciant quemlibet civem spoleitanum eumtem per territorium eorum ire salvum et securum non recipiendo aliquid pro scorta vel guida, neque pro passagio. Item et quod tenebunt et adjuvabunt tenere senatam Episcopatus Spoleti ad utilitatem Civitatis Spoleti sine omni fraude. Item et quod omni anno apportabunt bonum cereum ad pondus viginti librarum cere in vigilia Sancte Marie de agosto pro honore Civitatis Spoleti, quem relinquunt apud Ecclesiam Sancte Marie, et quod ad onorem Civitatis et festi venient ex eis decem milites ad minus in ipso festo Sancte Marie. Item et quod omnes filii de Vicco, et omnes qui sunt de filij Vicci qui sunt in Fulgineo eribunt de Fulgineo, et jurabunt hec omnia que in carta ista continentur, et hoc ad compellum et terminum consulum Spoleti sine omni fraude et dolo. Item et quod non facient treugam neque pacem cum fulgineatibus, neque cum aliquo inimico Spoleti, aliquo modo vel ingenio nisi secundum voluntatem et preceptum seniorie Spoleti que nunc est vel in antea erit, sine fraude et dolo. Item omnes qui sunt filii Vicci, et omnes qui sunt vel erunt de districtu eorum jurent super sancta dei evangelia hec omnia que continentur in isto brevi observare et facere sine omni fraude ad purum et sanum intellectum †.

Ego Ugolinus rainaldi consul filiorum Vicci, nomine ipsorum filiorum Vicci et nomine comuniatatis eorum, promitto tibi Nicolao notario, stipulanti et recipienti nomine civitatis et comuniantie Spoleti, hec omnia in perpetuum firma tenere et nunquam contra venire sub pena Mille librarum lucensium, quam Ego nomine filiorum de Vicco tibi Nicolao notario stipulanti pro comuniantia Spoleti, promitto, et pena prestita hec omnia firma permanent. Preterea juravi supra sancta dei evangelia hec omnia semper firma tenere et nunquam contra venire, et hec omnia fieri rogavi.

† Nos Severinus dñe Mabilie, Sequinus valterij, Guiducius mazzolini et Egidius benedictoci huic rogationi interfuimus et rogati testes sumus.

Et hoc actum est anno millesimo cccxiii tempore domini Innocenti pp. tertij et domini Octoni quarti Romanorum Imperatoris die vi intrantis decembris. Indictione prima. Ego Nicolaus notarius his interfui et rogatus scripsi.

(1) Reg. fogl. 22, e fogl. 77. La comunità dei Figli di Vicco a Fossato, che ancora si dà il nome di Fossato di Vicco. Vinea questa donazione da un antico Signore che tenne quel dominio e vi lasciò una numerosa discendenza.

Fig. 19 - Anno 1213.

Il documento nel quale si parla degli eredi del conte Vico, esuli nella "senaita" di Trevi nel libro "Storia del Comune di Spoleto dal secolo XII al XVII" di Achille Sansi

La coalizione perugina è sconfitta e questo provocherà poco più tardi, nel 1187 (?) la sottomissione “per necessità” di Bulgarello alla città vincitrice.

Così l’Alfieri: *“Egli è certo - si riferisce a Sigismondi - però che prima anche del 1155, i conti di Marsciano, erano succeduti ai Vico nella Signoria di Fossato. Difatti, circa quell’anno, Perugini, Assisani, Cagliesi, Urbinati, Castellani, Sassoferratesi, Bettonesi, Spoletini, e il Conte Bulgarello di Fossato fecero lega contro Gubbio, e vennero alle mani a 28 settembre, rimanendo la vittoria a Gubbio aiutata da Fiorentini, da Senesi e da quelli di Rocca Contrada.”*

Ma non appena Perugia riprende la sua “spinta propulsiva”, Bulgarello le si sottomette subito 1208.

Bulgarello - è da chiedersi - fu per caso la longa manus perugina sul Castello di Fossato?

È una nostra ipotesi fantasiosa e senza riscontro, sulla quale però ci piace giocare e che rimanda alle sconosciute vicende dell’avvento dei Bulgarello sul “*castro de Fossato*”, al quale daranno lustro e potenza.

Ma non è poi così assurda - si può osservare con un poco di malizia - se è vero che proprio ai tempi della signoria dei Bulgarello - dal 1208, data della sua sottomissione, fino al 1251, data della “venditio” a Gubbio - Perugia compie quegli ingenti investimenti urbanistico-edilizi, che hanno portato all’ampliamento dell’originario *castro* e contribuendo all’aumento delle sue capacità demografiche e militari, che porteranno il Castello fino alle dimensioni attuali e che rimangono tuttora inalterate non avendo più subito cambiamenti sostanziali.

Certo è il dato di fatto che Perugia ai più lontani confini est ed ovest dei suoi possedimenti con la Tuscia e con la Marca, nei castelli di Fossato e Città della Pieve, gli avamposti difensivi più estremi del suo territorio, ha nei Bulgarello gli interlocutori privilegiati.

Perché dunque questo accentuato interesse perugino per Fossato, che suscita anche più di un malumore nel Ducato di Spoleto, al quale territorialmente fino ad allora era appartenuto?

La spiegazione è il collegamento con il mar Adriatico e dunque il controllo del Valico e del suo scavalcamento, passaggio obbligato per lo sbocco dei suoi traffici commerciali con la costa adriatica e le aree interne, in particolare per l’approvvigionamento del sale (a Pianello di Perugia vi è ancora una Strada Fabrianese).

Con l’avvento dei Bulgarello e dei perugini infatti, il “*castro*” diventa insufficiente per i progetti e la funzione che i nuovi dominatori gli avevano assegnato: ultimo baluardo a nord del “*contado*” di Porta Sole (Fig. 20).




Fig. 20 - Il Castello di Fossato in un manoscritto del 1579, custodito nella Biblioteca Augusta di Perugia, nel quale si evidenzia l'appartenenza al "contado" di Porta Sole

Per questi motivi ne decidono un consistente ampliamento edilizio ed un sostanziale adeguamento delle sue capacità militari e di difesa, costruendo un "borgo cintato", onde aumentarne le dimensioni e le potenzialità e renderlo più forte militarmente ed attrezzato ai nuovi compiti destinatigli.

Il Castello dunque, così com'è attualmente, risulta la fusione tra il "castro" originario ed il "borgo cintato", quello che cioè va da Via della Rocca in giù fino alle "Mura". Questo si costruì dai perugini agli inizi del secolo XIII (Fig. 21).

A dimostrazione degli interessi che nutriva su questo Castello, Perugia ne detiene sempre fortemente le redini, nominandone direttamente il Podestà, il Castellano ed il Vicario, quale affermazione del proprio dominio.

Ed anche quando Fossato si dichiarò libero comune e rivendicò la propria autonomia pubblicando il suo statuto, le sue sorti rimasero in mano alla città dominante, come indica lo stemma comunale con il Grifone collocato sopra le proprie mura. Ma riprendiamo il discorso su Bulgarello.

Di lui non si conosce la discendenza familiare, tuttora messa in discussione. Riporta l'Alfieri sui suoi antenati: *"Guglielmo dei conti di Marsciano, che visse nel principio del sec. XI, ebbe per soprannome il Bulgaro o Bulgarello, che poi servì di nome a molti dei suoi discendenti"*. Questa secondo lui è la provenienza genealogica.




Fig. 21 - Le mura del Castello di Fossato. Ricostruzione su base cartografica della mappa catastale del periodo napoleonico

Tesi ben più ampiamente trattata e documentata dall'abate Ferdinando Ughelli nel suo libro "Albero et Istoria della famiglia de' conti di Marsciano" pubblicato nella stampa camerale l'anno 1667 (Fig. 22).

Ughelli sostiene "che li Conti di Marsciano siano stati anticamente padroni del Castello di Fossato", lo prova "oltre il raccogliersi da gli antichi instrumenti, che si enunceranno & il confermarsi dell'antica tradizione...".

A dimostrazione di ciò cita un'asserzione di Girolamo Bigazzini, la quale prende a spunto una dimenticanza del Pellini per affermare che "Raniero di Bolgarello... in altro luogo di detta Cancelleria è egli espressamente nominato Conte di Marsciano".

Ma la testimonianza più corposa a supporto di questa tesi è una lettera di Vincenzo Armani, discendente del notaio eugubino che stilò l'atto di sottomissione del 1187, inviata "Al Sig. Conte Lorenzo di Marsciano", nella quale si dice: "...Eccole dunque la copia desiderata dell'instrumento, che 'l Conte Bulgarello d'Attone d'Anselmo, chiaro, & antico Germe del nobilissimo sangue de' Conti di Marsciano fece



Fig. 22 - Il capitolo del libro "Albero et istoria della famiglia de' Conti di Marsciano", di Ferdinando Ughelli, nel quale si attribuisce l'appartenenza dei Bulgarello ai Conti di Marsciano

l'anno 1187 in concedere, e sottomettere a Gubbio il suo Castello di Fossato nel tempo che Armano era Rettore e Console di quella Città. Aggiunto ella riceuerà un Arbore ancora di molte generazioni dal 1100 fino al 1372, se ben forse può essere, che sia difettoso in alcuno degli attacchi di tanti Bulgarelli, Ranieri e Bernardini, perché dall' hora che quella famiglia si tolse dalla detta città di Gubbio, essendoci mancate le scritture e le memorie, a me è cessato il modo d'acquistarne altre cognizioni” (Fig. 23).

Il testo è inequivocabile, ma non definitivo, anche se il mio spirito romantico e la mia fantasia sono portate a pensare che questa tesi della storiografia tradizionale, fin qui data per scontata ed asserita da Ferdinando Ughelli sia credibile, anche perché accettata da tutta la storiografia tradizionale.

Ma Attilio Bartoli Langeli nel suo “Codice diplomatico del Comune di Perugia” mette in discussione tale ipotesi, così motivandola in una nota:

“Sulla famiglia vedi la nota a pag. 102. La cautela lì espressa aveva una ragione: ora posso escludere ogni rapporto tra questi Bulgarelli, signori di Fossato e i Bulgarelli comites, signori di Parrano, Città della Pieve e, poi Marsciano (ampia documentazione in questo Codice): rapporto al contrario affermato con decisione da Ughelli... e sulla sua scia da Alfieri... Soprattutto non si confondano il Raniero di Bulgarello da Fossato e il Raniero di Bulgarello orvietano, che era proprio allora, Podestà di Perugia”. Ora gli illustri prof. Tiberini e Bartoli Langeli ci diranno il perché di queste loro convinzioni.



Fig. 23 - L'albero genealogico dei Conti di Marsciano, nel quale è evidenziato il ramo della famiglia dei Bulgarello di Fossato nel libro “Albero et istoria della famiglia de' Conti di Marsciano”, di Ferdinando Ughelli

Comunque al di là di queste posizioni contrastanti mi sembra che la cultura ed il modo d'agire di "Bulgarello de' Bulgarelli" - vero prof. Tiberini? - rispecchino quelle di un personaggio avvezzo a comandare con il suo protagonismo e la sua capacità di ampia veduta piuttosto che nella ricerca della conservazione dei ristretti privilegi della sua posizione feudale, inattaccabile a livello locale e ricca di possedimenti come il Castello di Collamato nel fabrianese, Serpiliano ed altri.

Una mentalità che si addice più ad un signorotto cresciuto in una realtà extra territoriale adusa a determinare le vicende del potere, inciso nel dna familiare da lunga data, con importanti gesta, piuttosto che a subirne.

E ne è riprova il fatto che, stretto nella morsa perugina ed eugubina, prigioniero delle vicende delle varie "venditio" e reso impotente e disoccupato dagli eventi, trova il modo e lo spirito d'uscirne: "*assoldati trecentocinquantacinque Eugubini, insieme ad altri nobili, fece vela per l'Asia coll'armata di Venezia, condotta dall'arcivescovo di Ravenna, a fine di combattere contro i Turchi*" come riporta l'Alfieri.

Dopo i Bulgarello il "*castro de Fossato*" non ebbe più autonomia decisionale e tutta la sua storia successiva, quella del libero comune, è legata alla dominazione perugina prima ed al potere pontificio poi, piombando pian piano stabilmente in una condizione di miseria e di frustrazione nel mondo del sottosviluppo e della subalternità economica e culturale, determinata in massima parte dal potere clericale, esercitato direttamente dai ministri della Chiesa, anche sul piano amministrativo.




Fig. 24 - La nota nel libro "Il Codice Diplomatico di Perugia" di Attilio Bartoli Langeli, nella quale si smentisce l'attribuzione dell'appartenenza dei Bulgarello di Fossato ai Conti di Marsciano

I Bulgarelli e il conflitto tra i comuni per il controllo del Castello di Fossato (secc. XII e XIII)

di Sandro Tiberini

La tematica che il titolo propone fa riferimento precipuamente alla centralità del ruolo del soggetto signorile che assai precocemente si attribuì il “cognome” *de Bulgarellis*¹ nelle alterne vicende dello scontro che vide in vario modo contrapposti i comuni urbani di Perugia e di Gubbio, ma anche di Fabriano. La posta in gioco era infatti il controllo di un’area di interesse strategico cruciale come quella dominata dal Castello di Fossato, sede eponima della stirpe. Per capire meglio lo svolgimento dei fatti che qui si presenteranno è tuttavia necessario vedere il contesto, prima di tutto geografico, in cui essi si svolsero, soprattutto in riferimento alla collocazione del detto Castello a ridosso del confine con le Marche. Questa regione ha una orografia che è molto particolare, e qui mi riferisco alle cosiddette “valli a pettine” che ne costituiscono l’ossatura; in esse scorrono una decina di corsi d’acqua che scendono paralleli verso il mare Adriatico ed in corrispondenza della cui foce si trovano spesso dei porti. Tali corrugamenti della crosta terrestre hanno tracciato dei comodi varchi atti a favorire la penetrazione di uomini e merci verso l’interno; essi si affollarono sempre di più di viandanti, di mercanti e di pellegrini in quella impetuosa fase di grande sviluppo del commercio che si registra a partire dal secolo XI. Si ebbe allora una generale ripresa dei traffici con l’Oriente, grazie anche alla prima Crociata, e l’Adriatico tornò ad assumere il ruolo di corridoio privilegiato per la penetrazione in Italia e in Europa delle merci preziose che venivano dai porti delle città commerciali del Levante.

Venezia sicuramente fu la città che più di tutte lucrò dei frutti di questo positivo trend economico, ma non fu certo l’unica: non dimentichiamo infatti che anche altri centri lungo tutta la costa adriatica, pur non essendo annoverati nel *Gotha* delle cosiddette repubbliche marinare, contribuirono non poco ad infittire le maglie della rete commerciale grazie alla quale l’Italia e l’Europa si stavano avviando ad uno sviluppo generale sempre più solido e generalizzato. E nelle Marche vari furono i castelli e le terre, anche di importanza secondaria i quali, collocati in posizione dominante sulle valli fluviali che avevano il loro sbocco nell’Adriatico, cercarono comunque di intercettare a loro vantaggio i flussi di uomini e merci che dal Levante si

¹ Già all’atto della sua sottomissione al comune di Perugia, nel 1208, Bulgarello di Fossato si qualificava come *Bulgarellus de Bulgarellis*.

dirigevano verso l'Italia e l'Europa. Così Ascoli Piceno ottenne da Federico II nel 1245 la concessione di creare, alla foce del Tronto, un porto, l'attuale Porto d'Ascoli²; i centri concorrenti di Fermo e Sant'Elpidio, collocati sui versanti opposti della valle del Tenna, fondarono rispettivamente Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio; anche Civitanova, Montesanto (oggi Potenza Picena) e Recanati si dotarono di uno scalo marittimo rispettivamente alla foce del Chienti (Porto Civitanova), del Potenza (Porto Potenza) e del Musone (Porto Recanati), e ne fecero oggetto di sollecite cure, dotandoli anche di opere di difesa più o meno efficienti. Tuttavia si trattò sempre di realtà la cui sfera di influenza non andò al di là di una dimensione sostanzialmente locale e circoscritta, e che si ridussero più che altro a luoghi di esercizio della pesca e in generale dello sfruttamento delle risorse del mare. Diverso invece fu il destino di Ancona, per il ruolo propulsivo ed egemone che storicamente ricoprì nell'attirare sulle coste marchigiane un flusso commerciale che dall'Egitto e dalla Palestina faceva capo all'ottimo porto naturale in corrispondenza del quale già i coloni Greci avevano fondato la dorica "Ancon", cioè "il gomito". E tale ruolo poté essere esercitato anche in forza della vicinanza alla foce dell'Esino che è il corso d'acqua più importante delle Marche: infatti la sua valle costituiva un corridoio privilegiato attraverso cui le merci orientali e quelle prodotte nell'entroterra penetravano direttamente fino alla via Flaminia, aggirando lo sbarramento della catena appenninica³.

E il Castello di Fossato si collocava e tuttora si colloca in corrispondenza del punto di intersezione tra questi due percorsi stradali; per di più a breve distanza dal colle su cui si ergono le sue mura scorre il fiume Chiascio, lungo la cui valle si snodava una importante via di transito verso Assisi, la Valle Umbra e Perugia. Fu in particolare quest'ultima città che, in forza della sua posizione dominante rispetto a questa rete di percorsi trasversali che confluivano nella media valle del Tevere, riuscì a convogliare su di sé il grosso di tali traffici. E ciò le permise di consolidare nel tempo la sua funzione di mediatrice privilegiata rispetto alle città manifatturiere della Toscana in piena espansione: a Perugia infatti venivano convogliate le merci che giungevano da Ancona e quelle prodotte dalle città e dalle campagne marchigiane, in particolare la lana delle greggi che brucavano sui pascoli dell'Appennino e la carta di Fabriano, e da lì ripartivano verso la Toscana,

² Cfr G. Pinto, *Ascoli tra Due e Trecento: linee di una ricerca*, in «Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e Memorie», 103, 1998, p. 271.

³ In generale sul ruolo dei porti marchigiani in epoca medievale, cfr. *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio nel Medio Adriatico*, a cura di M. Moroni, Ancona, Proposte e ricerche, 1997 (Quaderni monografici di Proposte e ricerche, 22).

consentendo ai mercanti che gestivano tali traffici di accumulare ingenti profitti⁴. Non a caso il Collegio della Mercanzia, insieme all'Arte del Cambio, fu di gran lunga la più ricca e potente tra le corporazioni che costituivano dalla seconda metà del Duecento l'ossatura delle istituzioni politiche di Perugia. E la presenza di una numerosa e ricca colonia di mercanti e banchieri toscani nelle fila dei suoi cittadini sta lì a certificare l'interesse delle borghesie affaristiche fiorentine, senesi e aretine per la florida piazza commerciale perugina.

Non ci si meraviglierà dunque del fatto che, da un certo momento in poi la città umbra, avendo molto presto preso coscienza della necessità di assicurarsi il controllo del nodo strategico dominato dal Castello fossatano ai fini della sicurezza dei suoi commerci, se ne sia impossessata, mantenendone il controllo diretto per i secoli a venire. Tuttavia, almeno in una prima fase, le cose non furono così semplici e lineari in quanto vi era un altro soggetto che si poneva in diretta concorrenza con Perugia: ci si riferisce ovviamente a Gubbio che da un certo punto di vista poteva considerare Fossato come facente parte del proprio "giardino di casa" in quanto posto all'estremità orientale del bassopiano al centro del quale si trovava la città ubaldina, a pochi chilometri da essa, se pure al di fuori del territorio diocesano, facendo tradizionalmente capo a Nocera. Perugia invece era ed è assai più distante, e soprattutto territorialmente estranea rispetto all'area che qui ci interessa, oltre ad esserne separata da ostacoli orografici che ne rendevano più lento e complicato il raggiungimento. Pare quindi ovvio che siano arrivati prima gli Eugubini a mettere per così dire "il cappello sopra" al Castello di Fossato. E infatti nel (1179) (?) Bulgarello *Attonis Anselmi* sottometteva al comune di Gubbio il detto Castello e la sua curia *et specialiter montanearum et passadiis [così] largitatem*.

A prescindere dalle questioni, non ancora del tutto risolte, sull'autenticità o meno di questo documento e sulla datazione di esso, se anche sottomissione ci fu, essa all'atto pratico venne vanificata da un altro simile atto che però questa volta riguardò il comune di Gubbio il quale, appena due anni dopo

⁴ Si veda sull'argomento S. Tognetti, *Attività industriali e commercio di manufatti nelle città toscane del tardo Medioevo (1250 ca. - 1530 ca.)*, in «Archivio Storico Italiano», CLIX (2001), pp. 423-479; in particolare per Perugia A. Grohmann, *Aperture e inclinazioni verso l'esterno: le direttrici di transito e di commercio*, in *Orientamento di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria*, atti del Decimo Convegno di Studi Umbri (Gubbio, 23-26 maggio 1976), Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, 1978, pp. 55-95.

(1183), dovette subire l'onta di sottomettersi al comune di Perugia⁵. Senza entrare nel merito delle ragioni specifiche che determinarono un tale episodio va detto che, se la città umbra non dovette subirne conseguenze concrete per quanto concerne l'esercizio della sua autonomia e della sua libertà, esso tuttavia rappresenta il primo robusto segnale della volontà perugina di intromettersi da protagonista in uno snodo viario così importante come quello dominato dal Castello di Fossato. E ulteriori segnali di questa strategia "imperialistica" non tardarono a manifestarsi: di lì a poco infatti la città umbra si impossessava di due punti nevralgici situati lungo la Flaminia, vale a dire Nocera, assoggettata nel 1202⁶, cui seguì Gualdo Tadino, divenuta tale nel 1208⁷; nello stesso anno gli stessi signori di Fossato sembrano arrendersi alla preponderante potenza perugina, alla quale sottomisero il proprio Castello. Insomma, la strada più diretta per il porto di Ancona e l'Adriatico pareva ormai definitivamente sbarrata a Gubbio, che dovette ripiegare su altri sbocchi verso il mare, in direzione di valichi meno frequentati e più disagiati. Di tale nuova strategia la sottomissione di Cagli (1199 e 1202) costituisce il primo importante segnale: essa infatti indica quella che sarebbe stata la futura direttrice di tali mire espansionistiche, le quali si sarebbero orientate ben a nord del valico di Fossato, in direzione di un percorso secondario che si snodava e si snoda lungo la valle del Cesano e le pendici meridionali del Catria; a presidio di esso gli Eugubini avrebbero poi edificato nel 1235 il Castello di Pergola⁸.

Ciò detto, per completare il quadro, va aggiunto che in questa lotta per il dominio sulle grandi vie di transito Perugia non ebbe solo a che fare con costoro: vi era infatti un altro soggetto che tentava di inserirsi nella corsa per il controllo delle rotte commerciali transappenniniche e che però era uscito con le ossa rotte da un duro confronto militare col comune di Perugia. Mi

⁵ Cfr. A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo comunale e podestarile (1139-1254), I (1139-1237)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983 (Fonti per la storia dell'Umbria, n. 15), doc. 6 pp.12-15.

⁶ Ivi, doc. 32 pp. 71-75.

⁷ Ivi, doc. 44 pp. 96-99.

⁸ Sull'argomento cfr. S. Tiberini, *I "borghi nuovi" di iniziativa comunale nei territori di Perugia e di Gubbio (sec. XIII)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, atti del Convegno svoltosi a Cherasco nei giorni 8-10 giugno 2001, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali (CISIM) - Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2002 (Insediamenti e Cultura Materiale, I), in particolare alle pp. 211-232.

riferisco al comune di Assisi cui nel 1202 i *Bulgarelli* di Fossato avevano sottomesso il Castello di *Serpilianum*, del quale resta traccia nell'attuale vocabolo Serpigliano, riferito ad una casa colonica posta su un'altura dominante la Flaminia, presso Ponte Parrano tra Gaifana e Nocera⁹. I signori del Castello, verosimilmente in corrispondenza della detta via consolare, vi riscuotevano un pedaggio; esso tuttavia in base al detto accordo non venne ceduto ad Assisi, che comunque ottenne una tariffa "di favore" per i suoi mercanti. Si ricordi però che il 1202 è anche l'anno in cui avvenne al famoso fatto d'arme di Collestrada, che vide come sembra la partecipazione del giovane Giovanni di Bernardone detto Francesco e in cui le armi perugine misero in rotta l'esercito assisano.

A margine della trattazione di tale evento il Fortini aggiunge quanto segue: "Nonostante queste minacce, sulla fine del 1203 [ma in realtà 1202], le sorti della città parvero notevolmente risollevarsi. Il giorno della festa degli Innocenti erano venuti nella cattedrale di San Rufino Bulgarello da Fossato e Albertino, per sottomettere ad Assisi il Castello di Serpigliano, che domina la strada di Nocera. Essi si erano trovati con Assisi alla battaglia di Collestrada e temevano la vendetta dei Perugini"¹⁰. È sorprendente la rapida successione cronologica tra la sottomissione di Nocera a Perugia, avvenuta il 12 dicembre di quell'anno e quella di Serpigliano ad Assisi, che è di due settimane dopo (27 dicembre). Dietro di essa si legge la volontà da parte dei *populares* di Assisi, che allora controllavano il comune cittadino, di sbarrare la strada ai Perugini con cui erano in guerra. Quanto alla partecipazione di Bulgarello e *Iacobus* alla battaglia di Collestrada essa sarebbe comprovata da una quietanza rilasciata nel 1213, in cui Bulgarello [di Fossato] e *Iacobus* si dichiaravano soddisfatti di quanto ricevuto dal comune di Assisi per il *servitium* da loro reso, *tamquam Albertinus et Simon fecerunt*¹¹. Rimane comunque abbastanza enigmatico il possesso da parte della stirpe fossatana di un insediamento castrale così lontano dal centro del suo dominato e riguardo al quale si ignorano le modalità con cui essa ne sarebbe venuta in possesso.

Tutto ciò premesso si ha tuttavia l'impressione che nonostante questo alternarsi di contrapposte sottomissioni, né gli Assisani né soprattutto i Perugini che avevano scalzato Gubbio dal dominio su Fossato effettivamente influiscano sulle vicende di esso: infatti la carte pubblicate nel Codice diplomatico del Bartoli Langeli, dopo il 1208, ne tacciono del

⁹ Archivio storico del comune di Assisi, M 1, c. 1v, ed. in A. Fortini, *Nova vita di S. Francesco d'Assisi*, Assisi-S. Maria degli Angeli, Assisi Edizioni, 1959, III, p. 553.

¹⁰ Fortini, *Nova vita di S. Francesco*, I p. 219, II p. 180.

¹¹ Archivio storico del comune di Assisi, M 1, c. 3v; Fortini, *Nova vita di S. Francesco*, III, pp. 581-582.

tutto. Anche nell'onerosissimo trattato di pace cui dovette soggiacere la sconfitta Gubbio, al termine del grande conflitto che nel 1217 la oppose a Perugia, non se ne fa cenno¹². È pur vero che nei decenni successivi la città di Sant'Ercolano appare impegnata in altre faccende: il conflitto interno tra *militēs* e *pedites*¹³, il contenzioso con il comune di Cortona¹⁴, la partecipazione all'alleanza antisveva negli anni '40 del secolo¹⁵... È quindi probabile che i susseguirsi di tali vicende abbiano avuto come conseguenza un allentamento della sovranità perugina su Fossato, cosa che permise ai *domini* del Castello appenninico di continuare sostanzialmente ad agire autonomamente come prima; da parte sua il comune di Perugia non intervenne, dimostrando in ultima analisi di fare affidamento su un soggetto signorile cui evidentemente riteneva di poter dare credito. Ciò è tanto vero che, a quanto pare, negli anni '40 del Duecento per ben due volte Raniero di Bulgarello di Fossato fu podestà di Gualdo, pure sottomessa a Perugia, che non risulta avesse avanzato alcuna obiezione in merito. Ce lo certifica nel 1282 il figlio Iacopuccio *d. Rainerii Burgarelli de Fossato* il quale, deponendo nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del Castello, tra le altre cose dichiarava *quod olim d. Rainerius pater eius...fuit potestas castri Gualdi...per duas vices et quod ipse testis fuit cum eo quando preerat regimini dicti castri per ipsas duas vices, set electioni ipsius non interfuit*. Egli sosteneva inoltre di aver partecipato più volte *a tempore XLV annorum et plus* all'elezione del podestà del luogo, effettuata tramite *electores in arengo*, ed afferma di avere più di sessanta anni¹⁶. La duplice podesteria di Rainerio *Burgarelli* viene anche confermata da altre fonti, le quali tuttavia non forniscono indicazioni precise su quando essa si sarebbe svolta¹⁷.

È probabile che, dietro questo atteggiamento per così dire remissivo di un comune come quello di Perugia, temibile per le sue potenzialità belliche ma anche pesantemente coinvolto in tanti e tali conflitti, vi fosse anche la consapevolezza che non era opportuno in un momento così delicato esercitare pressioni troppo pesanti sui signori di Fossato: essi infatti

¹² Cfr. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico*, I, nn. 62-66, pp.150-177.

¹³ Ivi, nn. 85-89, pp. 214-226, 93, pp. 229-231, 105-114 pp. 258-263

¹⁴ Ivi, nn. 95 pp. 233-238, 156 pp.339-341.

¹⁵ Id., *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo comunale e podestarile (1139-1254)*, II (1237-1254), Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1985 (Fonti per la storia dell'Umbria, n. 17), nn. 203 e 204, pp. 455-458.

¹⁶ Archivio storico del comune di Gualdo Tadino, *Preunitario*, 2, perg. n. 1.

¹⁷ Ivi.

potevano contare a livello locale su una rete di alleanze che assicurava loro una copertura politico-militare assai efficace, e comunque tale da scongiurare estemporanee e violente forzature. Mi riferisco in particolare al comune di Fabriano al quale i *Bulgarelli* erano legati da una relazione antica ed originaria, in quanto figuravano per così dire tra i “soci fondatori” del comune marchigiano, venutosi a costituire come è noto tramite una serie di accordi tra i signori ed i loro *homines*, nel corso del XII secolo¹⁸. Già infatti nel 1165 i figli di Rodolfo *Chiavelli*, nel sottomettere al comune di Fabriano i loro *homines de curte Atticii et de curte Sante Crucis*, si impegnavano in caso di controversie tra essi *et casata Bugacta Bugacti*, tale lite avrebbe dovuto essere appianata da *una persona de casa Bulgarelli* entro due mesi, mentre se discordia fosse sorta tra loro *et casata Bulgarelli* l'accordo tra le parti doveva essere ricomposto da *una persona de casata Bugacti*¹⁹. Evidentemente la *casata Bulgarelli*, insieme alla *casata Bugacti*, costituiva un membro riconosciuto ed influente della collettività cittadina, se le si attribuiva la capacità di mediare efficacemente tra le varie componenti dell'organismo comunitativo in via di formazione, onde disinnescare i conflitti che potevano mettere in pericolo la compagine della collettività che si stava enucleando e costituendo.

Tale ruolo eminente trova ulteriore conferma nella presenza di un *Bulgarellu* tra coloro che nel 1170 presenziarono come testimoni ad un atto in forza del quale Albrico e Rainaldo di Rodolfo *Chiavelli* si sottomettevano anch'essi al comune di Fabriano²⁰. E più avanti, nel 1226, Rainerio e Bernardino *Bulgarelli* erano tra i testimoni all'atto di sommissione al comune di Fabriano dei signori di Rocca d'Appennino; inoltre Rainerio risulta investito di funzione arbitrale in una controversia riguardante un manso, di cui si parla nel documento; il medesimo, insieme a d. Guarino di Oddo, si assumeva l'onere di far sì che Trasmondo, fratello minore di due dei *domini* attori della sommissione, ratificasse il patto una volta raggiunta l'età legale²¹. Infine un documento, sicuramente tardo ma comunque significativo, conferma in modo esplicito la qualità del rapporto che univa i *Bulgarelli* alla città marchigiana: infatti nel 1250 il conte

¹⁸ Si veda in proposito il fondamentale saggio di G. Luzzatto, *Rustici e signori a Fabriano alla fine del XII secolo*, Milano, Pirola, 1909, ora in Id., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari, Laterza, 1966, pp. 229-243.

¹⁹ *Il Libro Rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. Maiarelli, Fabriano, Deputazione di storia patria per le Marche, 1998 (Fonti per la storia delle Marche, n. s. II, 1-2), n. 61 pp. 103-104.

²⁰ Ivi, n. 60 p. 103.

²¹ Ivi, n. 73 pp.119 e 122, n. 75 p. 125, n. 76 pp. 127 e 129, n. 113 pp. 193, 194-195.

Gualterio di Palearia, vicario generale dell'impero nella Marca, nel riconoscere i diritti e i possessi, gli statuti e gli ordinamenti del comune di Fabriano, disponeva anche di rimettere a d. Rainerio *Bulgarelli*, oltre che a Zaccaria *d. Petri Simonis*, dei signori di Rocca d'Appennino, e a Deotesalve di Simone, tutti e tre *castellani Fabriani*, le pene, in modo che *dominus Rainerius supradictus tam per dominum imperatorem quam per vicarium Ducatus in possessionem reducatur partis sue castris Fossati*. Il fatto che Raniero *Bulgarelli* fosse qualificato come *castellanus* di Fabriano è assai significativo, in quanto con questo titolo si indicavano coloro che avevano acquisito la cittadinanza fabrianese sottomettendosi al comune²².

Quest'ultimo documento di consente anche di evidenziare una svolta cruciale nelle vicende che caratterizzarono la stirpe dei signori di Fossato, le scelte dei quali misero in moto nel giro di pochi anni un processo che portò al definitivo tracollo delle fortune di esso, quanto meno dal punto di vista politico. Ma veniamo ai fatti: il 18 marzo 1251 troviamo il clan familiare riunito al gran completo, compresi mogli e figli, a Gubbio *in ecclesia canonice Sancti Mariani, in loco qui dicitur Paradiso*. Si sarà sicuramente trattato della cattedrale cittadina dedicata anticamente a S. Mariano, e poi ad Ubaldo, gran difensore in terra ed avvocato in cielo della sua città; quanto poi al *loco qui dicitur Paradiso*, forse ci si riferiva all'ambiente ove si conservavano le reliquie dei Santi. In questa sacra e solenne cornice Rainerio *Bulgarelli*, insieme ai figli Iacopuccio, Ugolinuccio e Trasmunduccio, e suo fratello Bernardino, con la moglie Aiguina e i figli Rainerio, Bulgaruccio e Favarone, vendevano al comune di Gubbio per 4000 l. il Castello di Fossato, unitamente al dominio e alla giurisdizione sul Castello medesimo e sulla sua curia, con molti *homines* e i loro mansi e tenimenti e tutte le loro proprietà site all'interno dei confini specificati.

Una tale sorprendente iniziativa non può non destare meraviglia per vari motivi: in primo luogo perché i *Bulgarelli*, dopo più di 40 anni di fedeltà o quanto meno di non belligeranza nei confronti del comune di Perugia, decidevano di cedere di punto in bianco alla sua rivale di sempre l'intero Castello e tutte le terre, comprese le famiglie di *homines*? E perché questo torto nei confronti della città caposaldo del fronte antisvevo in Italia centrale veniva effettuato da chi evidentemente aveva militato dalla stessa parte fino a pochi mesi prima della morte di Federico II. Si tenga infatti presente che le "pene" che il vicario imperiale della Marca rimetteva anche a Raniero *Bulgarelli* nel settembre 1250, quindi tre mesi prima del decesso dell'imperatore, erano state comminate *specialiter ob causam rebellionis*. E

²² Ivi, n. 6 p. 13.

tale ribellione aveva comportato per Raniero la perdita della sua parte del Castello di Fossato, per cui se ne deduce che il detto Raniero era membro della stessa coordinazione politica antifedericiana cui apparteneva anche il comune di Perugia. E perché, *last but not least*, il comune di Gubbio, in una fase in cui il partito filoimperiale cui esso apparteneva²³ era in grave crisi per la morte improvvisa ed inaspettata dello Svevo, aveva deciso di prestarsi ad una così grave provocazione nei confronti del comune di Perugia, proprio nel momento in cui esso si accingeva a regolare i conti con le città “ghibelline”, in primo luogo con Foligno, ma poi anche con Todi?

A questi interrogativi non è possibile trovare risposte che dissipino tutti i dubbi che essi sollevano. Si può solo ipotizzare che la città di Sant’Ubaldo abbia fatto affidamento proprio sulla circostanza che i Perugini erano impegnati su altri fronti, o che quanto meno si prevedeva che lo fossero, per colpirli alle spalle attentando in tal modo alla loro politica di potenza in direzione dei porti dell’Adriatico, con l’illusoria speranza di una loro accettazione del fatto compiuto. Questo disegno strategico, probabilmente formulato in un primo momento solo come astratta possibilità, si sarebbe venuto concretizzando in conseguenza di una esplicita istanza espressa da parte dei signori di Fossato i quali, per motivi a noi ignoti, si sarebbero trovati in gravi difficoltà economiche e quindi non avrebbero avuto altra via per venirne fuori se non disfarsi del loro Castello eponimo con la giurisdizione, i possessi fondiari e i dipendenti servili. La grossa cifra di 4000 libbre ottenuta dai venditori sarebbe dunque stata commisurata ad una esposizione debitoria veramente molto pesante, così pesante che questo sacrificio non dovette essere sufficiente. Infatti tre anni dopo (1254) Ugolinuccio *Raynerii Bulgarelli, nobilis castri Fabriani*, insieme a Francesco *d. Guarnerii* anche lui nobile fabrianese, alienava al comune marchigiano *totum podium castri Collamati*, insieme agli *homines* posseduti in loco e più in generale in tutto il territorio di Fabriano; e ciò per il prezzo di 150 libbre ravennati e anconitane²⁴.

A prescindere comunque dalla validità o meno di questa ipotesi interpretativa, rimane il fatto che il comune di Perugia, lungi dal rassegnarsi ad una simile decurtazione del proprio *districtus*, non tardò molto a prendersi la sua rivincita, e questa volta stroncando definitivamente ogni residua velleità eugubina di riprendersi Fossato: infatti, piegata Foligno nel

²³ Cfr. G. Casagrande, *Gubbio nel Duecento*, in *Santità femminile nel Duecento. Sperandia patrona di Cingoli*, atti del Convegno di studi (Cingoli, 23-24 ottobre 1999), a cura di G. Avarucci, Ancona, Edizioni di Studia Picena, 2001 (Fonti e studi, n. 9), pp. 99-100.

²⁴ *Il Libro Rosso del comune di Fabriano*, n. 111 pp. 189-191.

1253²⁵ e domata Todi nel 1257²⁶, si rivolse contro Gubbio scatenandole addosso tutta la potenza militare di cui disponeva e ponendo anche sul piatto della bilancia il pieno sostegno di papa Alessandro IV, il quale giunse al punto di decretare la decadenza del comune eugubino dal dominio del suo comitato, che passò a Perugia, la quale ne godette i redditi per vari anni²⁷. Il conflitto si concluse con la totale disfatta della città ubaldina, che dovette subire l'onta di un pesantissimo trattato di pace denominato "Lodo Valcelli" dal nome di Tiberio di Rainaldo *de Valcellis* di Città di Castello, arbitro designato dal comune di Perugia. E ovviamente tra le condizioni imposte vi fu anche la restituzione del Castello di Fossato, che da allora in poi rimase sempre sotto lo stretto controllo del comune umbro, il quale vi avrebbe inviato periodicamente il suo podestà.

Sembra tuttavia che gli ormai ex signori del Castello appenninico, che forse avevano stabilito il loro domicilio a Gubbio²⁸, non si rassegnassero ad essere definitivamente defenestrati dal loro antico retaggio: infatti nel 1266 il Consiglio speciale e generale perugino si occupava ripetutamente degli atti di violenza compiuti da costoro contro gli abitanti del Castello²⁹. E, dato che la Dominante non dovette lasciare impunte tali prepotenze nei confronti della popolazione inerme, non rimase loro altro che cercare di ammansire le autorità comunali ricorrendo ai buoni uffici di un membro del lignaggio, senza dubbio assai influente ed autorevole. Si trattava di Enrico, abate dell'antico e potente monastero camaldolese di San Salvatore di Monte Acuto e figlio di Bernardino di Bulgarello³⁰: egli si presentò personalmente

²⁵ Cfr. Cfr. A. Bartoli Langeli, *I documenti sulla guerra tra Perugia e Foligno del 1253-54*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», LXIX (1972), 2, pp. 1-44.

²⁶ Cfr. S. Tiberini, *I conti di Montemarte: vicende e orientamenti di un lignaggio orvietano, dalle origini alla fine del secolo XIV*, in corso di edizione.

²⁷ Su questa durissima guerra si vedano P. Cenci, *Le relazioni tra Gubbio e Perugia nel periodo comunale*, in «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria», XIII (1907), pp. 549-558; Casagrande, *Gubbio nel Duecento*, pp. 102-104, 115-118.

²⁸ Ne costituirebbe un indizio il fatto che, nel 1260, Iacopuccio di Bulgarello *de Foxato* prometteva al podestà di Gubbio di custodire per sei mesi il Castello di Metola (Sezione di Archivio di Stato di Gubbio, *Fondo Armanni*, 2 XV 3). Ciò potrebbe significare che costui, e quindi anche la sua famiglia, fossero divenuti *cives eugubini* e, in quanto tali, abilitati a ricoprire incarichi di carattere pubblico.

²⁹ Archivio di Stato di Perugia, *Comune di Perugia, Consigli e riformanze*, n. 6, cc. 87r-88r, 100rv, 112v-113r, 118v.

³⁰ L'appartenenza di questo ecclesiastico al lignaggio fossatano è certificata anche da un atto di donazione del 1271 in cui *domnus* Enrico, abate del monastero di S. Salvatore di Monte Acuto, è qualificato come *filius q. domini Bernardini de Fossato* (Ivi, *San Salvatore di Monte Acuto e Monte Corona*, 1, c. 64v).

nel 1269 al consiglio dei consoli dei mercanti della città di Perugia *et quorundam aliorum sapientium virorum eiusdem civitatis*, riunito in solenne consesso nella chiesa di San Severo, prendendo la parola allo scopo di perorare la causa dei suoi consanguinei³¹. La proposta che il venerabile prelado, sicuramente imbeccato dai parenti, presentò al comune di Perugia consisteva in due richieste: o che si concedesse ai suoi *fratres carnales qui dicuntur de Fossato* di godere dei possessi fondiari *que habent et habere solent et debentur in pertinentiis castri de Fossato*, facendosi anche cittadini perugini e venendo ad abitare in città e *tamquam cives facere et sustinere onera et servitia comunis et civitatis Perusii sicut alii cives, dum modo permictetur eos tenere et possidere predictas res tamquam debet*; oppure che il comune di Perugia, in cambio degli antichi possessi fossatani della stirpe, elargisse ai membri di essa altre terre di stima equivalente, o almeno il valente in denaro di esse. Il tutto con la premessa che il detto comune sarebbe stato moralmente tenuto ad aderire a tali richieste *cum hoc iustitia suadeat*, vale a dire in quanto esse erano suggerite dal senso di equità che si presumeva avrebbe dovuto ispirare le azioni di qualsiasi pubblico potere. Nonostante la genericità e l'indeterminatezza delle motivazioni fornite, le autorità cittadine non respinsero l'istanza dei postulanti tuttavia, seguendo una prassi del resto usuale nella elaborazione di molte delle delibere consiliari, rinviarono ogni decisione in merito ad una commissione composta dal capitano del popolo, dagli stessi consoli dei mercanti e da altri *sapientes* scelti dal detto capitano. Tale commissione avrebbe dovuto *inquirere, providere et tractare...cum predicto d. abbate et eius fratribus de Fossato super emptione predictarum terrarum et rerum*, riferendo poi i risultati della trattativa *in consilio sapientium et alibi*, secondo quanto ad essa sarebbe parso opportuno. E pare che, sia pure in tempi medio-lunghi, la cosa sia stata presa a cuore da chi di dovere, ma non nei termini che i *Bulgarelli* avevano suggerito: infatti nel 1273.

Il consiglio speciale e generale perugino deliberava di accettare la proposta dei *domini olim de Fossato* di acquistare *terras, possessiones, bona et res et iurisdictiones* che avevano a Fossato per 1600 libbre *et quod rebanpniantur*, vale a dire che fosse revocata la condanna al bando che era stata loro comminata, probabilmente in seguito agli atti di violenza di cui sopra si è detto³². Le operazioni di reintegro dei detti signori nel pieno possesso dei loro beni fondiari appaiono essere concluse nel 1275, quando il citato consiglio deliberava il pagamento dell'onorario del notaio Branduccio

³¹ Ivi, *Comune di Perugia, Consigli e riformanze*, n. 6, cc. 271v-272v.

³² Ivi, n. 7, c. 87r.

Iacobi, per aver stilato gli atti relativi alla confinazione delle proprietà vendute dal comune ai *domini* di Fossato³³. Come si può dunque constatare, a costoro fu accordato il recupero del loro patrimonio avito, ma a titolo oneroso e non gratuito, come invece essi avevano chiesto interponendo l'autorità dell'abate Enrico. Non solo ma furono loro negati la *civilitas* perugina e il diritto di abitare sia a Perugia che a Fossato, come recita la relativa norma contenuta nello statuto perugino del 1279, il più antico che ci sia stato conservato: *Domini et familie dominorum qui retinuerunt olim castrum Fossati contra comune Perusii cives et habitatores Perusii esse non valeant ullo modo nec habitatores esse valeant dicti castrum*³⁴.


Dopodiché dei *Bulgarelli* di Fossato si perdono completamente le tracce, e questo uscire dalla scena della storia non lasciando dietro di sé alcuna impronta della loro presenza costituisce forse una metafora ed una esemplificazione del destino di tanta parte di quei soggetti signorili, soprattutto laici, che a partire dalla fine del secolo XI si vennero enucleando in modo tumultuoso all'interno del tessuto sociale, sull'onda della crescita demografica ed economica e dell'evoluzione politica che ebbero come esito il pieno sviluppo, tra XIII e XIV secolo, della civiltà medievale. Cresciuti sullo stesso humus che avrebbe fornito alimento alla crescita rigogliosa dell'esperienza politica del comune urbano essi, a differenza di quest'ultimo che aveva dietro di sé l'ininterrotta tradizione plurimillenaria della civiltà cittadina, non poterono affondare più di tanto le loro radici in un terreno in cui andavano affollandosi potentati troppo più grandi di loro (città, grandi signorie ecclesiastiche, nascenti soggetti politici regionali e sovraregionali...). Dovettero quindi inevitabilmente soccombere e lasciare campo libero a quelle forze che avrebbero plasmato a loro immagine i secoli futuri. Tuttavia non va misconosciuto il ruolo avuto da questo proliferare del potere locale nella ricolonizzazione agricola del territorio ed in particolare nella fondazione e nello sviluppo di una nuova rete insediativa nelle campagne, dopo la depressione demografica dell'alto medioevo. Ciò attraverso l'impianto di numerosi nuclei castrali che, fungendo da poli di attrazione per le masse dei rustici, avrebbero costituito spesso ex novo quei distretti castellani che in vari casi avrebbero fornito la base di partenza per l'opera di "riconquista" del comitato da parte del nascente comune cittadino. Insomma anche i *domini loci*, nel loro piccolo, avrebbero lavorato per il futuro.

³³ Ivi, n. 2, c. 97v.

³⁴ *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli e A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 (Fonti per la storia dell'Umbria, n. 22), I, p. 366.

Bulgarelli di Fossato

Albero genealogico



DIBATTITO

I Bulgarelli di Fossato appartengono o no alla famiglia dei Conti di Marsciano? Raniero di Bulgarello da Fossato non è il Podestà di Perugia nel 1251. Il ruolo delle donne nell'Alto Medioevo

Uno dei principali rompicapi sulla misteriosa comparsa dei Bulgarelli a Fossato sono le origini familiari.

In particolare la domanda è: appartengano o meno alla Famiglia dei Conti di Marsciano, come sostiene la storiografia tradizionale degli eruditi?

Non è una questione semplicemente accademica, perché la risposta in un senso o nell'altro influenzerebbe il giudizio sulla validità e la credibilità di queste fonti, già messe pesantemente in discussione per i sospetti di falso. Uno dei capitoli di questa discussa ricostruzione storica riguarda l'identificazione del Podestà di Perugia del 1251 fra il conte Raniero di Bulgarello e Raniero di Bulgarello fossatano.

Il tema, sollevato nel dibattito del convegno, ha avuto una risposta inequivocabile, fino a prova contraria: il conte Raniero di Bulgarello, Podestà di Perugia nel 1251, non è il Raniero di Bulgarello di Fossato. Si tratta di una semplice omonimia.

Pubblichiamo lo stralcio del dibattito che riguarda l'argomento.

Giuseppina Bonerba. Quello che è emerso con sicurezza dai diversi interventi è che "Bulgarelli" fosse un cognome molto diffuso. Sembra comunque che i Bulgarelli che compaiono nella storia di Fossato non siano quelli di Marsciano e questo mi sembra essere uno dei punti fissi emersi dal convegno.

Ottavio Giombetti. Io faccio l'avvocato del diavolo: manca la prova provata...

Attilio Bartoli Langeli. Raniero di Bulgarello, conte di Marsciano, (Raniero di Fossato si chiama *dominus*) è podestà di Perugia dal maggio del 1250 al 30 aprile 1251. Contemporaneamente nel marzo 1251 un Raniero di Bulgarello vende il Castello di Fossato a Gubbio. Non è possibile... punto.

Gabriele Giombetti. Io non sono uno storico. Ho fatto solamente delle ricerche per aiutare Ottavio Giombetti. Mi è venuta una curiosità. A Gubbio, su un documento, è uscita fuori una certa donna Severina, mi sembra moglie

di Raniero di Bulgarello. Chiedo: come si chiamava la moglie del podestà di Perugia? Io non l'ho trovato in nessuna parte della ricerca. Penso che in base al confronto fra il nome della moglie di Raniero di Bulgarello di Fossato ed il Podestà di Perugia si potrebbe avere un quadro più preciso. Se, per esempio, conoscessimo il nome della moglie del Podestà di Perugia ed il nome delle mogli fossero gli stessi, si potrebbe trarre una conclusione. Altrimenti vi sarebbe una conclusione diversa. Raniero anche poteva essere diverso dal Podestà di Perugia, ma la moglie no. Se anche questa avesse lo stesso nome... Io il nome della moglie di Raniero, Podestà di Perugia, non l'ho mai trovato: chiedo a voi se conoscete il suo nome.

Attilio Bartoli Langeli. Perché interviene la moglie Aduina, dopo la vendita fatta dal marito e dal cognato? Perché evidentemente c'erano dei beni dotali che necessitavano del consenso della moglie, ma solo della moglie di uno dei due; non ricordo se è di Raniero o no.

Il problema delle donne nella documentazione è grosso, naturalmente. Il 90 per cento della documentazione è di genere maschile: i titolari del diritto sono loro. Le donne religiose stanno sempre nella documentazione quando si tratta del monastero x o y: una monaca, la congregazione intera delle monache, la badessa... Sono persone che, come tali in quanto costituenti una comunità, figurano nella documentazione.

Figurano soltanto quando sono mogli interessate dal contratto del marito su beni dotali propri. Capito?

Il marito si approfittava della dote della moglie, ma non poteva. A volte doveva restare intatta durante il matrimonio, perché "solutum matrimonium", nello scioglimento del matrimonio, la moglie doveva mantenerla tutta intera e invece il marito stava lì che dice: mi servono 'sti soldi. Prestameli, poi te li ridò. E la moglie acconsentiva e allora alla fine del contratto x, serviva il consenso della moglie.

La donna inoltre interviene nella documentazione in due altri casi: uno se vedova e tutrice dei figli. Appena i figli raggiungevano la maturità, o anche prima, lei li affidava ad un tutore oppure se manteneva lei la tutela. La tutela decadeva quando il marito è premorto e quindi può disporre liberamente dei beni dotali o non dotali.

Questa è più o meno la situazione generica, che vi volevo raccontare. Quindi che voi sapete, il nome della moglie del Podestà?

Il podestà doveva essere forestiero, veniva ingaggiato per stare un anno a caldeggiare una città. Per esempio un milanese veniva ingaggiato da Gubbio. E che si portava la moglie? Vietato assolutamente. Si portava i notai, si portava i giudici..., ma donne niente.

Giuseppina Bonerba. Invece però, se ho capito bene, loro erano lì per vendere il Castello di Fossato, ed è presente anche la moglie. Quindi è possibile che il Castello sia stato acquisito come dote di questa donna, che magari può essere una discendente...

Sandro Tiberini. E no perché un uomo questo Castello l'aveva acquisito 70 anni prima. Quindi questa signora probabilmente non c'era...

Giuseppina Bonerba. Comunque è rara la presenza delle donne negli atti, quindi se lei c'era vuol dire che in qualche modo è una figura importante, su cui dovremmo riflettere.

DOCUMENTI

Questa sezione è composta da *due parti*.

Nella *prima parte* si stampano i registi dei documenti raccolti da Sandro Tiberini sotto la voce Bulgarelli di Fossato nel suo Repertorio delle famiglie e dei gruppi signorili nel perugino e nell'eugubino tra XI e XIII secolo, leggibile online, per merito della Deputazione di storia patria per l'Umbria, all'indirizzo (www.dspu.it/images/tiberini/schede-familiari/b/schede-familiari-b.htm#12). Alcune schede sono state aggiunte, altre migliorate dallo stesso Tiberini.

Le schede registi dei documenti pubblicati nella seconda parte sono sostituite da semplici voci di rinvio.

Nella *seconda parte* “trascrizioni” si pubblicano i 5 documenti duecenteschi relativi ai Bulgarelli e al loro Castello, Fossato, nella fase post signorile, quando i ‘signori dei luoghi’, i domini loci, furono costretti a fare i conti con la pressante potenza delle città.

Prima parte
Regesti
a cura di Sandro Tiberini

In questa sede è contenuto il quadro completo delle fonti riferibili con certezza ai *Bulgarelli* signori del Castello di Fossato, compendiate in regesti tratti, con l'eccezione dei docc. 2, 3 e 17, da S. Tiberini *Repertorio delle famiglie e dei gruppi signorili nel Perugino e nell' Eugubino, tra XI e XIII secolo (con un saggio introduttivo)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2006 (ed. in e-book, www.dspu.it, pubblicazioni). Tali regesti intendono costituire un complemento all'edizione critica di alcuni documenti pubblicati da Attilio Bartoli in appendice al presente volume; ad essa si rimanderà ogni volta che a questi atti si farà riferimento.

1

1155. Si parla di **un Bulgarello di Fossato** tra gli aderenti ad una coalizione su cui Gubbio riportò una vittoria in quell'anno (Alfieri, p. 19).

2

1165. Il figlio di Rodolfo *Chiavelli* si impegna in caso di lite con la *casata Bugacta Bugacti* circa le corti di Atticio e di Santa Croce a chiedere l'arbitrato a una persona **de casa Bulgarelli**; in caso di lite con la *casata Bulgarelli* a una persona *de casa Bulgarelli* (Libro Rosso, p. 102).

3

1170. **Bulgarellu** è tra i testimoni di un atto riguardante i *Chiavelli* (Libro Rosso, p. 103).

4

1179(?). **Bulgarello Attonis Anselmi** sottomette al comune di Gubbio il Castello di Fossato e la sua curia *et specialiter montanearum et passadiis [così] largitatem* (Ved. Appendice Bartoli Langeli, doc. 1).

5

1202. **Bulgarello de Fossato** [*de Fosso*, nella sottoscrizione notarile], e Albertino, che stipula *pro se et fratre*, dichiarano *fecisse [se] cives Assisii* e promettono di essere *perpetuales cives*, di tenere *castrum Serpiliani* per il comune assisano e di far pace e guerra a tutti i nemici di esso. Bulgarello per proprio conto eccettua da questo obbligo gli Eugubini [*salvo sagramento...cum Eugubinatis*] e promette di non chiedere agli Assisani più di un denaro a salma *pro passipedium*; lo stesso si impegna anche a dare

100 libre *in aquisto in civitate Asisii vel comitatus* (ASCA, M1, c. 1v. Fortini, III, p. 553).

6

1208. Nella sommissione di Gualdo a Perugia, si stabilisce tra l'altro che *de guerra Bulgarelli dabimus* [i Perugini] *vobis* [ai Gualdesi] *adiutorium et consilium, salvo quod, si volueritis esse ad nostrum preceptum, possimus eum [Bulgarellum] recipere* (CDP, p. 98).

7

1208. **Bulgarello de Bulgarellis de Fossato e i suoi figli Rainerio e Bernardino** sottomettono il Castello di Fossato con le sue pertinenze al comune di Perugia (Ved. Appendice Bartoli Langeli, doc. 2).

8

1213. **Bulgarello [di Fossato]** e *Iacobus* rilasciano quietanza al comune di Assisi per il *servitium* da loro reso, *tamquam Albertinus et Simon fecerunt* (ASCA, M1, c. 3v. Fortini, III pp. 581-582).

9

1214. Quintavalle *Fantonis* e suo figlio Raino danno in pegno a **Rainerio Bulgarelli**, stipulante anche per il padre **Bulgarello**, i loro possessi nel contado di Nocera *in curte Caterii*, in garanzia di un debito di 20 l. (S. Mariano, XVI 23).

10

1226. **Rainerio e Bernardino Bulgarelli** sono tra i testimoni all'atto di sommissione al comune di Fabriano dei signori di Rocca d'Appennino; inoltre Rainerio risulta investito di funzione arbitrale in una controversia riguardante un manso, di cui si parla nel documento; il medesimo, insieme a d. Guarino di Oddo, si assume l'onere di far sì che Trasmondo, fratello minore di due dei *domini* attori, ratifichi il patto una volta raggiunta l'età legale (Libro Rosso, pp. 119-122, 125, 127, 129, 193, 194-195).

11

1235. **D. Bernardino olim Bolgarelli** dona *inter vivos* a *Petrus Beneveniatis* un campo della sua terra posto *iuxta plebem Sancte Felicitatis*; la donazione viene effettuata *quia* [il donatore] *confitetur se recepisse a dicto Petro bonum et idoneum servitium* (Gualdo Tadino preunitario, 1, perg.n. 27 [ex 23]).

1235 [ma *ante* 1202]. In una raccolta di deposizioni recepite da Alatrino, rettore pontificio del ducato di Spoleto, nell'ambito di una inchiesta volta a verificare i diritti della Curia romana nel comitato eugubino, Ugolino *Gelfoni*, riferendosi a fatti relativi alla reggenza di Corrado di Urslingen, vicario imperiale nel ducato di Spoleto, afferma che **Bulgarello de Fossato** era stato tra i fideiussori offerti dal detto Corrado a Guelfone, padre di Ugolino, e ad Armanno per un debito di 200 libbre lucchesi in garanzia del quale era stato ceduto ai creditori metà del *castrum* di Monte S. Ippolito. Inoltre, nella successiva deposizione di d. Suppolino *de Serra*, si afferma che il Castello di Fossato era tra i luoghi che il vicario imperiale Corrado di Urslingen *tenebat tamquam dominus* (*Liber Censuum*, p. 544).

1250. Il conte Gualterio di Palearia, vicario generale dell'impero nella Marca, nel riconoscere i diritti e i possessi, gli statuti e gli ordinamenti del comune di Fabriano, dispone anche:
di rimettere a **d. Rainerio Bulgarelli**, oltre che a Zaccaria *d. Petri Simonis*, dei signori di Rocca d'Appennino, e a Deotesalve di Simone, tutti e tre *castellani Fabriani*, le pene, in modo che *dominus Rainerius supradictus tam per dominum imperatorem quam per vicarium Ducatus in possessionem reducatur partis sue castri Fossati; de robaria facta hominibus de Fabriano per Bernardinum Bulgarelli de Fossato et suos complices et fautores*, di fornire allo stesso comune tutto l'appoggio affinché il furto sia emendato; in caso contrario, si dà licenza ai Fabrianesi di rivalersi sui beni di Bernardino (*Libro Rosso*, p. 13).

1251. **Rainerio Bulgarelli**, insieme ai figli **Iacopuccio, Ugolinuccio e Trasmunduccio**, e suo fratello **Bernardino**, con la moglie **Aiguina** e i figli **Rainerio, Bulgaruccio e Favarone**, vendono al comune di Gubbio per 4000 l. il Castello di Fossato, col dominio e la giurisdizione sul Castello medesimo e sulla sua curia, con molti *homines* e i loro mansi e tenimenti (sono elencati 92 capifamiglia e 129 altre persone), e con tutte le loro proprietà site all'interno dei confini specificati (Ved. Appendice Bartoli Langeli, doc. 3).

1251. **D. Rainerio Bulgarelli** è tra i testimoni ad un atto di procura stipulato dal comune di Gubbio (*SASG, Libro Rosso*, c. 20v).

1254. **Ugulinuccio Raynerii Bulgarelli**, *nobilis castri Fabriani*, insieme a Franco *d. Guarnerii*, anche lui nobile di Fabriano, vende al detto comune *totum podium castri Collamati...cum omnibus munitiombus castri predicti*, eccetto le case e le *platee usque in zilium ripe*, insieme a *omnes et singulos homines quos ipsi seu alter eorum...habent et tenent in districtu et curia Fabriani* ed ai loro diritti *in proventibus et introytibus comunis*: ciò al prezzo di 150 libbre di denari ravennati e anconetani. Il giorno successivo, **Valsiverina, madre di Ugulinuccio**, insieme a Riccafina, madre di Franco, rinuncia ad ogni diritto vantato sui beni di Collamato (Libro Rosso, pp. 189-191).

1259. Risulta che **Bulgaruccio q.d. Ranerii Bolgarelli**, *civis perusinus*, era podestà di Città di Castello, quando venne pronunciato il lodo che pose fine al conflitto tra Perugia e Gubbio (Ved. Appendice Bartoli Langeli, doc. 4)
N.B.: è dubbio che costui faccia parte della famiglia dei signori di Fossato, sia perché non compare nel documento del 1251 tra i figli di Raniero di Bulgarello, sia perché non risulta che qualcuno dei membri della famiglia sia stato mai insignito della cittadinanza perugina.

1260. **Iacopuccio di Bulgarello de Foxato** promette al podestà di Gubbio di custodire per sei mesi il Castello di Metola; tra i suoi fideiussori, *d. Tiverio d. Ugonis*, *d. Benencasa Bentevolii*, *d. Pietro Suppolini*, *d. Buzone*, *d. Guido Armanni*, *d. Iacobus Mariani* (SASG, Archivio Armanni, 2 XV 3).

1266. Il Consiglio speciale e generale perugino si occupa ripetutamente degli atti di violenza compiuti dai **signori di Fossato** contro gli abitanti del Castello (Riformanze 6, cc. 87r-88r, 100rv, 112v-113r, 118v).

1269. *Coadunato consilio consulum mercatorum civitatis Perusii et quorundam aliorum sapientium virorum eiusdem civitatis in ecclesia S. Severi de Perusii [così]...venit d. abbas S. Salvatoris [spazio bianco per il nome, si tratta comunque di Enrico] dicens et postulans cum hoc iustitia suadeat quod per comune Perusii permittatur et concedatur fratribus suis carnalibus qui dicuntur de Fossato quiete et pacifice habere et tenere vel possidere possessiones et terras et molendina et res, territoria et podere quas et que habent et habere solent et debentur in pertinentiis castri de Fossato, et quod erant parati venire ad habitandum in civitate Perusii et*

*tamquam cives facere et sustinere onera et servitia comunis et civitatis Perusii sicut alii cives, dum modo permictetur eos tenere et possidere predictas res tamquam debet, aut quod per comune Perusii eis detur in cambium et permutationem alias terras et possessiones, secundum quod ius esset habendas et possidendas quiete, aut saltem quod res predictas per comune Perusii ab eisdem fratribus emeretur et eisdem solutio fietur de rebus predictis, cum sint parati res predictas vendere comuni Perusii. Si delibera all'unanimità che il capitano del popolo, con i consoli dei mercanti e i *sapientes* che vorrà scegliere, debba *inquirere, providere et tractare...cum predicto d. abbate et eius fratribus de Fossato super emptione predictarum terrarum et rerum*, riferendo poi i risultati della trattativa *in consilio sapientium et alibi*, secondo quanto gli sembrerà opportuno (Riformanze 6, cc. 271v-272v).*

21

1271. Amatuccio di Angelo di Simone di Perugia dona *inter vivos* a **d. Enrico, abate** di S. Salvatore di Monte Acuto e figlio del q.d. Bernardino *de Fossato*, ricevente per sè e per Foscardo *d. Iohannis de Arsenae*, suo *cognatus*, tutti i diritti, cedutigli da Foscardo, sui beni che furono del q. **Bulgaruccio d. Bernardini de Fossato**, nella curia del detto Castello, *ex iure sibi Foscardo cesso a Favarone d. Bernardini, quod ius habuit cessum a Bolgarutio predicto...* (Monte Acuto 1, c. 64v).

22

1273. Il Consiglio speciale e generale delibera di accettare la proposta dei **domini olim de Fossato** di acquistare *terras, possessiones, bona et res et iurisdictiones* che hanno a Fossato per 1600 l. *et quod rebanpniantur* (Riformanze 7, c. 87r).

23

1275. Il Consiglio speciale e generale delibera il pagamento dell'onorario del notaio Branduccio *Iacobi*, per gli atti *que fecit confinium terrarum castris Fossati*, acquistate dal comune dai *domini* di Fossato (Riformanze 2, c. 97v).

24

1279. **Domini et familie dominorum qui retinuerunt olim castrum Fossati contra comune Perusii cives et habitatores Perusii esse non valeant ullo modo nec habitatores esse valeant dicti castris** (Statuti 1, I, p. 366).

1282. **Iacopuccio d. Rainerii Burgarelli de Fossato** depone nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso dal rettore pontificio del ducato di Spoleto contro il comune di Gualdo Tadino, riguardo al diritto di designazione del podestà e degli altri ufficiali del Castello. Iacopuccio, tra le altre cose dichiara *quod olim d. Rainerius pater eius...fuit potestas castri Gualdi...per duas vices et quod ipse testis fuit cum eo quando preerat regimini dicti castri per ipsas duas vices, set electioni ipsius non interfuit*; sostiene inoltre di aver partecipato più volte *a tempore XLV annorum et plus* all'elezione del podestà del luogo, effettuata tramite *electores in arengo*, ed afferma di avere sessanta anni *et plus*. La duplice podesteria di **Rainerio Burgarelli** viene anche ricordata da altri testi, senza tuttavia indicazioni cronologiche precise su quando essa si sarebbe svolta (Gualdo Tadino preunitario, 2, perg. n. 1).

Legenda

Alfieri = A. Alfieri, *Fossato di Vico. Memorie storiche*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1900.

AS PG = Archivio di Stato di Perugia

ASCA = Archivio storico del comune di Assisi.

CDP = A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983 (I) - 1985 (II) -1991 (III, indici) (Fonti per la storia dell'Umbria, nn.15, 17, 19).

Gualdo Tadino preunitario = Archivio storico del comune di Gualdo Tadino, Archivio preunitario.

Liber censuum: Le Liber censuum de l'Église Romaine, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, Paris, Fontemoing & C., 1910 (Bibliothèque de l'École Française d'Athènes et de Rome, II serie, s. n.).

Libro Rosso = *Il Libro Rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. Maiarelli, Fabriano, Deputazione di storia patria per le Marche, 1998 (Fonti per la storia delle Marche, n. s. II, 1-2).

Monte Acuto 1 = AS PG, *Monte Corona e Monte Acuto, Miscellanea*, n. 1.

Riformanze = AS PG, *Comune di Perugia, Consigli e riformanze*

S. Mariano = Archivio capitolare di S. Mariano di Gubbio, *Pergamene*.

SASG = Sezione di Archivio di Stato di Gubbio.

Statuti 1 = *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli e A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 (Fonti per la storia dell'Umbria, n. 22).

Seconda parte

Trascrizioni

a cura di Attilio Bartoli Langelì

I signori di Fossato se la giocarono ora con Gubbio ora con Perugia. Infatti, vediamo i documenti. Nel 1179 Bulgarello di Attone di Anselmo sottomette se stesso e il Castello al comune di Gubbio: documento 1. Nel 1208 Bulgarello de Bulgarellis de Fossato, insieme coi figli Raniero e Bernardino, sottomette se stesso e il Castello al comune di Perugia: documento 2. Nel 1251, morto il padre, Raniero e Bernardino, con mogli e figli, vendono Fossato al comune di Gubbio per una somma enorme: documento 3. Nel 1259 la politica del doppio binario non è più possibile, perché Perugia e Gubbio arrivano alla resa dei conti definitiva (si fa per dire, nulla di definitivo nei rapporti tra i comuni). Vince Perugia. La sua vittoria su Gubbio è sanzionata dall'arbitrato di Città di Castello, che in quel periodo obbedisce a Perugia. L'arbitrato ha tra i suoi risultati la semplice annessione alla città vincente del Castello di Fossato (documento 4), che viene subito eseguita con la formale presa di possesso da parte del rappresentante di Perugia (documento 5). I Bulgarelli avevano sgomberato il terreno con la vendita del 1251, e ciò in quest'ultima fase non sono nemmeno nominati. Ma c'è uno di loro che vi partecipa: è Borgaruccio figlio di Raniero Bulgarelli (in realtà nel documento del 1251 egli figura come figlio di Bernardino), come podestà di Città di Castello.

Tutti e cinque i documenti erano già pubblicati, da Pio Cenci nel 1915 (doc. 1), dal sottoscritto nel primo volume del Codice diplomatico del Comune di Perugia nel 1983 (doc. 2), da Alessandro Alfieri nel 1900 (doc. 3), dal sottoscritto infine nella sua tesi di laurea nel 1969 (docc. 4 e 5). Le cure attuali hanno sensibilmente migliorato quattro delle cinque edizioni. Già questo sarebbe un buon risultato; le traduzioni, poi, ampliano sperabilmente i destinatari dell'operazione, che è e deve essere un'operazione erudita. Aver raccolto insieme i cinque documenti, poi, potrebbe aiutare a risolvere annose questioni. Quella, per esempio, del rapporto tra i Bulgarelli di Fossato e i Bulgarelli di Marsciano. Una pietra d'inciampo della storiografia fossatana che sarebbe bene eliminare una volta per tutte.

Basti una sola considerazione. Il 18 marzo 1251 coloro che vendono Fossato a Gubbio sono Raniero e Bernardino Bulgarelli o di Bulgarello: sono, ovviamente, i Bulgarelli di Fossato (anche se accasati a Fabriano), qualificati domini. Contemporaneamente, per la precisione dal 1° maggio 1250 al 30 aprile 1251, è podestà di Perugia il comes Raniero Bulgarelli o di Bulgarello (numerosi sono gli atti da lui compiuti in quella veste): appartiene alla schiatta dei Bulgarelli conti di Marsciano. A parte il fatto che

i Bulgarelli di Fossato non hanno mai avuto il titolo comitale, è bizzarro anche solo immaginare che il podestà di Perugia chieda il permesso al consiglio comunale di recarsi a Gubbio per un affare di famiglia. Basta questa elementare considerazione per fare pulizia. Ma si sa come va la storiografia, almeno quella che cresce su se stessa. E c'è da temere che le future storie di Fossato, e pure le future storie di Marsciano, continuino a spender pagine per discutere quell'antica idea.

Nota ai testi

Le trascrizioni dei testi originali, in latino, seguono le norme e le consuetudini che si sono affermate nella pratica degli studiosi della documentazione medievale. Sono segnate le barre per i passaggi di riga, meno che nel nr. 4, che è dato in estratti. *Le parti protocollari delle copie sono stampate in corpo minore.*

Le traduzioni in italiano rispettano alla lettera il testo latino, testo che in questo modo può essere 'capito' dal lettore volenteroso; ciò significa riprodurre la complicazione e prolissità tipiche del latino notarile. In altre parole, si è preferita questa fedeltà alla riduzione a un italiano scorrevole e semplice. Si avverte però che (a) i verbi dispositivi, quando nei documenti originali siano al tempo perfetto, sono resi al tempo presente; (b) dominus, che dovrebbe esser tradotto "signore", lo si rende con l'abbreviazione "d." per non banalizzare la parola; domina è resa con d.na; invece domini plurale è tradotto "signori".

1. Sottomissione di Bulgarello a Gubbio

[1187] novembre 30, Gubbio,
in Sancto Mariano

Bulgarello di Attone di Anselmo stipula con Armanno *Çasmundine* console e rettore del comune e città di Gubbio, ricevente per sé e per il medesimo comune e città, le seguenti condizioni, secondo quanto è stato scritto dal notaio Benedetto (documento perduto): dà, concede e sottomette a Gubbio se stesso, i suoi eredi e il suo Castello di Fossato, compresa la curia, giurisdizione e distretto di esso, nonché tutti i suoi beni e specialmente le montagne e il passo; promette di fare pace e guerra con il comune; si costituisce possessore precario dei beni alienati fino all'immissione in possesso; riceve in cambio la promessa della difesa e del mantenimento a servizio e onore del comune; il tutto sotto pena di 500 lire di denari lucchesi.

Originale: Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Gubbio, *Diplomatico*, b. 1 nr. 3: foglio di cm 13×38, linee di scrittura 35 (Foto 1).

Sulla camicia esterna, nota del sec. XIX: «Bulgarello Bulgarelli nel 1187 sommette se stesso e il suo Castello di Fossato al Comune di Gubbio - *da conservarsi gelosamente*».

La scrittura del testo è una tipica minuscola notarile del XII secolo, ben leggibile e abbastanza corretta. Nella grafia si notano segni di complemento che tagliano in basso le aste di S e P, senza funzione abbreviativa; talune A con vistoso allungamento in alto del secondo tratto, anch'esso tagliato; il segno di ET di foggia particolare. Il *signum* del notaio è una stella a cinque punte sorretta da una sorta di gambo e sormontata da una croce latina inchiostata e rinforzata.

Edizioni, regesti, citazioni: Ughelli, p. 90; Alfieri, p. 19 (con data 1187); Cenci, p. 362 (con data 1181); Casagrande, pp. 41-42 (con data 1179); Tiberini, scheda nr. 12.2 (con data 1181).

I dati cronologici espressi nella datazione non concordano:

- 1) il millesimo di Cristo indicato è il 1187;
- 2) l'indizione indicata è la 12^a, mentre all'anno 1187 dovrebbe corrispondere l'indizione 5^a (o 6^a, vedi subito oltre). L'indizione 12^a corrisponde, in quel torno di tempo, ai millesimi 1179 e 1194. Poiché ci si trova nel mese di novembre si deve contemplare l'ipotesi che sia usato lo stile bizantino (con inizio al 1° settembre), con conseguente arretramento ai millesimi 1178 e, rispettivamente, 1193;
- 3) il tempo del pontificato fa riferimento a un papa Innocenzo. Dovendosi escludere trattarsi del papa Innocenzo III (1198-1216), poiché la scrittura rinvia senz'altro a un tempo precedente, deve trattarsi dell'antipapa che si attribuì il nome di Innocenzo, Lando da Sezze, nominato il 29 marzo del 1179 e deposto nel gennaio del 1180.

Pertanto, i casi sono tre: (a) se si dà fiducia al millesimo, 1187; (b) se si dà fiducia all'indizione, 1178/79 o 1193/94; (c) se si dà fiducia al tempo dell'antipapa Innocenzo III, 1179.

Si aggiunga che, come ormai acclarato dagli studi, per i notai dei secoli XI-XII occorre dar credito all'indizione, in quanto elemento consolidato di datazione e sempre riportato nella *rogatio*, e non al millesimo, un'indicazione il più delle volte casuale e improvvisata.

Con il che è chiaro il perché della datazione da noi proposta, 1179. Con ciò si esclude anche l'ipotesi dell'indizione bizantina: s'intende usata l'indizione 'romana' (con inizio al 25 dicembre).

Foto 1
 Sottomissione di
 Bulgarello a Gubbio nel 1179(?)
 Atto del Notaio
 Petrus Gubbio, Sezione
 di Archivio di Stato,
 Archivio storico
 del Comune di Gubbio,
 Diplomatico, b. 1 nr. 3

In nomine xpi amen. Anno eiusdem ordo
 remissi lxxxvii. indictione duo decima. xpi in
 nocenti pace. dictum Gubbio die ultimo
 et hora mensis nouembri. Et ego quidem in
 hi nate Bulgarelly dictum in soloni per me meos
 et heredes et p[er] eos illos et ex me descendit et
 descendit sunt. de racione et subiecta tibi ar
 mano g[ra]mudine et of[er]sul te reo[rum] corp[us] et ciuita
 te Gubbio me et meos heredes et castri me
 um fossati et de fossato similit[er] et el curiam iurisdic
 tionem et districtum et etiam usulem admirabile
 largitatem omnia meos heredes et p[er] eos et p[er] te
 mouerunt et p[er] passadum largitatem p[ro]ut te p[ro]ua
 atur cuius. Et facere guerram et pacem p[ro]ut
 te p[ro]ut Gubbio et p[er] eos in meos et quos ualue
 ritur que omnia p[ro]ut me te tuo i[ur]a noie et p[ro]a
 no tan p[ro]ut et p[er] eos Gubbio possit et de
 ip[s]a Gubbio fore p[ro]ut p[ro]ut p[ro]ut et uia
 totitate. que p[ro]ut in Gubbio in p[ro]ut et de
 p[ro]ut et p[ro]ut p[ro]ut te de p[ro]ut et p[ro]ut p[ro]ut
 michi p[ro]ut p[ro]ut amurata eius Gubbio et p[ro]ut
 communita iuualit me meos et heredes et similit[er]
 et defendere et p[ro]ut et castellum meum et
 meos heredes et p[ro]ut p[ro]ut te bonam manentibus
 et defendere licet septem rep[er]itur tunc h[ab]et manent
 benedicta notari. et her omnia et p[ro]ut et p[ro]ut
 ra sunt septem p[ro]ut de et p[ro]ut et p[ro]ut
 dico anno rectori p[ro]ut p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut
 bui sollemp[n]iter p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut
 nite omnia p[ro]ut et p[ro]ut. quingentis lib[er]at
 lacens et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut
 tractu etiam si p[ro]ut p[ro]ut soluta. h[ab]et h[ab]et h[ab]et
 ano. p[ro]ut p[ro]ut mag[ist]ro tibi redulfo et p[ro]ut et p[ro]ut
 et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut
 ip[s]is et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut et p[ro]ut

TRASCRIZIONE

✠ In nomine Christi, amen. Anno eiusdem millesimo | centesimo LXXXVII, indictione duodecima, tempore In|nocentii pape. Actum Eugubii, die ultimo | et hora mensis novenbris. Ego quidem in | Dei nomine Bulgarellus Actonis Anselmi per me meos|que heredes et per omnes illos qui ex me de|scenderent et | de|scensuri sunt do et concedo et submitto tibi Ar|manno Çasmundine qui es consul et rector communis et civita|tis Eugubii me et meos heredes et castrum me|um Fossati vel de Fossato similiter et eius curiam, iurisdic|tionem et districtum et etiam usualem et dominabilem | largitatem omnium meorum bonorum et rerum et specialiter | montanearum et passadii largitatem pro vobis et pro ve|stris civibus; et facere guerram et pacem pro vobis | et pro communi Eugubii omnibus vestris inimicis et quos volue|ritis. Que omnia constituo me et tuo vel vestro nomine et preca|rio tam pro vobis quam pro communi Eugubii possidere donec | ipsorum corporalem acceperitis possessionem et vestra auc|toritate. Que quidem omnia et singula suprascripta ideo | promisi et promicto, fatio et do, pro eo quod tu promisisti | michi pro te et pro tota communantia communis Eugubii et ipsa | communantia iuvabitis me meosque heredes similiter | et defendetis et consiliabitis et castellum meum et | meos nomine ad vestri servitium et honorem manutenebitis | et defendetis, sicuti scriptum reperitur totum hoc ma|nu Benedicti notarii. Et hec omnia que superius dic|ta sunt, scripta et promissa do et promitto tibi supra|dicto Armanno rectori pro

TRADUZIONE

Nel nome di Cristo, amen. Nell'anno di lui mille e cento 87, indizione dodicesima, al tempo di Innocenzo papa. Fatto a Gubbio, nell'ultimo giorno e ora del mese di novembre. Dunque nel nome di Dio io Bulgarello di Attone di Anselmo per me e per i miei eredi e per tutti coloro che da me discendessero e discenderanno do e concedo e sottometto a te Armanno di Zasmundina, che sei console e rettore del comune e città di Gubbio, me e i miei eredi e il mio Castello di Fossato e la sua curia, giurisdizione e distretto, e anche l'usuale e allodiale totalità dei miei beni e cose e specialmente la totalità delle montagne e del passo, a vantaggio vostro e dei vostri cittadini; e (prometto) di fare guerra e pace per voi e per il comune di Gubbio a tutti i vostri nemici <e> che vorrete. Tutte queste cose costituisco che io le possieda <e> a tuo ovvero vostro nome <e> precario tanto per voi quanto per il comune di Gubbio fino a quando non ne riceverete il possesso corporale <e> di vostra iniziativa. Le quali cose tutte e singole soprascritte per questo ho promesso e prometto, faccio e do, perché tu mi hai promesso, per te e per tutta la comunanza del comune di Gubbio, (che tu) e la medesima comunanza aiuterete, e similmente difenderete e consiglierete me e i miei eredi, e manterrete e difenderete il mio Castello e i miei eredi al di voi servizio e onore, così come tutto ciò si ritrova scritto di mano di Benedetto notaio. E tutte le cose che sopra sono state dette, scritte e promesse do e prometto a te suddetto Armanno rettore, solennemente stipulante per il detto

predicto communi et civitate Eugu|bii
sollempniter stipulanti et promitto non
contra facere vel ve|nire omnibus
predictis sub pena quingentarum
librarum | lucensium et dampna et
expensas reficere, rato manente
con|tractu etiam si pena fuerit soluta.
Hacta sunt hec in Sancto Mari|ano,
presentibus Frederico magistri Bambi,
Rodulfo Tebaldi et Salinguerra Petri.
ET Petrus notarius predictis interfuit et,
de | ipsis a partibus rogatus, ea scripsit
et publicavit.
(SN)

*comune e città di Gubbio, e prometto di
non fare o venire contro tutte le cose
predette sotto pena di 500 lire di lucchesi,
e di risarcire i danni e le spese, fermo
restando il (presente) contratto anche se
la pena fosse stata versata.
Sono state fatte queste cose in San
Mariano, presenti Frederico di maestro
Bambo, Rodulfo di Tebaldo e
Salinguerra di Pietro.
E Pietro notaio ha assistito alle
predette cose e, delle stesse richiesto
dalle parti, le ha scritte e pubblicate.
(SEGNO DEL NOTAIO)*

2. Sottomissione di Bulgarello a Perugia

1208 settembre 3, Perugia,
in arengo seu contione communis

Bulgarello de Bulgarellis da Fossato, insieme coi figli Raniero e Bernardino, sottomette il Castello di Fossato con le sue pertinenze ai consoli (in numero di dieci) e al camerario della città di Perugia, riceventi per il comune; i quali, con la volontà dell'arengo, promettono di difenderli (salvo che dalla Chiesa romana) e di garantirli come comitatensi, e di tenere in buono stato detto Castello, concedendo loro di risiedervi e di percepirne i frutti.

Copia autentica del 1259 ca. di mano del notaio Bonagura: Perugia, Archivio di Stato, Pergamene, nr. 1290 (già Archivio storico del Comune di Perugia, *Diplomatico*, XXV3): foglio di cm 20×38, testo in 26 righe più 16 per le parti protocollari della copia; note tergalì «scriptura Fossate (*così*)» e «scribenda» (due mani del XII sec.); regesto del 1341 con sigla nr. La stesura va assegnata all'anno 1259, quando lo stesso Bonagura scrisse gli atti della nuova presa di possesso di Fossato da parte di Perugia (vedi oltre). **Foto 2.**

Altra copia autentica del 1261 ca. di mano del notaio Andrea: Perugia, Archivio di Stato, già Archivio storico del Comune di Perugia,

Somm. 2, c. 70 rv.

Edizione: *Codice diplomatico*, I, pp. 101-104. Regesto: Tiberini, scheda 12.5.

TRASCRIZIONE

Hoc est exemplum trassumptum et exemplatum ab orriginali auctentico instrumento scripto manu Boni notarii, tenor cuius talis est:

In nomine Domini, amen. Anno Domini MCC octavo, indictione XI, mense septembris, die III intrante, Innocentio papa tertio presidente et Imperio vacante.

Ego quidem | Bulgarellus de Bulgarellis de Fossato insimul cum filiis meis Ranerio et Bernardino, ipsis presentibus et consentientibus, | do, trado, suppono et sumitto et obligo vobis Girardo Gislerii, Ranaldo, Bonocomiti, Munaldo, Gilio, Ugoni, Blandedeo, Benvenuto, Gualfredutio | et Iacobo consulibus civitatis Perussii et Andree camerario dicte civitatis, stipulantibus et recipientibus pro communi Perusino, castrum Fossati et curiam ipsius castri | cum hominibus, familiis et cum omnibus iuribus et actionibus ipsi castro et curie pertinentibus et cum silvis, pratis, pascuis, et pasturis: silicet ad coltam, datam, | hostem et parlamentum et albergora sicut habetis alia vestra castra vestri comitatus et districtus, et ad faciendum de dicto castro guerram et pacem | cui et quibus personis vobis placuerit. Et nec alicui deinceps inimicorum communis Perusii dabo auxilium nec consilium vel aliquod adiutorium, nec eos | in dicto castro receptabo donec in dicto castro stetero. Et dictum castrum pro communi Perusino et pro vobis stipulantibus pro communi dicto tenere et possidere promitto quousque vobis | et communi Perusino placuerit.

TRADUZIONE

Questa è una copia, transunta e copiata dall'istrumento originale autentico scritto di mano di Bono notaio, il cui testo è il seguente:

Nel nome del Signore, amen. Nell'anno del Signore 1208, indizione 11°, nel mese di settembre, il giorno 3 entrante, regnante il Papa Innocenzo III e vacante l'impero

Io dunque Bulgarello dei Bulgarelli da Fossato insieme con i miei figli Raniero e Bernardino, essi stessi presenti e consenzienti, do, consegno, sottopongo e sottometto e obbligo a voi Giraldo di Gislerio, Ranaldo, Bonconte, Monaldo, Gilio, Ugo, Blandedeo, Benvenuto, Gualfreduccio e Giacomo consoli della città di Perugia e ad Andrea camerario della detta città, che stipulano e ricevono per il comune di Perugia, il Castello di Fossato e la curia del medesimo Castello con gli homines (e rispettive famiglie) e con tutti i diritti ed azioni pertinenti ai medesimi Castello e curia e con le selve, prati, pascoli e pasture: (sottopongo) cioè per (prestare) la colta e la data, l'aiuto militare e politico e l'ospitalità così come avete gli altri vostri castelli del vostro comitato e distretto, e che il detto Castello faccia guerra e pace a chi ed a quali persone gli piacerà. E che d'ora in poi non darò a nessuno dei nemici del comune di Perugia ausilio né consiglio o alcun aiuto, né li ospiterò nel detto Castello finché starò in esso. E prometto di tenere e possedere il detto Castello per conto del comune di Perugia e di voi stipulanti per il detto comune, finché a voi ed al comune di Perugia piacerà.

Et nos Girardus Gislerii, Ranaldus, Bonconte, Munaldus, Gilius, Ugo, Blandedeo, Benvenutus, Gualfredutius et Iacobus | consules civitatis et Andreas camerarius, de voluntate totius arengi et contionis communis Perussii presentis et de facto partito et nemine contradicente, | recipimus pro communi Perusino dictum castrum Fossati et curiam ipsius castri et homines et familias et iurisdictiones ut supra dictum est. Et promittimus defendere | te et filios tuos et castrum et curiam, homines et familias et iurisdictiones ab omni persona et specialiter ab Eugubinis et ab omnibus aliis personis que | vobis et vestris heredibus offendere vellent, excepto ab Ecclesia Romana et a pastoribus ipsius Ecclesie; et tenebimus vos et tenemus imperpetuum pro nostris comitatensibus, faciendo vobis salvum equorum et omnia [que] nostris comitatensibus facimus. Et tenemus dictum castrum in bonum statum et in quo tenemus | castra nostri comitatus et districtus et in bonam consuetudinem. Et damus vobis licentiam et potestatem, silicet Bulgarello, Ranerio et Bernardino, stare, esse et habitare | in dicto castro omni tempore vos et vestri heredes pro communi Perusino et fructus percipere, salvis omnibus que superius continentur. Et hec omnia de voluntate | predicti arengi, ipsis hominibus omnibus presentibus et expressim consentientibus et nemine contradicente, promittimus tibi Bulgarello et filiis tuis, pro te, tuis et eorum | heredibus stipulant(i), hec omnia et singula tenere, attendere pro communi Perusino et non venire contra, sub pena mille marcharum boni et puri

E noi Giraldo di Gislerio, Ranaldo, Bonconte, Monaldo, Gilio, Ugo, Blandedeo, Benvenuto, Gualfreduccio e Giacomo consoli della città ed Andrea camerario di volontà di tutto l'arengo e concione del comune di Perugia presente e, fatta la votazione, senza alcun voto contrario, riceviamo per conto del comune di Perugia il detto Castello di Fossato e la curia del medesimo e gli homines e le famiglie e le giurisdizioni come detto sopra. E promettiamo di difendere te ed i tuoi figli ed il Castello e la curia, gli homines, le famiglie e le giurisdizioni da ogni persona e specialmente dagli Eugubini e da tutte le altre persone che volessero recare offesa a voi ed ai vostri eredi, salvo che dalla Chiesa Romana e dai pastori della medesima; e terremo e teniamo voi in perpetuo come nostri comitatensi, facendovi il risarcimento dei cavalli e tutte le cose che facciamo ai nostri comitatensi. E teniamo il detto Castello in buono stato e (nello stato) nel quale teniamo i castelli del nostro comitato e distretto ed in buona consuetudine. E diamo licenza e potestà a voi, cioè a Bulgarello, a Raniero e Bernardino, di stare, essere ed abitare nel detto Castello in ogni tempo, voi ed i vostri eredi, per conto del comune di Perugia e di percepire i frutti, fatte salve tutte le condizioni che sono contenute sopra. E tutte queste cose di volontà del predetto arengo, presenti tutti gli uomini stessi ed espressamente consenzienti e senza nessuno contrario, promettiamo a te Bulgarello ed ai tuoi figli, stipulante per te e per i tuoi e loro eredi, di mantenere ed osservare tutte e singole queste cose per conto del comune perugino e di non

argenti et obligatione | bonorum communis dicti; quam penam si contra aliquo tempore commune Perusii fecerit, vobis et vestris heredibus predictum commune soluturum promittimus, et pena soluta vel non | contractus iste sit firmus; et insuper iuramus ad sancta Dei evangelia corporaliter tacto libro predicta omnia perpetuo observare in anima communis Perusii.

Et ego | Bulgarellus insimul cum filiis meis dictis predicta omnia perpetuo tenere, attendere et non venire contra promitto, sub pena M marcharum boni et puri argenti | et obligatione meorum bonorum; quam penam si contra fecero aliquo tempore vobis pro communi Perusii solvere promitto, et pena soluta vel non contractus iste sit firmus; et insuper | in dicto arengo insimul cum dictis filiis meis iuro corporaliter tacto libro perpetuo observare.

(S) Hoc actum est in platea communis Perusii, in arengo seu contione dicti communis, coram domino Iacobo Francisci, Andrea Tiberii, Gualfredutio Tingnosi, Pero | Peri et omnibus hominibus de arengo.

Ego Bonus sacri imperialis Palatii notarius omnibus supradictis interfui et rogatus ea scripsi et complevi.

(SN) Et ego Bonagura imperiali auctoritate notarius predictum exemplum, auctoritate domini Filippi iudicis ord[i]narii interposita | in eo exemplando, ab originali autentico instrumento scripto manu publica Boni notarii transcripsi; et fideliter exemplando, | nichil addens vel minuens propter quod sensus seu tenor ipsius mutari possit, in hanc publicam formam reduxi, meum signum cum nomine | apponendo, exceptis signis

contravvenire, sotto pena di mille marche di buono e puro argento e sotto obbligazione dei beni del detto comune; se in alcun tempo il comune di Perugia contravvenisse promettiamo che il detto comune la verserà a voi ed ai vostri eredi, che sia o no versata la pena, questo contratto resti valido; in più giuriamo sui santi vangeli di Dio, toccando corporalmente il libro, nell'anima del comune di Perugia, di osservare in perpetuo tutte le dette cose.

Ed io Bulgarello insieme con i miei detti figli prometto di mantenere, osservare e non contravvenire in perpetuo a tutte le predette cose sotto pena di 1000 marche di buono e puro argento e sotto obbligazione dei miei beni, la qual pena, se contravverrò in alcun tempo prometto di versare a voi per conto del comune di Perugia che sia o no versata la pena, questo contratto resti valido; in più nel detto arengo insieme con i miei detti figli giuro, toccando corporalmente il libro di osservare in perpetuo.

(SEGNO DEI TESTIMONI) Fatto nella piazza del comune di Perugia, nell'arengo ovvero concione del detto comune di fronte a d. Giacomo di Francesco, Andrea di Tiberio, Gualfreduccio di Tignoso, Piero di Piero e a tutti gli uomini dell'arengo. Io Bono notaio del sacro imperiale Palazzo ho assistito a tutte le sopraddette cose e richiesto, le ho scritte ed autenticate.

(SEGNO DEL NOTAIO) Ed io Bonagura, notaio di autorità imperiale la predetta copia, essendo stata interposta l'autorizzazione di d. Filippo giudice ordinario a scriverla ho trascritto dall'originale autentico instrumento

Boni predicti que facere pretermisi.
(SN) Et ego Recabene auctoritate imperiali notarius in legendo et asscultando predictum exem|plum cum predicto Bonagura notario ab originali autentico instrumento scripto manu | Boni notarii interfui et, recte inveniens exemplatum, me testem subscripsi.

(SN) Et ego Franciscus apostolice Sedis notarius predictum instrumentum suptum et extractum ab orriginali instrumento scripto manu | Boni notarii memorati cum prelibato Bonagura notario legi et diligenter abscultavi; et, quia per eundem | Bonaguram notarium ipsum instrumentum inveni fideliter exemplatum, me testem subscripsi, singnum cum meo no|mine apponendo.

(SN) Et ego Ranerculus Iacopi apostolice Sedis auctoritate notarius predictum instrumentum sumptum et extractum ab orriginali | instrumento scripto manu Boni notarii memorati cum predicto Bonagura notario legi et diligem|pter abscultavi; et, quia per | eundem Bonaguram notarium ipsum instrumentum inveni fideliter exemplatum, et ideo me testem subscripsi cum meo singno | [et] nomine apponendo.

scritto dalla mano pubblica del notaio Bono; e trascrivendo fedelmente senza aggiungere né togliere nulla per cui il senso ovvero il tenore di esso possa esser alterato, l'ho realizzato in questo pubblica forma apponendo il mio segno con il mio nome salvi i segni del predetto Bono che ho tralasciato di riprodurre.

(SEGNO DEL NOTAIO) Ed io Recabene, notaio di autorità imperiale, sono intervenuto nel leggere e acoltare la predetta copia insieme col predetto Bonagura notaio dall'originale autentico instrumento scritto di mano di Bono notaio e, riscontrandolo correttamente trascritto, mi sono sottoscritto come teste.

(SEGNO DEL NOTAIO) Ed io Francesco, notaio della Sede apostolica, il predetto instrumento[instrumentum errore per exemplum] desunto ed estratto dall'originale instrumento scritto di mano di Bono notaio ricordato insieme con il prenomato Bonagura notaio ho letto e diligentemente ascoltato; e, poiché ho riscontrato che il detto instrumento è stato trascritto fedelmente dal medesimo Bonagura notaio, mi sono sottoscritto come teste, apponendo il segno col mio nome.

(SEGNO DEL NOTAIO) Ed io Ranercolo di Iacopo, notaio di autorità della Sede apostolica, il predetto instrumento [instrumentum errore come sopra] desunto ed estratto dall'originale instrumento scritto di mano di Bono notaio ricordato insieme con il predetto Bonagura notaio ho letto e diligentemente ascoltato; e, poiché ho riscontrato che il detto instrumento è stato trascritto fedelmente dal medesimo Bonagura notaio, <e> perciò mi sono sottoscritto come teste <con> il mio segno e nome apponendo.

3. Venditio” del Castello di Fossato a Gubbio

1251 marzo 18, Gubbio,
in ecclesia Sancti Mariani, in loco qui dicitur Paradiso

D. Rainerio *Bulgarelli*, insieme ai figli Iacopuccio, Ugolinuccio e Trasmunduccio, e suo fratello d. Bernardino, con la moglie Aiguina e i figli Rainerio, Bulgaruccio e Favarone, vendono al comune di Gubbio, in persona del sindaco Benincasa Bentevolii, per il prezzo, stabilito da una commissione di *arbitratores*, di 4.000 lire, il Castello di Fossato, con le loro proprietà site all'interno dei confini specificati, col dominio e la giurisdizione sul Castello medesimo e sulla sua curia, con molti *homines* e i loro mansi e tenimenti, per un totale di 92 capifamiglia e 129 loro parenti.

Sei originali:

- 1) not. Ventura Blasii - Perugia, Archivio di Stato, Pergamene, nr. 2519 (già Archivio storico del Comune di Perugia, *Diplomatico*, *XLI* 3): foglio di cm 29×57, linee di scrittura 53. **Foto 3.**
- 2) not. Bonaventura Andacondei - Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Gubbio, *Diplomatico*, IV 19: foglio di cm 42×59, linee di scrittura 48. **Foto 4.**
- 3) not. Sabbatinus - ivi, IV 20: foglio di cm 38×80, linee di scrittura 56. **Foto 5.**
- 4) not. Mercatus - ivi, IV 21: foglio di cm 28×46, linee di scrittura 62. **Foto 6.**
- 5) not. Paulus Herculani - Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Fondo Armanni, b. 240 XII, perg. nr. 6a: foglio di cm. 90×40, linee di scrittura 51(nel verso: *Instrumenta Fossati que sunt v*). **Foto 7.**
- 6) not. Ventura Blasii - ivi, perg. nr. 6b (pergamenaarrotolata insieme alla precedente): foglio di cm 84×40, linee di scrittura 63. **Foto 8.**

Varie copie autentiche, tra cui:

- 1) dall'originale 1: not. Paganellus Iacobi, 1261 - Perugia, Archivio di Stato, Pergamene, nr. 1316 (già Archivio storico del Comune di Perugia, *Diplomatico*, *XXV* 26b): foglio di cm 44×74, linee di scrittura 53; la copia è datata 9 giugno 1261 ed è collazionata dai notai Fuggolus, Bartolus e Nicholaus. **Foto 9.**
- 2) dall'originale 1: not. Bartholomeus Cuminati, 1287 - ivi, nr. 1315 (già Archivio storico del Comune di Perugia, *Diplomatico*, *XXV*26a): foglio di cm 42×74, linee di scrittura 64. **Foto 10.**
- 3) dall'originale 2: Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Gubbio, *Libro rosso*, cc. 22r-23v.

Il Libro rosso è il cartulario comunale di Gubbio, redatto dal notaio Petrus di autorità apostolica nel marzo-giugno 1262, al tempo del podestà Tiberius Ugonis. Si riproducono la prima e l'ultima pagina della copia (cc. 22r e 23v): nella prima (il documento inizia nel terzo inferiore), in alto, la rubrica «Instrumentum vendicionis

facte a dominis Rainerio et Bernardino Bolgarelli <de *annullato*> communi Eugubii de castro Fossati et eius curia»; nella seconda, in inchiostro nero, la dichiarazione della copia («Lectum et abscultatum fuit predictum exemplum...»), con data 7 giugno 1262, e la sottoscrizione del notaio «Petrus sacrosancte Romane Ecclesie auctoritate notarius». **Foto 11-12.**

Ed.: Alfieri, pp. 116-119. Reg.: Cenci, pp. 21-22 nr. 68; *Codice diplomatico*, pp. 696-697 nr. 22; Menichetti, p. 151; Tiberini, scheda1212.

Si trascrive l'originale 1 **Foto 3.**

TRASCRIZIONE

† In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, tempore domini Innocentii pape, Imperio vacante, die quartadecima mense martii exeunte, indictione nona, Eugubii. Quidem in Dei nomine domini Rainerius et Bernardinus Bulgarelli, domina Aiguina uxor domini Bernardini predicti, Iacoputus, Ugolinutius et Trasmundutius filii domini Ranerii predicti, Rainerius, Bulgarutius et Favarone filii domini Bernardini, unusquisque eorum principaliter et in sollidum vendiderunt, tradiderunt et concesserunt Benincase Bentevollii syndico communis Eugubii, vice et nomine communis Eugubii recipienti, castrum Fossati cum domibus, turribus et palatiis et omnibus et singulis | que super se seu intra se habent, pedagium, stradam, montaneam totam sitam infra fines infrascriptos, et omnes homines infrascriptos cum eorum mansis et tenimentis, que ipsi homines habent et tenent et habebant tempore compromisi facti inter ipsos et dictum syndicum nomine communis, cum omnibus | iuribus et actionibus eis in dictis hominibus et eorum mansis et tenimentis pertinentibus. Homines sunt isti:

1. Bonuscannius, Ventura et Iovagnolus filii Pelegrini
2. Iohannes Bernardi, Ventura et Iacobutus filii eius
3. Forte Bernardi Actolini, Scannius, Angnelutius et Bondi | filii eius
4. Guido Bernardi et Andreas filius eius

TRADUZIONE

† Nel nome di Cristo, amen. Nell'anno del Signore 1251, al tempo di d. Innocenzo papa, in vacanza dell'Impero, nel giorno 18 marzo (14° uscente), nell'indizione nona, in Gubbio. In verità nel nome di Dio i signori Raniero e Bernardino Bulgarello; d.na Aiguina, moglie del detto d. Bernardino; Iacopuccio, Ugolinuccio e Trasmunduccio, figli del detto d. Raniero; Raniero, Bulgaruccio e Favarone, figli di d. Bernardino: ciascuno di essi in prima persona e tutti insieme in solido vendono, trasferiscono e concedono a Benincasa di Bentivoglio sindaco del Comune di Gubbio, ricevente in vece ed in nome del Comune di Gubbio, il Castello di Fossato con le case, le torri ed i palazzi e tutte e ciascuna le cose che sono sopra e dentro il Castello, il pedaggio, la strada, la montagna tutta sita entro i confini infrascritti, e tutti gli uomini infrascritti con i loro mansi e tenimenti, che i medesimi hanno e tengono ed avevano al tempo del compromesso fatto tra i medesimi (venditori) ed il detto sindaco in nome del comune, con tutti i diritti e azioni ad essi spettanti sui detti uomini ed i loro mansi e tenimenti. Gli uomini sono questi:

1. Bonoscannio, Ventura e Giovagnolo, figli di Pellegrino;
2. Giovanni di Bernardo, Ventura e Iacopuccio, suoi figli;
3. Forte di Bernardo di Attolino, Scannio, Angeluccio e Buondi, suoi figli;
4. Guido di Bernardo ed Andrea suo figlio;

5. Nicola Rainutii
 6. Actutius Deotaiutis et Salvutius frater eius
 7. Guilielmus Acti Iohannis et Salvutius filius eius
 8. Accursolus Prasne, Iacobutius et quidam alius eius filius
 9. Saracinus Acti Iohannis, Deutalieva, Iunctolus, | Rainerius et Ugolinus eius filii
 10. Compannutius Acti Iohannis
 11. Gilius Martinelli et Paulutius eius filius
 12. Iohannes Martinelli, Benvegnate, Iunctolus, Buccolus, Ugolinus et Deustesalvi filii eius
 13. Iunctolus Frigerii, Buccolus et quidam alius eius filius
 14. Beneveniate Iohannis Tamcredi, Mantia et Valentinus filii eius
 15. Bonuscontrus Sopercli, Iohannes, Bonaventura, Benvenutus et quidam alius eius filii
 16. Mengurella Locterengi, Salimbene et Deotacomandus et quidam alius eius filii
 17. Moricus Blamke
 18. Meliorellus | Supercli et Bucarus, Salsantorus et Alevutius filii eius
 19. Iacobus Clare, Ventura et Fossatanus filii eius
 20. Compagnione Gualterii et Simonellus eius filius
 21. Ventura Santesis
 22. Moricus Rolamdi, Salvutius et Deutaiute filii eius
 23. filius Iohannis Vinerii
 24. Gocus Sabboli | et Bucarus filius eius
 25. Benevenias Rainutii Beffole et Mantia frater eius
 26. Mantia Saxxoli et quidam eius filius, Aiutolus, Benvegnutus, Nicola et Arcolanus eius nepotes ex Deutesalvi fratre suo

5. Nicola di Ranuccio;
 6. Attuccio di Diotaiuti e Salvuccio, suo fratello;
 7. Guglielmo di Atto di Giovanni e Salvuccio suo figlio;
 8. Accursolo Prasne, Iacopuccio e un altro suo figlio;
 9. Saracino di Atto di Giovanni, Diotalleva, Giuntolo, Raniero e Ugolino suoi figli;
 10. Compagnuccio di Atto di Giovanni;
 11. Gilio di Martinello e Paoluccio suo figlio;
 12. Giovanni di Martinello, Bevignate, Giuntolo, Buccolo, Ugolino e Diotisalvi figli suoi;
 13. Giuntolo di Frigerio, Buccolo e un altro suo figlio;
 14. Bevignate di Giovanni di Tancredi, Manciancia e Valentino figli suoi;
 15. Buonincontro di Soperchio, Giovanni, Bonaventura, Benvenuto e un altro, suoi figli;
 16. Mengurella di Lotterengo, Salimbene e Deotacomando e un altro, suoi figli;
 17. Morico di Bianca;
 18. Meliorello di Superchio e Bucaro, Salsantoro e Alevuccio figli suoi;
 19. Iacopo di Chiara, Ventura e Fossatano figli suoi;
 20. Compagnione di Gualtero e Simonello suo figlio;
 21. Ventura di Santese;
 22. Morico di Rolando, Salvuccio e Diotaiuti figli suoi;
 23. Filio di Giovanni di Vinerio;
 24. Goco di Sabbolo e Bucaro figlio suo;
 25. Benveniate di Ranuccio, di Beffola e Manciancia suo fratello;
 26. Manciancia di Sassolo e un suo figlio, Aiutolo, Benvenuto, Nicola e Arcolano suoi nepoti da Diotisalvi suo fratello;

27. Cresscolus Iohannis et Maffutius
 filius eius
 28. Companius Martinelli, | Petrutius,
 Iannes et Putius filii eius
 29. Bertarella Dominici
 30. Moricus Mariani et Mantia filius
 eius
 31. Thebaldus Alberti, Benvegnate,
 Averutius, Silvester, Iunctolus et
 Rainerius filii eius
 32. Guidolus Iuliane et Iacobutius eius
 filius
 33. Martignone de Camaione, Aiu|tolus
 et Deustesalvi filii eius
 34. Benvegnutus Brunçoli et Alesander
 filius eius, Nicolutius frater dicti
 Benvegnuti
 35. filie Morici Nonvollia
 36. Paulus Martini et Andreas filius
 eius
 37. Fossatanus Bonelucie et Nicola eius
 filius et Andreas frater dicti Fossatani |
 38. Benvegnutus Fossatani, Deutaiute
 et Iannes fratres dicti Fossatani
 39. magister Moricus Bernardi Thebaldi
 et filii, Santutia eius nepos
 40. Vitarella mulier filia Guidarelli
 Orlandi
 41. Amata Bone
 42. filii Rainaldi Berardi videlicet Vita,
 Iunctolus, | Agura et Pitriolus
 43. Rigolus Bernardi, Ventura,
 Iunctolus et Accurrimbonus eius filii
 44. Rainerius Bartoli, Bartolutius et
 Scannius filii eius
 45. Accursolus Andree et filius
 46. Albertus Guilielmi, Iunctolus et duo
 alii eius filii
 47. Benvegnutus Raini cum duobus |
 suis filiis
 48. Benvegnate Raini
 49. Bonus Petri
 50. Silvester Berardi

27. Crescolo di Giovanni e Maffuccio
 suo figlio;
 28. Compagno di Martinello, Petruccio,
 Giovanni e Puccio figli suoi;
 29. Bertarella di Domenico;
 30. Morico di Mariano e Mancian suo
 figlio;
 31. Tebaldo di Alberto, Bevignate,
 Averuccio, Silvestro, Giuntolo e
 Raniero figli suoi;
 32. Guidolo di Giuliana e Iacobuccio
 suo figlio;
 33. Martignone di Camaione, Aiutolo e
 Diotisalvi figli suoi;
 34. Benvenuto di Brunzolo e
 Alessandro figlio suo, Nicoluccio
 fratello del detto Benvenuto;
 35. le figlie di Morici Nonvoglia;
 36. Paolo di Martino e Andrea suo
 figlio;
 37. Fossatano di Bonalucia e Nicola
 suo figlio e Andrea fratello del detto
 Fossatano;
 38. Benvenuto di Fossatano, Diotaiuti e
 Giovanni fratelli del detto Fossatano;
 39. Maestro Morico di Bernardo, di
 Thebaldo e figli, Santuzia suo nepote;
 40. Vitarella, d.na, figlia di Guidarello
 Orlando;
 41 Amata di Bona;
 42. I figli di Rainaldo di Berardo, cioè
 Vita, Giuntolo, Agura e Petriolo;
 43. Rigolo di Bernardo, Ventura,
 Giuntolo e Accurrimbono figli suoi;
 44. Raniero di Bartolo, Bartoluccio e
 Scannio figli suoi;
 45. Accursolo di Andrea e figlio;
 46. Alberto di Guglielmo, Giuntolo e
 due altri suoi figli;
 47. Benvenuto di Raino con due suoi figli;
 48. Benvegnate di Raino;
 49. Bono di Pietro;
 50. Silvestro di Berardo;

51. Deustesalvi Acti, Putius et Salvutius eius filii
 52. Vicinus Benvegnuti et Cresscolus filius eius
 53. Moricus Venture et filius
 54. Salimbene Accursoli, Alevutius et quidam frater eius
 55. Petrus | Actoli et Bonaventura filius eius
 56. Brunectus Pepi et Bonamantia filius eius
 57. Berruere, Iunctolus et Ugolinutius Agurelli
 58. Salimbene, Petrus, Bonaventura et quidam alius filii Iohannis Benveni
 59. Iunctolus Mainardi
 60. Forçolus Mainardi
 61. Todinus Mainardi
 62. Actolus Boniçi
 63. Accursolus Beffole et | Iacobus filius eius
 64. Benvegnutus, Brunectus, Boniohannes et Phylputius filii dicti Benvegnuti filii Passcarelli
 65. Iohannes Rainutii
 66. Marcolus Petri et Rainaldutius filius eius
 67. Deustesalvi Rainerii et Bucarus filius eius
 68. Rainaldus Curbinus, Angnelutius et | Iunctolus filii eius
 69. Venturella Benvegnuti
 70. Aiutolus Guise, Brunectus, Ventura et Accursolus filii eius
 71. Simon Ymiçe, Bartolutius, Guardutius, Iunctolus et Bonus filii eius
 72. Iacobus Rainutii et Iohannes eius filius
 73. Fossatanus Leonard|di
 74. Bonaiuncta Ymiçe et Benvegnutus filius eius, Iunctolus et Salvutius eius nepotes
 75. Iacobus Ymiçe
 76. Bonuscompagnius de Ivaçço, Iunctolus et Angnelutius filii eius

51. Diotisalvi di Atto, Puccio e Salvuccio figli suoi;
 52. Vicino di Benvenuto e Crescolo suo figlio;
 53. Morico di Ventura e figlio;
 54. Salimbeni di Accursolo, Alevuccio e un suo fratello;
 55. Pietro di Attolo e Bonaventura suo figlio;
 56. Brunetto di Pepo e Bonamancia figlio suo;
 57. Berruere, Giuntolo e Ugolinuccio di Agurello;
 58. Salimbeni, Pietro, Bonaventura e un altro, figli di Giovanni Benveni;
 59. Giuntolo di Mainardo;
 60. Forzolo di Mainardo;
 61. Todino di Mainardo;
 62. Attolo di Bonizo;
 63. Accursolo di Beffola e Iacopo figlio suo;
 64. Benvenuto, Brunetto, Bongiovanni e Filippuccio figli del detto Benvenuto figlio di Pascarello;
 65. Giovanni di Ranuzio;
 66. Marcolo di Pietro e Rinalduccio figlio suo;
 67. Diotisalvi di Raniero e Bucaro figlio suo;
 68. Rinaldo Curbino, Angeluccio e Giuntolo figli suoi;
 69. Venturella di Benvegnuto;
 70. Aiutolo di Guisa, Brunetto, Ventura e Accursolo figli suoi;
 71. Simone di Imiza, Bartoluccio, Guarduccio, Giuntolo e Bono figli suoi;
 72. Iacopo di Ramuzio e Giovanni figlio suo;
 73. Fossatano di Leonardo;
 74. Bonaiunta di Imiza e Benvegnuto figlio suo, Giuntolo e Salvuccio suoi nepoti;
 75. Iacopo di Imiza;
 76. Buocompagno di Ivazzo, Giuntolo e Angeluccio figli suoi;

77. Iohannes Benedictoli, Ugolinus et Bencevenne filii eius
 78. Vellius Petri et Barone filius | eius
 79. Maffeus Rainerii et Iacobutius filius eius
 80. Ventura Rainerii
 81. Barone Petri Rodulfi
 82. Benignolus Petri Rodulfi
 83. Bonaora Gregorii, Tiverius et Iacobutius eius filii
 84. Ventura Benedictoli, Petrutius et Iacobutius eius filii
 85. Iovagno|lus Dominici
 86. Bartolus Kere et Angnelutius filius eius;
 87. Iunctolus Guidi, Franciscus et Latinus filii eius
 88. Benvegnate Marie, Angnelutius et Iunctolus filii eius
 89. Cortesonnus Guisle de Cupo et Francisscus filius eius
 90. Rainerius et Petius Phylippi
 91. Rustikellus Drude, Tintus et | Tardutius filii eius
 92. Bartholus et Ventura filii Morici Turrerii

et omnes alios homines quos ipsi habent et possident in curia et castro Fossati.

Item vendiderunt et tradiderunt et concesserunt dicto syndico vice et nomine communis Eugubii recipien|ti dominium et iurisdictionem totius castri Fossati et curie castri predicti, et omnes vineas et terras et possessiones eorum que ipsi vel alii pro eis habent et tenent infra istos fines, videlicet:
 a strada supra versus castrum;
 a pede strada que venit a pon|te Sancti Iannis et exsit ad trivium quod est in pede Fossati et vadit supra fontem Capudaque et exsit ad cavam de Catteççio;

77. Giovanni di Benedettolo, Ugolino e Bencivenne figli suoi;
78. Vellio di Pietro e Barone figlio suo;
79. Maffeo di Raniero e Iacopuccio figlio suo;
80. Ventura di Raniero;
81. Barone di Pietro di Rodolfo;
82. Benignolo di Pietro di Rodolfo;
83. Bonaora di Gregorio, Tiverio e Iacopuccio figli suoi;
84. Ventura di Benedettolo, Petruccio e Iacopuccio figli suoi;
85. Giovagnolo di Domenico;
86. Bartolodi Kera e Angeluccio figlio suo;
87. Giuntolo di Guido, Francesco e Latino figli suoi;
88. Benvegnate di Maria, Angeluccio e Giuntolo figli suoi;
89. Cortesonno di Guisla de Cupo e Francesco figlio suo;
90. Raniero e Peccio di Filippo;
91. Rustichello di Druda, Tinto e Tarduccio figli suoi;
92. Bartolo e Ventura figli di Morico di Turriero;

e tutti gli altri uomini che i medesimi (venditori) hanno e possiedono nella curia e Castello di Fossato.

*Inoltre vendono e trasferiscono e concedono al detto sindaco in vece ed in nome del comune di Gubbio il dominio e la giurisdizione della totalità il Castello di Fossato e la curia del medesimo Castello, e tutte le loro vigne e terre e possedimenti che essi stessi o altri per loro hanno e detengono all'interno di questi confini, cioè:
 in alto, la strada verso il Castello;
 in basso, la strada che viene da ponte di San Giovanni e sbocca al trivio che è al pie' di Fossato e va sopra il fonte di Capodacqua e finisce alla Cava di Categge;*

ab alio cava Cateççii que est in pede
castellaris Cateççii et vadit sursum per
quamdam | viam rectam versus
summitatem montium usque ad viam de
stercorata que est inter curiam
castellaris Cateççii et curiam dicti
castris Fossati, et exstenditur recta linea
versus summitatem montium usque ad
viam de stercorata | et exstenditur recta
linea versus summitatem montium
usque ad viam que dicitur Coltaverni, et
revertitur ex transverso;

a latere superiori versus occidentem
usque ad silvam de Clavellis qui sunt de
<fra> Fabriano, et exstenditur ad serram
de Rio|lis et vadit per rectam dictam
serram ad montem qui vocatur Mutulus
de Pignino (qui quidem Mutulus est
curie castris Fossati), et descendit ab
ipso Mutulo in fossatum Aquefrigide et
per ipsum fossatum versus castrum
Fossati usque | ad fluvium Riu regis, et
protenditur usque ad pontem Sancti
Iannis

(reservata domino Bernardino parte
quam habet in aquimolo et molemdino
sito in Riu regis post collem Urillii
iuxta Collaltum, et campum quod habet
iuxta Sanctum Martinum, | a duobus vie
a tertio Brunectus Pepi; reservatis
dominis supradictis omnibus eorum
terris et vineis que ipsi vel alii pro eis
habent et tenent a dicto campo usque ad
cavam Cateççii, a via superiori subtus
que vadit per costam supra Sanctum
Martinum et exsit per | directum ad
vineam domini Ranerii seu vignalem de
Palaçolo et exsit per directum ad cavam
de Cateççio; et omnibus aliis
possessionibus et manualibus que ipsi
vel alii pro eis habent et tenent subtus
dictam stradam que vadit supra fontem
Capud|aque. Et extra dictos fines salvis
communi hominibus venditis cum

da un lato (verso oriente), la Cava di
Categge, che è ai piedi del Castellare
di Categge e va in su per una via dritta
verso la sommità dei monti fino alla via
della stabbiera che è tra la curia del
castellare di Categge e la curia del
detto Castello di Fossato, e si distende
in linea retta verso la sommità dei
monti fino alla via della stabbiera e si
distende in linea retta verso la sommità
dei monti fino alla via che è detta di
Coltaverno e ritorna di trasverso;
verso occidente, dal lato superiore, fino
alla Selva dei Chiavelli che sono di
Fabriano ed arriva fino alla serra de
Riolis e va seguendo il crinale in linea
retta fino al monte che è detto Mutali
de Pignino, il quale Mutali è della
curia di Fossato, e discende dal
medesimo Mutali nel fossato di
Acquafredda e per lo stesso fossato
verso il Castello di Fossato fino al
fiume Rio del (Re) e si protende fino al
ponte di San Giovanni

(riservati a d. Bernardino la parte che
egli ha nell'acquimolo e mulino sito nel
Rio del Re [fosso Rigo] dopo il colle di
Uriglio nelle vicinanze di Collalto ed il
campo che ha presso San Martino,
(confinante) da due lati con la via ed al
terzo lato con Brunetto di Pepo; e
riservate ai signori sopraddetti tutte le
terre e vigne che essi o altri per loro
hanno e detengono dal detto campo
fino alla Cava di Categge – dalla via
superiore che scende per la costa sopra
San Martino e sbocca in linea retta alla
vigna di d. Raniero ovvero vignale di
Palazzolo e sbocca in linea retta alla
cava di Categge –, e tutte le altre
possessioni e manuali che essi o altri
per loro hanno o detengono sotto la
detta strada che va sopra il ponte di
Capodacqua. E fuori dei detti confini

eorum mansis et tenementis ut superius dictum est; et salvis dictis dominis omnibus possessionibus et terris detentis a supradictis hominibus vel ab aliquo eorum, de quibus dicti domini a duobus annis citra | reddutam habuerunt), et si qui alii sunt rerum venditarum confines.

Cum omnibus et singulis habitis super se seu intra se in integrum omnique iure ipsis competente. Ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto sindico nomine communis et ipsi communi placuerit perpetuo faciendum. Pro pretio exstimando et declarando ab arbitratoribus infrascriptis, videlicet a domino Petro Iacobi, domino Saxxone Ranerii, domino Saxxone Liasarii, domino Rainutio de Serra, domino Hermanno Laççari, Boniohanne Benincase, Bonacurso | Petri, Reculo Bonaiuncte, Rainerio Gratiani, Palmerio(?) Orlandoli, domino Iacobo Mariani et Ventura Blasii; de quo pretio confitentur et confessi fuerunt ipsis esse piene satisfactum ad eorum voluntatem, renuntiantes exceptioni non habiti et non soluti et satisfacti pretii | et omnibus aliis iuribus ipsis competentibus: quod fuit postea per predictos arbitratore declaratum quattuormille l(ibrarum). Et si ultra res vendite valent pretio memorato, dicto sindico nomine communis recipiemti dederunt et donaverunt iure | donationis pure et libere inter vivos, nullo iure ipsis venditoribus reservato sed in ipsum syndicum omnimodo traslato. Promittentes quod de ipsis rebus nulli ius dederunt nec cesserunt nec aliquis eorum; et si contra factum re|periretur, promiserunt dictum commune omnimodo indempne conservare omnibus eorum pingnoribus et expensis.

siano fatti salvi per il comune gli uomini venduti con i loro mansi e tenimenti come è stato detto sopra, e siano fatti salvi ai detti signori tutti i possedimenti e terre detenute dai suddetti uomini o da qualcuno di loro di cui essi hanno ricevuto da due anni a questa parte la rendita), e quali altri che siano i confini delle cose vendute.

Con tutte e singole le cose che queste hanno sopra e dentro, e con ogni diritto ad esse competente. (La vendita è fatta) al fine di avere, tenere e possedere e fare in perpetuo tutto ciò che piaccia al detto sindaco in nome del comune ed al medesimo comune.

Per il prezzo che dovrà essere stimato e dichiarato dagli arbitri infrascritti, cioè: (1) d. Pietro di Giacomo, (2) d. Sassone di Raniero, (3) d. Sassone di Liasaro, (4) d. Ranuccio di Serra, (5) d. Ermanno di Lazzaro, (6) Bongiovanni di Benincasa, (7) Bonacurso di Pietro, (8) Reculo di Bonaggiunta, (9) Raniero di Graziano, (10) Palmerio di Orlandolo, (11) d. Giacomo di Mariano e (12) Ventura di Biagio; del quale prezzo dichiarano e hanno dichiarato che è stato pienamente soddisfatto a loro volontà, rinunciando all'eccezione del prezzo non ricevuto e non versato e non soddisfatto e a tutti gli altri diritti loro competenti: il quale prezzo in seguito è dichiarato dai detti arbitri (nella misura di) 4.000 lire. E se le cose vendute valgono più del prezzo ricordato essi le danno e donano al detto sindaco, ricevente per il comune, a titolo di donazione pura e libera tra vivi, essendo ogni diritto relativo non riservato ai venditori ma trasferito totalmente allo stesso sindaco.

Promettendo che di queste cose non hanno, né essi né alcuno di essi, dato o

Constituentes pro ipso syndico nomine communis et ipso communi precario ipsas res possidere; deinceps dans et concedens ipsi sindaco nomine communis plenam | licentiam et liberam potestatem dictarum rerum intrandi et apreendi tenutam sua auctoritate qua hora voluerit, sine omni pena legis et constituti presentis et futuri; quarum rerum possessionem sibi nomine communis dare et tradere promiserunt liberam, vacuum, | absolutam ab omni persona et sine omni conditione; et possessionem quam commune habet de ipsis rebus sibi confirmavit.

Que igitur omnia et singula supradicta unusquisque eorum principaliter et in solidum facere, servare, attendere et non contra venire promiserunt, s(ilicet) | unusquisque eorum principaliter et in solidum per se et ipsorum heredes.

Renuntiantes nove constitutionis beneficio et epistole divi Adriani, et dicta domina beneficio senatusconsultus Veleani, a notario infrascripto certiorata de hoc iure quid sit et | sibi prestat.

Promiserunt dicto sindaco nomine communis recipiemti legitime defendere, guarentare et quietare iure et usu, in curia et extra omnique loco et contra omnes personas, eorum omnibus pingnoribus et expensis, sub pena dupli a dictis venditoribus dicto | sindaco solemniter promissa; qua soluta vel non contractus firmus permaneat.

Et insuper domina Santesis uxor Rainerii domini Bernardini, domina Ysabet uxor Bulgarutii domini Bernardini, domina Valseverina uxor domini Rai|nerii Bulgarelli, domina Schinota uxor Ugolintii domini Rainerii predictae venditioni et omnibus supradictis consenserunt, et promiserunt ipsam venditionem

ceduto alcun diritto a nessuno; e se risultasse che abbiano contravvenuto, promettono di conservare il detto comune totalmente indenne a tutti i loro pegni e spese.

Costituendo di possedere essi stessi le cose vendute a titolo precario per il detto sindaco e a nome del comune, d'ora in poi dando e concedendo al medesimo sindaco ed a nome del comune la piena licenza e libera potestà di entrare ed acquisire la tenuta delle dette cose a proprio arbitrio, a qualsiasi ora vorrà, senza alcuna pena di legge e statuto presente e futuro; e promettono di dare e consegnare a lui in nome del comune il possesso delle dette cose libero, sgombro, indipendente da ogni persona e senza (alcuna) condizione; e infine confermando a lui il possesso che il comune ha delle dette cose.

E tutte e singole le cose sopradette ciascuno di loro in prima persona ed in solido promettono di fare, serbare, rispettare e non contravvenire, ossia ognuno di loro in prima persona ed in solido, per sé e per i loro eredi.

Rinunciando essi al beneficio della nova constitutio e della epistola dell'imperatore Adriano, e la detta d.na (Aiguina) al beneficio del senatoconsulto Velleiano, essendo stata informata dal notaio infrascritto di questo diritto, che cosa sia e quale vantaggio le porti.

Promettono al detto sindaco ricevente a nome del comune di legittimamente difendere, garantire e quietare di diritto e di fatto, in tribunale e fuori, in ogni luogo e contro ogni persona, interamente a loro pegni e spese, sotto pena del doppio, dai detti venditori formalmente promessa al detto

firmam et ratam habere et non contra venire, nec adversus dictum | commune nomine et occasione rerum venditarum, eo quod dicte res ipsis essent pro eorum dotibus obligate, nullam litem vel questionem movere syndico dicto nomine communis et ipsi communi. Et promiserunt quod ius quod habuerunt in ipsis rebus | nulli dederunt nec cesserunt nec concesserunt; et si contra factum reperiretur promiserunt ipsum sindicum nomine communis indempnem conservare; s(ilicet) iura omnia et actiones que et quas habent in ipsis rebus sibi nomine communis dederunt et concesserunt. Promitemtes omnia | et singula supradicta facere, servare, attendere et in nullo contra venire aliqua causa vel occasione sub pena dupli ab ipsis ipsi sindaco solempniter promissa; qua soluta vel non contractus firmus permaneat. Renuntiantes dicte domine iuri | ypotecarum et omnibus aliis iuribus ipsis competentibus, certiorate a notario infrascripto de ipsis iuribus quid sint et ipsi presentent. Et predicta omnia et singula servare et non contra venire occasione minoris etatis aut quod ipsis essent | pro eorum dotibus obligate aut alia quallibet, ad sancta Dei evangelia corporali sacramento iuraverunt. Preterea domina Aiguina domini Bernardini uxor omnia et singula servare et non contra venire eo quod sibi essent res vendite pro ipsius dotibus obligate | aut alia qualibet, ad sancta Dei evangelia corporali sacramento iuravit. Item Ugolinutius, Trasmundutius domini Rainerii, Rainerius, Bulgarutius et Favarone domini Bernardini predictam venditionem et omnia et singula supradicta firma habere et non

sindaco; la quale pena sia versata o no, il contratto permanga fermo. E inoltre d.na Santese moglie di Raniero di d. Bernardino, d.na Ysabet moglie di Bulgaruccio di d. Bernardino, d.na Valseverina moglie di d. Raniero Bulgarelli, d.na Schinota moglie di Ugolinuccio di d. Raniero consentono alla detta vendita ed a tutte le cose suddette, e promettono di ritenere ferma ed approvata la vendita e di non contravvenire ad essa, né di muovere alcuna lite o questione al detto sindaco in nome del comune ed al medesimo comune a motivo ed occasione delle cose vendute, per la ragione che esse fossero obbligate a loro medesime per le rispettive doti. E promettono di non aver dato, ceduto né concesso a nessuno il diritto che esse ebbero su quelle cose; e, se si riscontrasse una inosservanza di ciò, promettono di serbare indenne lo stesso sindaco in nome del comune. Ossia danno e concedono a lui, ricevente in nome del comune, tutti i diritti ed azioni che esse hanno su quelle cose, promettendo di fare, serbare, ottemperare e non contravvenire a tutte e singole le suddette cose per alcun motivo od occasione, sotto pena del doppio, da esse formalmente promessa al medesimo sindaco; la quale pena fosse versata oppure no, il presente contratto permanga fermo. Rinunciando le dette donne al diritto d'ipoteca e a tutti gli altri diritti loro competenti, informate dal notaio infrascritto su questi diritti, che cosa siano e come siano a loro vantaggio. E giurano sui santi evangelii di Dio, materialmente toccandoli, di serbare tutte le predette cose e non contravvenire ad esse a motivo della minore età o del fatto che esse fossero

contra | venire occasione minoris etatis
vel minoris pretii aut non soluti et si
soluti non conversi in suam utilitatem
aut alia quallibet, ad sancta Dei
evangelia corporali sacramento
iuraverunt.

Actum est hoc in ecclesia Sancti
Mariani, in loco qui dicitur Paradisus,
presentibus domino Tiverio domini
Ugonis, domino Ugone Rainutii,
Petrutio domini Gabriellis, domino
Guidone Salvoli, Deotacurra | Rainerii,
Sabbatino Bernardi et domino Alberico
Guidonis testibus, et aliis pluribus ibi
presentibus.

(SN) Et ego Ventura Blasii, imperiali
auctoritate notarius, predictis omnibus
presens interfui, rogatus scripsi et
auctenticavi et meum signum apposui.

*obbligate per loro doti o per qualsiasi
altra ragione.*

*Inoltre d.na Aiguina moglie di d.
Bernardino giura sui santi evangeli di
Dio, materialmente toccandoli, di
serbare tutte le predette cose e non
contravvenire ad esse a motivo del fatto
che le cose vendute fossero a lei
obbligate per le sue doti o per qualsiasi
altra ragione.*

*Ancora Ugolinuccio (e) Trasmunduccio
di d. Raniero (e) Raniero, Bulgaruccio
e Favarone di d. Bernardino giurano
sui santi evangeli di Dio, materialmente
toccandoli, di tener ferma la detta
vendita e tutte e singole le cose
suddette, e di non contravvenire ad esse
a motivo della minore età o di un
prezzo inferiore al dovuto o non versato
oppure, se versato, non convertito a
loro utilità o per qualsiasi altra
ragione.*

*Tutto ciò si è svolto nella chiesa di San
Mariano, nel luogo che è chiamato
Paradiso, alla presenza dei testimoni d.
Tiverio di d. Ugo, d. Ugo di Ranuzio,
Petruccio di d. Gabriele, d. Guido di
Salvolo, Deutacurra di Raniero,
Sabatino di Bernardo e d. Alberico di
Guido, e di molti altri ivi presenti.
(SEGNO DEL NOTAIO) Ed io Ventura di
Biagio, notaio di autorità imperiale,
richiesto, sono stato presente a tutte le
suddette cose, ho scritto e autenticato, e
ho apposto il mio segno.*



I confini del Castello e della sua corte all'interno del Comune di Fossato. Ricostruzione da Google earth




Foto 5 "Venditio" del Castello di Fossato a Gubbio nel 1251
Atto del Notaio Sabbatinus, originale 3
Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Gubbio,
Diplomatico, iv20




Foto 7 "Venditio" del Castello di Fossato a Gubbio nel 1251
Atto del Notaio Paulus Herculani, originale 5
Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Fondo Armani, b. 240 XII, perg. nr. 6a





Foto 8 "Venditio" del Castello di Fossato a Gubbio nel 1251
Atto del Notaio Ventura Blasii, originale 6
Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Fondo Armani, b. 240 XII, perg. nr. 6b



Dna Sancia uxori dñi Ramery dñi Salsetrius bulgarij dñi bñadim dñi
 Alouenna uxori dñi Ramery bulgarelli dñi Felmeoci uxori uolomany dñi ramery
 p̄ter uenditionem a omibz q̄ singlis p̄ter p̄sentem p̄p̄m̄ quam uenditionem p̄sentem
 q̄nta h̄c ead̄ p̄ra uenit nec d̄p̄sus d̄icta ead̄ noū ul̄ occasioe res uolomany eo q̄
 ead̄ res ead̄ p̄ter d̄icta obligat nulla h̄c nec p̄nt moueri. Syndicus d̄o noū ead̄
 q̄nta ead̄ p̄p̄m̄ q̄ usq̄ q̄ fuerit ad̄ res nulli dederit nec cessit nec cessit. Et si
 p̄nt rep̄ter p̄p̄m̄ ip̄m̄ noū ead̄ uidep̄t op̄uare. Et uim om̄ia actiones q̄ equas
 h̄nt in ead̄ res. Si uic ead̄ redierit cessit p̄mittere om̄ia q̄ singula p̄p̄m̄
 d̄o facere attendere rob̄uare q̄nta om̄ uenit aliqua cā ul̄ occasione. Sub pena
 dupli ab̄p̄s d̄icta ip̄i Syndicus selem̄nt p̄missa qua soluta ul̄ n̄ otricus firmis p̄
 manet. Et uic ead̄ d̄o uic uic p̄p̄m̄ om̄ibz alijs uic ip̄i op̄erant ceteris d̄ictis
 uic q̄nta p̄ter ip̄i p̄ter om̄ia q̄ singla p̄uare q̄nta om̄ uenit occasione
 noū ead̄ aut q̄ ip̄i ead̄ p̄ter d̄icta obligat aut alia qualibet ad̄ p̄ter d̄icta
 cop̄iali p̄sentem iunuer p̄ter d̄icta arguat uic d̄o b̄nadi d̄o om̄ia q̄ singla
 uare q̄nta oia uenit eo q̄ sibi ead̄ res uendit p̄ ip̄i d̄icta obligat aut alia qualibet
 ad̄ p̄ter d̄icta cop̄iali p̄sentem uenit. Et arguat d̄o b̄nadi d̄o om̄ia q̄ singla
 ramery bulgareus p̄sentem d̄o b̄nadi p̄sentem uenditionem a om̄ia q̄ singla
 d̄o firmā h̄c ead̄ oia uenit occasione minis ead̄ ul̄ minis p̄ter aut n̄ soluti
 sibi p̄sentem n̄ q̄nta uenit utilitate aut alia qualibet ad̄ p̄ter d̄icta cop̄iali p̄sentem
 iunuer.

Actū est in ecclesia canonica s̄c̄ manani. inter qui dicitur p̄sentem d̄o tunc
 n̄ d̄o uic. d̄o uic p̄sentem p̄ter d̄o b̄nadi. d̄o b̄nadi saluoli
 uenditionem ramery Sabbarino b̄nadi. d̄o albrico gutrons ead̄ p̄nt ip̄i.

Et conuentionem aduocandi imp̄ialis aule not̄ h̄c in f̄u ut sup̄ legit not̄ d̄icti
 p̄pleu mead̄i singuor ap̄p̄m̄. q̄ sup̄ t̄p̄m̄. d̄o p̄sentem q̄ signauit.

Locum subsultem fuit p̄sentem exemplum cum originali in f̄u p̄ter manu p̄ter n̄
 imp̄alio om̄is eius. cum andr̄uo ramery. andr̄uo b̄nadi. b̄nadi b̄nadi.
 notans. Sub anno d̄ni. milles. ducent. sexagesimo s̄c̄o. ip̄i d̄o uic p̄ter. die s̄c̄o
 anno m̄s̄ junij. quinte iudicacionis.

Et ego petrus sac̄r s̄c̄ romane ecclesie auctoritate not̄ p̄ter exemplum ut d̄icti ei
 originali p̄ter manu p̄ter n̄. not̄ p̄ter q̄ facere not̄ s̄c̄ facit exemplum
 meum addens ul̄ minis q̄ p̄sentem ul̄ sua minis. d̄o mand̄ auct̄ nob̄is
 v̄n d̄ni Thibery p̄ter ead̄ p̄ter p̄ter.

A nonuic ip̄i. hoc est exemplum autem in f̄u p̄ter manu andr̄o not̄.
 tenor cuius est. Juno p̄ter a f̄u q̄ p̄ter ip̄i. h̄c d̄ni milles. ducent. sexagesimo s̄c̄o
 ip̄i d̄ni p̄ter p̄ter. h̄c d̄ni. imp̄alio iudicacionis. die m̄s̄ octobris. anno
 frederici frederici. Syndicus auct̄ s̄c̄ p̄ter. ead̄ p̄ter. not̄. uic d̄o ead̄
 plana uoluntate p̄ter q̄ uenit. p̄ stipulatione selem̄nt. d̄o b̄nadi p̄ter Syndicus

Foto 12 "Venditio" del Castello di Fossato a Gubbio nel 1251 *Cartulario comunale di Gubbio del Notaio Petrus, copia autentica 3, fine Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Gubbio, Libro rosso, c. 23v.*

4. Arbitrato di Città di Castello fra Gubbio e Perugia per il possesso del Castello di Fossato

1259 luglio 14, Città di Castello,
in ecclesia Sancti Floridi

Tiverio di Rainaldo de Valcellis, sindaco e procuratore di Città di Castello, ascoltate le petizioni delle due parti, pronuncia il lodo arbitrale per tutte le controversie vertenti fra i comuni di Perugia e di Gubbio, in persona dei rispettivi sindaci Guidalotto giudice e Tiberio di Ugo, in precedenza nominati dai rispettivi comuni.

Originale: Perugia, Archivio di Stato, Pergamene, nr. 2526 (già Archivio storico del Comune di Perugia, Diplomatico, *XLI* 10). Foglio di cm 57×88. Vari fori e abrasioni dovuti all'umidità e a rosicature; una grossa macchia di umidità nell'angolo inferiore destro. Scrittura (una bella cancelleresca) disposta su rigatura a secco, per un totale di 102 linee. Sul verso: di mano del XIV sec., in alto al centro: sigla *N*, «Laudum latum per Castellanos inter commune Perusii et commune Eugubii ex quo habetur Fossatum et alia»; sotto a questo, di mano del XIV sec., scrittura svanita per l'umidità; sotto a sinistra, di mano del XIII sec., «Precepta facta inter commune Eugubi et commune Perusii», e, di mano del XIV sec., «et carta cuiusdam [arbitratoris] de possessione Fossati» nonché «Instrumentum concor[di]e inter commune [Perusi]i et commune Eugubii». **Foto 13.**

Copie autentiche del 1260 ca.: Perugia, Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Perugia, *Sommissioni*, 1, cc.15r-21r e 25r-31r; *Sommissioni*, 2, cc.81r-87v.

Ed.: Bartoli Langeli, pp. 375-397, nr. 112.

Del lunghissimo documento si trascrivono soltanto, oltre alla cornice delle parti iniziale e finale, i brani relativi al Castello di Fossato, che fu uno dei punti di maggior frizione tra Perugia e Gubbio su cui si pronunciò l'arbitro di Città di Castello. Non a caso la questione del Castello di Fossato figura al primo posto sia nella petizione del rappresentante di Perugia sia nella pronuncia dell'arbitro.

Handwritten Latin text in a dense, medieval script, likely a legal or administrative document. The text is arranged in multiple columns across the page, with some lines indented. The parchment shows signs of age, including discoloration and a large hole on the right side. The script is a formal Gothic hand, typical of 13th-century Italian documents. The text appears to be a detailed record or agreement, possibly related to the arbitration mentioned in the caption.

Foto 13 Arbitrato di Città di Castello fra Gubbio e Perugia
per il possesso del Castello di Fossato
Perugia, Archivio di Stato, Pergamene, nr. 2526

ESTRATTI

† In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, indictione secunda, die lune quartodecimo intrantis mensis iulii, nullo imperante Romanorum imperatore, tempore tamen domi[n]i Alexandri pape quarti.

In nomine Domini, amen. Ad honorem omnipotentis Dei et gloriosesemper virginis Marie matris eiuset omnium sanctorum et sanctarum Dei; et veram pacem, concordiam et unitatem inter commune Perusii et commune Eugubii; et nomine utriusque civitatis.

Ego Tiverius domini Rai[nal]di de Valcellis iudex, syndicus electus et ordinatus per dominum Bolgarutium quondam Rainerii Bulgarelli, civem Perusinum, potestatem Civitatis Castelli, et dominum Blancum quondam Peri Todini de civitate Perusii, capitaneum populi dicte Civitatis Castelli, de voluntate maioris consilii civitatis predicte et per ipsum consilium, sicut apparet publico instrumento vel publicis instrumentis, ad laudandum, arbitrandum seu pronuntiandum inter commune Perusinum et commune Eugubinum superguerra, lite et discordia, questione ac questionibus vertentibus et que verti poterant inter communitates ipsarum civitatum, et de pace et concordia inter eos facienda; de quibus et super quibus et quarum occasione in me syndicum communis Civitatis Castelli, recipientem vice et nomine consilii et communis Civitatis Castelli, a domino Guidalotto iudice, syndico communis Per[us]sii, nomine et vice ipsius communis etpro ipso communi ex una parte, et a domino Tiberio domini Ugonis, syndico

+ *Nel nome di Cristo, amen. Nell'anno del Signore 1259, indizione seconda, lunedì 14 del mese di luglio, nessuno essendo al vertice dell'impero, al tempo di d. Alessandro papa IV. Nel nome del Signore. Amen. All'onore dell'onnipotente Dio e della gloriosa sempre vergine Maria, di lui madre, e di tutti i santi e le sante di Dio; ed alla vera pace concordia ed unità dal comune di Perugia ed al comune di Gubbio ed in nome dell'una e dell'altra città. Io Tiberio d. Rainaldo de Valcellis giudice, sindaco scelto e istituito da d. Bolgaruccio del fu Raniero Bulgarelli, cittadino di Perugia, podestà di Città di Castello, e da d. Bianco del fu Piero di Todino della città di Perugia, capitano del popolo di Città di Castello di volontà del maggior Consiglio della detta città, e dal medesimo Consiglio, come risulta da pubblico instrumento ovvero da pubblici instrumenti, per pronunciare lodo ovvero arbitrato tra il comune di Perugia ed il Comune di Gubbio circa la guerra, lite e la discordia, e circa la questione e le questioni vertenti e che possono vertere tra i comuni delle medesime città, al fine di comporre pace e concordia tra di loro; intorno alle quali e sulle quali e a motivo delle quali circostanze hanno fatto compromesso nella mia persona in quanto sindaco di Città di Castello, ricevente in nome del Consiglio e del comune di Città di Castello di Guidalotto giudice sindaco del comune di Perugia in nome e invece del medesimo comune e per lo stesso comune da una parte e d. Tiberio di Ugo,*

communis Eugubii, nomine et vice ipsius communis et pro ipso communi ex altera parte, exstitit compromissum tamquam in arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem, sicut apparet scriptum manu Longavite notarii, receptis petitionibus hinc inde porrectis, que quidem petitiones tales sunt:

sindaco del comune di Gubbio in nome ed in vece del medesimo comune e per lo stesso comune dall'altra, in quanto arbitratore e amicale compositore, come risulta scritto di mano di Longavita notaio, ricevute le petitioni esibite dall'una e dall'altra parte, le quali petitioni sono le seguenti:

Petizione del rappresentante di Perugia:

«In Christi nomine, amen. Dominus Guidalotus iudex, syndicus communis Perusii, nomine et vice communis et pro ipso communi, adsignat seu proponit et dicit coram domino Tiberio, sindaco communis Civitatis Castelli, nomine et vice communis et consilii Civitatis Castelli, ista infrascripta esse facienda et laudanda seu precipienda per commune et consilium Civitatis Castelli contra Eugubinos et commune Eugubii, sine mora et dilatione aliqua, cum desideret celeritatem et mora posset trahere periculum et odium generare: «in primis quod ipsi commune et homines Eugubini sine iuxta et rationabili causa[in] iniuriam et non modicum contemptum Perusine civitati, castrum Fossati diocesis Nucерine cum hominibus et familiis que in eo erant cum curia et districtu ipsius, terris vineis silvis pratis pascuis aquis aquimolis et molendinis et iuribus et iurisdictionibus eiusdem castrum, communi civitatis Perusine pertinens, occuparunt et diu occupatum detinuerunt; [.] propter que et quorum occasione inter predictas civitates guerra, liteset controversia sunt exorte, quare commune Perusine civitatis dampna plurima habet, expensas fecit et passum est interesse. [...]

Nel nome di Cristo, amen. d. Guidalotto giudice, sindaco del comune di Perugia in nome ed in vece del comune e per il medesimo comune, assegna ovvero espone e dichiara di fronte a d. Tiberio sindaco del comune di Città di Castello, (che agisce) in nome e vece del comune e consiglio di Città di Castello, che le cose che esporrà andranno fatte e arbitrate e prescritte dal comune e consiglio di Città di Castello contro gli Eugubini e il comune di Gubbio, senza alcun indugio o dilazione, desiderando che si agisca velocemente e poiché un ritardo può causare pericolo e generare odio: «In primo luogo che il comune e gli uomini di Gubbio senza alcun motivo né giusto né ragionevole, in pesante offesa e dispregio della città di Perugia, hanno occupato e tuttora detengono occupato il castello di Fossato in diocesi di Nocera, compresi gli uomini e le famiglie che vi stavano con la curia ed il distretto del medesimo, e con le terre vigne selve prati pascoli acque acquimoli e molini nonché diritti e giurisdizione del Castello pertinente al comune della città di Perugia; a causa dei quali fatti e per occasione di essi sono insorte tra le dette città guerra liti e controversie per cui il comune della città di Perugia subisce molti danni ha sostenuto spese ed i relativi interessi.

«Item proponit quod, cum commune et homines castri Gualdi cum iuribus et iurisdictionibus suis diu fuerit et sit sub defensione et protectione communis P[erusii, ad coltam] et datam, hostem et parlamentum ipsi communi Perusii faciendum, commune et homines Eugubii castrum Ghere, villam Sigilli, villam Sancte Crucis de Culiano, villam Vallisficuum, villam Collis, villam Sancti Apolenaris, villam Colbasciani et villam Sancti Petri diocesis Nucерine et dictorum castri et villarum [familias] que communi Gualdi pertinebant in prestatione datarum et collettarum, exercitus et parlamenti, contra iustitiam occuparunt et in iniuriam et gravamen communis Perusii et dicti communis Gualdi detinent occupatas.

«Item proponit quod, cum Rocka de Apinino ex datione et concessione nobilium eiusdem Rocche, ant[iquitus et de] novo facta, communi Perusii pertineat pleno iure, commune et homines Eugubini in iniuriam communis Perusii et gravamen ipsam contra iustitiam occuparunt et munerunt eorum sergentibus atque rebus et tenuerunt munitam. [...]

«Quare petit nomine communis Perusii a communi civitatis Eugubii et a domino Tiberio domini Ugonis sindico eiusdem communis Eugubii, prenommatum castrum Fossati cum hominibus et familiis que in eo fuerunt cum tota curia et districtu ipsius, terris vineis, pratis, pascuis, aquis aquimolis et molendinis, et cum omnibus iuribus et iurisdictionibus eiusdem castris integris et inlesis, cum fructibus et proventus inde perceptis et habitis a septem annis citra. [...]

«Item petit ab eis sibi pro communi Perusii et castri Gualdi castrum Glere,

«Ancora espone che, poiché il comune e gli uomini del Castello di Gualdo con i propri diritti e giurisdizioni a lungo è stato ed è sotto difesa e protezione del comune di Perugia, con obbligo di prestare al medesimo la “colletta” e la “data”, l’aiuto militare e diplomatico, il comune e gli uomini di Gubbio hanno occupato contro giustizia ed in oltraggio e danno del comune di Perugia e del detto comune di Gualdo contro giustizia hanno occupato e tuttora detengono occupati, contro giustizia ed in oltraggio e danno del comune di Perugia e del comune di Gualdo, il Castello di Gheia, e le ville di Sigillo, Santa Croce di Culiano, Vallefichi, Colle, Santa Apollinare, Colbassano e San Pietro in diocesi di Nocera, e le famiglie dei detti Castello e ville che erano di pertinenza del comune di Gualdo nella prestazione delle “date” e “collette” e dell’aiuto militare e diplomatico.

«Ancora espone che poiché Rocca d’Appennino appartiene di pieno diritto al comune di Perugia in forza della donazione e concessione dei nobili della medesima Rocca fatta anticamente e rinnovata di recente, il comune e gli uomini di Gubbio in oltraggio e danno del comune di Perugia e contro giustizia l’hanno occupata e l’hanno munita con le loro truppe e armi e munita la tengono.

«Perciò chiede a nome del comune di Perugia al comune della città di Gubbio che dal comune della città di Gubbio e da d. Tiberio di d. Ugo, sindaco del comune di Gubbio (siano restituiti a Perugia) il Castello di Fossato con gli uomini e famiglie che in esso risiedono e con tutta la sua curia e distretto e con terre, vigne, prati, pascoli

villam Sigilli, villam Sancte Crucis di Culiano, villam Vallisficuum, villam Collis, villam Sancti Apolenaris, villam Colbasciani et villam Sancti Petri diocesis Nocerine et dictorum castris et villarum familias, a communi Eugubii occupatas, cum redditibus et proventibus inde perceptis et habitis. «Item petit ab eis restitutionem Rocche de Apinino cum iuribus et iurisdictionibus suis quam ipsi occuparunt et munierunt eorum sergentibus adque rebus». [...]

acque acquimoli e molini e con tutti i diritti e giurisdizioni ad esso spettanti integro ed illeso, con i frutti e proventi da esso percepti e ricevuti da sette anni a questa parte.

«Ancora chiede per il comune di Perugia e per il comune del Castello di Gualdo che da essi siano restituiti a Perugia il Castello di Ghea e le ville di Sigillo, Santa Croce di Culiano, Vallefico, Colle, Santa Apollinare, Colbassano e San Pietro in diocesi di Nocera e le famiglie dei detti castello e ville, occupati dal comune di Gubbio con i redditi e proventi da essi percepti e ricevuti.

«Ancora chiede da essi la restituzione di Rocca d'Appenino con i suoi diritti e giurisdizioni, che i medesimi occuparono e munirono con le truppe ed armi».

Petizione del rappresentante di Gubbio:

Ex adverso propositum fuit per dominum Tiberium domini Ugonis syndicum communis Eugubii pro parte Eugubinatorum, vice et nomine ipsius communis Eugubii, et a specialibus personis contra commune et syndicum Perusii in hunc modum: «Coram vobis domino Tiberio syndico communis Civitatis Castelli, arbitro et arbitratore nomine ipsius communis inter commune Perusii et eius syndicum ex una parte, et commune Eugubii et eius syndicum ex altera, proponit Tiverius «syndicus» domini Ugonis syndicus communis Eugubii, nomine et vice dicti communis, [...] supplicando quod vos, domine Tiberii syndicus communis Castelli et ipsum commune Castellirestituatis eidem, nomine communis Eugubii recipienti, castrum Castillionis Aldebrandi et castrum Fossati, cum nulla sit iuxta causa quare ipsa detineatis et commune Perusii nullum ius habeat in predictis». [...]

Di contro da d. Tiberio di d. Ugo sindaco del comune di Gubbio pro conto degli Eugubini, in vece ed in nome del medesimo comune di Gubbio, e da persone private contro il comune ed il sindaco di Perugia in questo modo: «Di fronte a voi d. Tiberio sindaco del comune del Città di Castello, arbitro ed arbitratore in nome del medesimo comune tra il comune di Perugia ed il suo sindaco da una parte ed il comune di Gubbio ed il suo sindaco dall'altra, espone Tiberio di d. Ugo sindaco del comune di Gubbio in nome ed in vece del detto comune [chiede] che voi signor Tiberio sindaco del comune di Castello e il medesimo comune restituate a lui stesso ricevente in nome del comune di Gubbio il Castiglione Aldobrando ed il Castello di Fossato non sussistendo alcuna giusta causa perché voi li detenate e non avendo il comune di Perugia alcun diritto su di essi».

Pronuncia dell'arbitro Tiberio di Rainaldo de Valcellis:

Unde, in Dei nomine, pro bono pacis et vere concordie, ex vigore dicti compromissi in me facti pro communi et consilio Castelli a partibus nominatis, sub pena decem milium marcarum argenti in eodem compromisso apposita et contempta, nomine et vice consilii et communis Civitatis Castelli, de licentia et expresso consensu et voluntate eiusdem consilii, presente et consentiente domino Bolgarutio predicto potestate et domino Blanco capitaneo nominato et consilio supradicto, sic inter dictum dominum Guidalotum syndicum communis Perusii et ipsum commune ex una parte, et dictum dominum Tiberiumdomini Ugonis syndicum communis Eugubii et ipsum commune ex parte altera, laudo, arbitror, precipio et amicabiliter diffiniendo et arbitrando pronuntio videlicet:

1) Quod inter dictas civitates et homines ipsarum et earum sequaces firma pax et concordia et securitassit, et de cetero firmiter observetur.

2) Item quod castrum Fossati cum hominibus et familiis et cum tota curia et districtu ipsius, terris vineis silvis pratis pascuis aquis aquimolis et molendinis et cum iuribus et iurisdictionibus eiusdem castri, integrum et inlesum sit communis Perusii et eidem liberum remaneat, et commune Perusii et sindaco pro communi incontinenti in possessionem predictorum et castri inducatur per syndicum communis Eugubii; et quod commune Eugubii et syndicus ipsius communis de predictis finem, refutationem, quietationem perpetuam et pactum de non petendo communi Perusii et sindaco pro communi faciat et facere teneatur; et det et cedat et dare et

Tutto ciò considerato, nel nome di Dio, per il bene della pace e della vera concordia: in forza del compromesso fatto nella mia persona, per il comune ed il consiglio di Castello, dalle parti nominate; sotto la pena di 10.000 marche d'argento dichiarata e contenuta nel medesimo compromesso; in nome e in vece del consiglio e del comune di Città di Castello; per autorizzazione ed espresso consenso e volontà del medesimo consiglio; presenti e consenzienti di Bolgaruccio potestà e di Blanco capitano ed consiglio sopraddetto: così fra il detto d. Guidalotto, sindaco del comune di Perugia ed il medesimo comune da una parte, e il detto d. Tiberio di d. Ugo sindaco del comune di Gubbio ed il medesimo comune dall'altra, sentenzio, arbitro, prescrivo e definendo ed arbitrando amicabilmente pronuncio come segue:

1) Che tra le dette città e gli uomini delle stesse e loro seguaci sia una ferma pace concordia e sicurtà, e d'ora in poi sia osservata in maniera ferma.

2) Che il Castello di Fossato con gli uomini e famiglie (in esso residenti) e con tutta la sua curia e distretto, con le sue terre vigne silve prati pascoli acque acquimoli e molini e con i diritti e le giurisdizioni ad esso spettanti, sia integro ed intatto del comune di Perugia e rimanga libero ad esso, ed il comune di Perugia ed il sindaco per il comune immediatamente sia immesso nel possesso del Castello dal sindaco del comune di Gubbio; e che il comune di Gubbio ed il sindaco di esso faccia e sia tenuto a fare al comune di Perugia e al sindaco per il comune fine, reclutazione quietanza perpetua e impegno a non

cedere teneatur iura et actiones, que et quascommune Eugubii habet et habere posset in predictis et quolibet predictorum et ipsorum occasione; et quod teneatur non movere vel facere deinceps de predictis communi Perusii litem aliquam vel molestiam, petitionem seu inquietationem; et promittat quod nullum ius dictum commune dedit alteri nec concessit nec dabit, et si apparuerit datum vel concessum seu dabit, ipsum defendere et commune Perusii indemne conservare teneatur. [...]

1) Item quod nobiles de Rocka de Apinino, silicet Conolus domini Rainerii, Zackaria domini Petri et Corradinus domini Petri, qui partem Perusinorum fideliter sunt secuti et cum Perusinis steterunt usque nunc, libere et reddere et stare possint ad dictam Rockam et possessionibus et iuribus eorum libere uti sine contradictione Eugubinatorum, salvo iure, si quod habet, communis Perusii in dictam Rockam, non obstantibus infradicendis. [...]

2) Item de omnibus et singulis iniuriis, offensis et dampnis inlatis et factis hinc inde a partibus supradictis et eorum fautoribus et sequacibus, precipio adque laudo nomine predicti communis Civitatis Castelli quod syndicus communis civitatis Eugubii vice et nomine communis Eugubii generalem finitionem, quietationem et remissionem faciat sindaco communis Perusii, pro dicto communi Perusii recipienti, et quod dictus syndicus communis Perusii nomine et vice communis Perusii similem finitionem, quietationem et remissionem de predictis et quolibet predictorum faciat sindaco communis Eugubii, pro dicto communi Eugubii recipienti. Ab aliis

avanzare alcuna rivendicazione; e consegnare e ceda e sia tenuto a consegnare e cedere i diritti e le facoltà che il comune di Gubbio ha e possa avere sulle dette cose ed in ciascuna di esse e a motivo delle medesime; e che sia tenuto a non muovere o fare d'ora in poi al comune di Perugia alcuna lite o pretesa, rivendicazione o inquietazione; e promessa che il detto comune non ha dato né concesso né darà a un'altra parte nessun diritto, e se risultasse che questo diritto sia stato dato o concesso oppure sarà dato sia tenuto a difendere e conservare indenne il comune di Perugia.

1) Che i nobili di Rocca d'Appennino e cioè Zonolo di d. Raniero, Zaccaria di d. Pietro e Corradino di d. Pietro, hanno parteggiato fedelmente i Perugini e con i Perugini sono stati fino ad ora, possano liberamente tornare e stare alla detta Rocca ed usufruire dei loro possessi e dei loro diritti liberamente senza alcun ostacolo da parte degli Eugubini, fatto salvo un eventuale diritto semmai l'abbia spettante al comune di Perugia sulla detta Rocca, non ostanti le cose che saranno dette. Ancora, a proposito di tutte e singole ingiurie, offese e danni apportati e fatti fino ad ora dalle parti sopradette e dai loro fautori e seguaci prescrivo ed arbitro in nome del detto comune di Città di Castello che il sindaco del comune della città di Gubbio, in vece ed in nome del comune di Gubbio, faccia una generale definizione, quietanza e remissione al sindaco del comune di Perugia, ricevente per il detto comune di Perugia; e che il sindaco del comune di Perugia, in nome ed in vece del comune di Perugia, faccia una simile definizione, quietanza e remissione circa

autem omnibus petitionibus hinc inde factis a sindicis supradictis coram me, utramque partem absolvo [...]. Que omnia et singula supradicta et quodlibet predictorum precipio atque laudo a partibus supradictis firma illibataque perpetuo custodiri atque servari, ad penam et sub pena in compromisso apposita et contenta; quam penam pars non servans predicta et quodlibet predictorum alteri parti servanti dare et solvere teneatur; et pena commissa, semper dictum laudum et arbitrium in sua maneat firmitate imperpetuum.

In Civitate Castelli lectum, recitatum et publicatum fuit dictum laudum et arbitrium a dicto domino Tiberio domini Rainaldi de Valcellis sindaco communis Civitatis Castelli vice et nomine consilii et communis Civitatis Castelli, in consilio generali, de voluntate, licentia et expressa parabola consilii generalis et specialis, consulum artium eorumque consiliariorum in ecclesia Sancti Floridi ad sonum tube et vocem preconum more solito congregati, presentibus domino Guidalotto sindaco communis Perusii vice et nomine ipsius communis, et domino Tiberio domini Ugonis sindaco communis Eugubii vice et nomine ipsius communis; et presentibus testibus domino Rainaldo de Brunforte potestate, domino Uderiscio de Coppolis priore artium civitatis Perusii, domino Guidone marchione, domino Saraceno domine Imilie, domino Elymosina Bene[dic]toli, domino Matheo Ufredutii, domino Paulo Acerbi, domino Alberghetto iudice domini Bolgarutii, Orlandino soto ipsius domini Bolgarutii, domino Ugone iudice domini

quanto sopra esposto al sindaco del comune di Gubbio, ricevente per il detto comune di Gubbio. Da tutte le altre petizioni avanzate fino ad ora dai sindaci sopraddetti di fronte a me, inoltre, libero entrambe le parti. Tutte e singole le cose sopraddette e ciascuna di esse prescivo e arbitro che siano custodite e conservate ferme e integre dalle parti sopraddette, alla pena e sotto la pena inserita e contenuta nel compromesso; la quale pena la parte non osservante le cose sopraddette e ciascuna di esse sia tenuta a dare e versare all'altra parte che le osserva; e, pagata la pena, sempre il detto lodo ed arbitrato permanga nella sua validità in perpetuo.

Il detto lodo ed arbitrato fu letto, recitato e reso pubblico in Città di Castello da detto d. Tiberio di d. Rainaldo de Valcellis, sindaco del comune di Città di Castello in vece e nome del consiglio e del comune di Città di Castello, in consiglio generale, di volontà, autorizzazione ed espresso mandato del consiglio generale speciale, dei consoli e dei consiglieri delle Arti, riunito come di consueto nella chiesa di San Florido al suono della tromba e all'annuncio dei banditori, presenti d. Guidalotto sindaco del comune di Perugia in vece e nome del medesimo comune e d. Tiberio di d. Ugo sindaco del comune di Gubbio in vece e nome del medesimo comune; e presenti come testimoni d. Rainaldo di Brunforte podestà, d. Uderisio de Coppolis priore delle arti della città di Perugia, d. Guido Marchese, d. Saraceno di d. na Imilia, d. Elimosina di Benedettolo, d. Matteo di Ofreduccio,

capitanei, domino Falacasa de Eugubio, dominis Bonagratia et Gilio notariis potestatis, domino Gostantio notario capitanei, Iacobo Actionisde Eugubio, Bonagura de Perusionotariis et aliis multis.

(sn) Ego Longavita, imperiali auctoritate et nunc ad predicta scribenda pro consilio et communi Civitatis Castelli notarius, predictis interfui eaque de mandato et voluntate ipsius sindici, consilii et communis Civitatis Castelli scripsi, signum meum ponens.

d. Paolo di Acerbo, d. Alberghetto giudice di d. Bulgaruccio (Podestà di Città di Castello), Orlandino sodale dello stesso Bulgaruccio, d. Ugo giudice di d. capitano, d. Falacasa di Gubbio, dd. Bonagrazia e Gilio notai del podestà, d. Gostanzo notaio del capitano, Giacomo di Attione di Gubbio (e) Bonagura di Perugia notai e molti altri.

(Segno del notaio) Io Longavita notaio per autorità imperiale ed ora (incaricato) di scrivere le predette cose per il consiglio e comune di Città di Castello ho assistito a tutte le cose sopraesposte e le ho scritte per mandato e volontà dei medesimi sindaco, consiglio e comune di Città di Castello, apponendo il mio segno.

5. Atti esecutivi dell'arbitrato di Città di Castello fra Gubbio e Perugia

1259 luglio 14-22

Atti di esecuzione dell'arbitrato di cui al numero precedente, quanto ai castelli di Fossato e di Castiglione Aldobrando. Agisce d. Guidalotto giudice sindaco del comune di Perugia nei confronti di d. Tiberio Ugonis sindaco del comune di Gubbio e nei confronti del comune di Città di Castello.


Quattro documenti originali in unica pergamena: Perugia, Archivio di Stato, *Pergamene*, 1346 (già Archivio storico del Comune di Perugia, *Diplomatico*, xxvi 53). Foglio di mm 177×715; danni da umidità, che ha scolorito e coperto l'inchiostro nella parte superiore e lungo il margine sinistro. Note dorsali: di mano del sec. xiv, preceduta dalla sigla N: «Protestationes super facto Fossati et Castilionis Aldrovandi et tenute Fossati traditio»; nel margine inferiore, di mano del sec. xiii, mal leggibile, una lista di nomi incolonnati, con accanto la nota «xv s (olidi)» **Foto 14**.

Copie autentiche: Perugia, Archivio di Stato, Archivio storico del Comune di Perugia, *Sommissioni*, 2, c. 72v-74r; 4, c. 38v-39v.

Ed.: Bartoli Langeli, pp. 398-405, nr. 112, con altra bibliografia.

Si trascrivono i primi tre testi, in quanto relativi al Castello di Fossato; si omette la trascrizione del quarto, datato 22 luglio, in quanto relativo a Castiglione Aldobrando.

Foto 14
Atti esecutivi dell'arbitrato di
Città di Castello fra Gubbio e Perugia
del 1259 Perugia, Archivio di Stato,
Pergamene, nr. 1346



(A)

1259 luglio 14, Città di Castello

Guidalotto sindaco di Perugia fa protesta a Tiberio sindaco di Gubbio per il possesso di Fossato e la distruzione di Castiglione Aldobrando. Tiberio nega la consegna di Fossato.

TRASCRIZIONE

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem
M CC LVIII, indictione secunda,
tempore domini Alexandri pape quarti,
die lune XIII intrante mense iulii. |
[Cum per] dominum Tiberium domini
Ranaldi de Valcellis syndicum
communis Civitatis Castellane,
de mandato et expressa licentia |
[maioris] consilii, consulum artium et
eorum consiliariorum ipsius civitatis, et
presentibus et consentientibus nobili viro
Bulgarucio | [domini R]anerii Bolgarelli
potestate Civitatis Castelli et domino
Blanco Bonosmeri de Perusio
capitaneo populi Civitatis Castellane,
| vice et nomine consilii et communis
eiusdem Civitatis Castellane, inter
dominum Guidalotto iudicem
syndicum communis Perusii nomine
| et vice ipsius communis ex una parte,
et dominum Tiberium domini Ugonis
syndicum communis Eugubine civitatis
nomine et | vice ipsius communis ex
parte altera, impresenti laudum esset et
arbitrium promulgatum manu publica
Longavite | notarii scriptum, idem
dominus Guidalotto iudex syndicus
communis Perusii, nomine et vice ipsius
communis requisivit | dictum dominum
Tiberium domini Ugonis syndicum
communis Eugubine civitatis, nomine
et vice ipsius communis, et protestando |
dixit eidem quod induceret eum nomine
communis Perusii in possessionem castrum
Fossati et pateretur castrum Castillionis |
Aldobrandi in totum radicitus

TRADUZIONE

*Nel nome del Signore, amen. Nell'anno del
Signore 1259, indizione seconda, al tempo
di d. Alessandro papa IV, nel giorno di
lunedì 14 del mese di luglio entrante.
Dato che da d. Tiberio di d. Rainaldo de
Valcelli, sindaco del comune di Città di
Castello, su mandato ed espressa
autorizzazione del Consiglio maggiore dei
consoli delle arti e dei loro consiglieri della
medesima città, nonché presenti e
consenzienti il nobiluomo Bolgarucio di d.
Raniero Bolgarelli, podestà di Città di
Castello e d. Blanco Bonosmeri di Perugia,
capitano del Popolo di Città di Castello, in
vece ed in nome del consiglio e del comune
della medesima Città di Castello, tra d.
Guidalotto giudice sindaco del comune di
Perugia in nome ed in vece del medesimo
comune da una parte e d. Tiberio di
d. Ugo giudice sindaco del comune della
città di Gubbio in nome ed in vece del
medesimo comune dall'altra, oggi è stato
promulgato un lodo e arbitrato scritto per
mano pubblica di Longavita notaio: il
medesimo d. Guidalotto giudice sindaco del
comune di Perugia in nome ed in vece del
medesimo comune fa richiesta al detto d.
Tiberio di d. Ugo sindaco del comune della
città di Gubbio in nome ed in vece del
medesimo comune e pubblicamente gli
intima di immettere lui in nome del comune
di Perugia nel possesso del Castello di
Fossato, e di consentire che il Castello di
Castiglione Aldobrando sia totalmente e
dalle fondamenta scaricato, secondo il
tenore e la forma del detto lodo ed*

discarcari, secundum tenorem et formam dicti laudi et arbitrii, et quod observet | et faciat sibi pro communi Perusii recipienti omnia et singula que in dicto laudo et arbitrio continentur, et | se nomine et vice communis Perusii et pro ipso communi paratum facere et observare ipsi domino Tiberio syndico communis | Eugubii et pro ipso communi omnia et singula que in dicto laudo et arbitrio continentur, quia paratus | erat possessionem dicti castri Fossati recipere, et omnia et singula que in dicto laudo et arbitrio continentur, et | se nomine et vice communis Perusii et pro ipso communi paratum facere et observare ipsi domino Tiberio syndico communis | Eugubii nomine et vice communis Eugubii et pro ipso communi omnia et singula que in dicto laudo et arbitrio continentur. | Quod dominus Tiberius syndicus communis Eugubii nomine ipsius communis respondens, protestatus fuit separatim | esse ab eodem domino Guidalotto syndico communis Perusii predicta recipere [et] fieri facere sibi; et possessionem castri Fossati | dare denegavit, dicens quod ad ea non respondebat eidem.

Actum in Civitate Castellii, in ecclesia Sancti Floridi, coram domino Bolgaruccio potestate eiusdem, | domino Albergetto eius iudice, Egidio eius notario, domino Blancco Peri Tudini capitaneo populi Castellani, | domino Ugone eius iudice, Constantio suo notario et aliis pluribus testibus.

(SN) Et ego Bonagura, imperiali auctoritate notarius, his omnibus interfui et | ut supra legitur, rogatus a predicto domino Guidalotto syndico communis | Perusii, scripsi et autenticavi.

(a) segue consilii espunto

arbitrato, e di rispettare ed eseguire a se stesso, ricevente per il comune di Perugia, tutte e singole le cose che si contengono nel detto lodo ed arbitrato; (dichiara da par suo) di fare e osservare in nome ed in vece del comune di Perugia e per il medesimo comune al detto d. Tiberio sindaco del comune di Gubbio e per il medesimo comune tutte e singole le cose che si contengono nel detto lodo ed arbitrato in quanto è pronto a ricevere il possesso del detto Castello di Fossato, e tutte e singole le cose che si contengono nel detto lodo ed arbitrato, e di essere pronto in nome ed in vece del comune di Perugia e per il medesimo comune a fare e osservare al medesimo d. Tiberio sindaco del comune di Gubbio in nome ed in vece del comune di Gubbio e per il medesimo comune tutte e singole le cose che si contengono nel detto lodo ed arbitrato. Rispondendo al quale d. Tiberio sindaco del comune di Gubbio in nome del medesimo comune dichiara pubblicamente di essere pronto a ricevere quanto dovuto dal detto d. Guidalotto sindaco del comune di Perugia; e rifiuta di consegnare il possesso del Castello di Fossato affermando che a lui non risponde di ciò.

Fatto in Città di Castello, nella chiesa di san Florido, di fronte a d. Bolgaruccio podestà della città, a d. Albergetto suo giudice, Egidio suo notaio, a d. Blanco di Piero Tudini capitano del popolo di Città di Castello, a Ugo suo giudice, a Costanzo suo notaio e ad altri numerosi testimoni.

(Segno del Notaio) Ed io Bonagura, notaio per autorità imperiale, ho assistito a tutte le cose sopraesposte e, richiesto dal detto d. Guidalotto sindaco del comune di Perugia, come sopra si legge ho scritto ed autenticato.

(B)

1259 luglio 14, Città di Castello

Guidalotto sindaco di Perugia chiede al comune di Città di Castello la consegna immediata di Fossato e di Castiglione Aldobrando, protestando contro il rifiuto opposto da Tiberio sindaco di Gubbio.

TRASCRIZIONE

In nomine Domini, amen. Anno eisdem MCCLVIII, indictione secunda, tempore domini Alexandri pape quarti, die martis xv intrante mense iulii. | Maiori consilio et consulum artium et eorum consiliariorum Castellane civitatis ad sonum campanarum et vocem preconiam in ecclesia | Sancti Floridi eiusdem civitatis congregato, tempore potestarie domini Bolgarucii domini Ranerii Bulcarelli potestatis civitatis ipsius et | capitantie domini Blancci Peri Tudini capitanei populi eiusdem civitatis, dominus Guidalocus iudex syndicus communis Perusii, | vice et nomine ipsius communis et pro ipso communi, protestatus fuit eisdem potestati, capitaneo et consilio Castellane Civitatis quod | dent et tradant sibi pro commune Perusii possessionem castri Fossati et possessionem castri Castilionis Aldebrandi ad discarcandum | ipsum castrum Castilionis; et incontinenti, cum dominus Tiberius domini Ugonis syndicus communis Eugubii pro ipso communi | fuerit requisitus ab eodem domino Guidaloco syndico nomine communis Perusii, protestando, quod tenutam dictorum castrorum sibi | traderet pro communi Perusino recipienti, secundum formam laudi et arbitrii facti et prolati inter eosdem syndicos per dominum | Tiberium domini Ranaldi de Valcellis syndicum communis ipsius Civitatis Castelli vice et nomine ipsius

TRADUZIONE

Nel nome del Signore, amen. Nell'anno 1259, indizione seconda, al tempo di d. Alessandro papa IV, il giorno di martedì 15 del mese di luglio entrante. Convocato il Consiglio maggiore e dei Consoli delle arti e dei loro consiglieri di Città di Castello, al suono delle campane e alla voce degli araldi nella chiesa di San Florido della medesima città, al tempo della podesteria di d. Bulgaruccio di d. Raniero Bolgarello, podestà della stessa città, e del capitano d. Blanco di Peri Todini, capitano del popolo della stessa città, d. Guidalotto giudice sindaco del comune di Perugia, in nome e invece dello stesso comune e a favore dello stesso comune, chiede pubblicamente ai medesimi podestà, capitani e consiglio di Città di Castello che diano e consegnino a lui per il comune di Perugia il possesso del Castello di Fossato e il possesso del Castello di Castiglione Aldobrando (questo secondo per scaricare il detto Castello); e immediatamente, dopo che d. Tiberio di d. Ugo sindaco del comune di Gubbio per il medesimo comune, richiesto dallo stesso d. Guidalotto sindaco in nome del comune di Perugia, con dichiarazione pubblica, che consegnasse la tenuta dei detti castelli a lui, ricevente del comune perugino, secondo la forma del lodo e arbitrato stabilito e profferito tra i medesimi sindaci da d. Tiberio di d. Rainaldo del

civi|tatis, consilii et communis,scripti
manu Longavite notarii, dare
denegaverit, et cum mora posset trahere
periculum, | protestatus fuit dictis
potestati, capitaneo et consilio
Castellanis quod, si quid ex nunc
periculum vel contrarium eve|niret,
propter quod possessio dictorum
castrorum secundum formam dicti arbitrii
devenire ad commune Perusii libere non
valeret, | imputetur consilio et communi
Civitatis Castelli et non communi
Perusii, cum ipse paratusset pro communi
Perusino possessionem | dictorum
castrorum recipere, nec stet per eum.
Actum in ecclesia Sancti Floridi de
Civitate Castelli, coram nobili viro domino
Rinaldo de Brunforte Perusino potestate, |
domino Uderisio de Coppolis priore
artium de Perusio, domino Saracino
domini Nicole, domino Iacobo domini
Boncontis Coppoli, domino | Blancciardo
domini Magistri et aliis pluribus testibus.

(SN) Et ego Bonagura, imperiali
auctoritate notarius, his omnibus interfui
et ut supra legitur mandato | dicti
domini Guidalotti iudicis, syndici
communis Perusii, scripsi et aucte[n]
ticavi.

*Valcelli sindaco dello stesso comune di
Città di Castello in vece ed in nome
della stessa città, consiglio e comune,
scritto per mano del notaio Longavita, si
rifiuta di consegnare (i due castelli); e
poiché il ritardo può causare pericolo,
(d. Guidalotto) dichiara pubblicamente ai
detti podestà, capitano e consiglio di Città
di Castello che, se d'ora in poi dovesse
capitare pericolo o impedimento, a
causa del quale il possesso dei detti
castelli non possa pervenire liberamente
al comune di Perugia secondo la forma
del detto arbitrato, ciò sia imputato al
consiglio ed al comune di Città di
Castello e non al comune di Perugia,
dato che lui stesso è pronto a ricevere il
possesso dei detti castelli per il comune
di Perugia, il che non dipende da lui.
Fatto nella chiesa di San Florido di
Città di Castello, davanti al nobile
uomo d. Rinaldo de Brunforte podestà
Perugino, a d. Uderisio Coppoli priore
delle arti di Perugia, a d. Saraceno di d.
Nicola, a d. Giacomo di d. Bonconte
Coppoli, a d. Blanciardodi d. Magistri e a
molti altri testimoni.*

*(Segno del Notaio) Ed io Bonagura,
notaio di autorità imperiale, ho assistito
a tutte le cose sopraesposte e come si
legge sopra, su mandato del detto d.
Guidalotto giudice sindaco del comune
di Perugia, ho scritto ed autenticato.*

(C)
1259 luglio 20, Fossato

TRASCRIZIONE

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem
MCCLVIII, indictione secunda,
tempore domini Alexandri pape quarti,
die dominico XII exeunte | mense iulii.
Cum per dominum Berardum
*** syndicum communis Castellane
Civitatis nomine et vice ipsius
communis | tradita esset domino
Guidaloto iudici syndico communis
Perusii, pro ipso communi recipienti,
possessio castri Fossati, silicet | burgi,
gironis, rocche et turrium, idem
dominus Guidalotus syndicus nomine
communis Perusii, de licenti a et |
mandato nobilis viri domini Ranaldi de
Brunforte Perusini laudabilis potestatis
et domini Uderisii de Coppolis | prioris
artium de Perusio, possessionem
predictorum restituit et dedit Ugutioni
Ugolini Rusticelli ibidem capitaneo | pro
communi Perusii, nomine communis
eiusdem et pro ipso communi tenendam
et custodiendam ad mandatum potestatis
et communis Perusii, tradens | eidem
claves portarum dicti castri, gironis et
rocce et turrium. Et idem Ugutio promisit
ipsi domino Guida|loto nomine
communis Perusii recipienti dictum
castrum, gironem, roccham et turre
restituere communi Perusii vel cui
communi | placuerit sine conditione,
quando communi Perusii placuerit, sub
pena x milium librarum et obligatione
suorum bonorum.

Actum in rocca dicti castri, coram domino
Saracino domini Nicole, domino
Blancciardo domini Magistri, domino

TRADUZIONE

*Nel nome del Signore, amen. Nell'anno
1259, indizione seconda, al tempo di d.
Alessandro papa IV, il giorno di
domenica 20 luglio (12° uscente).
Essendo stato consegnato da d. Berardo
*** sindaco del comune di Città di
Castello in nome ed in vece del
medesimo comune a d. Guidalotto
giudice sindaco del comune di Perugia
ricevente per lo stesso comune il
possesso del Castello di Fossato, cioè
del borgo, del girone, della rocca e delle
torri, il medesimo d. Guidalotto sindaco,
in nome del comune di Perugia, su licenza
e mandato del nobile uomo d. Ranaldo di
Brunforte esimio podestà dei Perugini e
di d. Uderisio Coppoli priore delle arti
di Perugia, consegna e dà il possesso
delle cose suddette a Ugucione di
Ugolino Rusticelli, capitano in quel
luogo per il comune di Perugia, perché
lo tenga e lo custodisca in nome del
comune medesimo e per lo stesso
comune di Perugia, consegnandogli le
chiavi delle porte del detto Castello,
girone, rocca e torri. E il medesimo
Ugucione promette allo stesso d.
Guidalotto ricevente in nome del comune
di Perugia di restituire il detto Castello,
girone, rocca e torri al comune di
Perugia o a chi piacesse al comune, senza
alcuna condizione, quando piacesse al
comune di Perugia, sotto pena di 10.000
lire e l'ipoteca dei suoi beni.*

*Fatto nella rocca del detto Castello,
davanti ai testimoni d. Saraceno di d.
Nicola, d. Biancardo di d. Magistro,*

Lemosina | Benedictoli, domino Mafeo
domini Ufreducii, domino Iacobo domini
Boncontis Coppoli et domino Ianne
domini Everardi testibus.

(SN) Et ego Bonagura, imperiali
auctoritate notarius, his omnibus
interfui et ut supra legitur | rogatus
scripsi et autentificavi.

*d. Lemosina di Benedictolo, d. Maffeo di
d. Ufreduccio, d. Giacomo di d. Bonconte
Coppoli e d. Giovanni di d. Everardo.
(Segno del Notaio) Ed io Bonagura,
notaio di autorità imperiale, sono stato
presente a tutto ciò, e come si legge
sopra ho scritto ed autentificato.*

Riferimenti bibliografici

Alfieri

Alessandro Alfieri, *Fossato di Vico. Memorie storiche*, Roma 1900.

Bartoli Langeli

Attilio Bartoli Langeli, *Il «Fondo diplomatico» e la storia del comune di Perugia dal 1202 al 1261*, tesi di laurea, 1968-69.

Casagrande

Giovanna Casagrande, *Il comune di Gubbio nel secolo XII, in Nel segno del santo protettore. Ubaldo vescovo, taumaturgo, santo*. Atti del convegno internazionale di studi (Gubbio, 15-19 dicembre 1986), a cura di Stefano Brufani e Enrico Menestò, Perugia-Scandicci, La Nuova Italia, 1990 (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nella Università di Perugia, 22); rist. Spoleto, Cisam, 1992.

Cenci

Pio Cenci, *Carte e diplomi di Gubbio dall'anno 900 al 1200*, Perugia 1915.

Codice diplomatico

Attilio Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, 3 voll., Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983, 1985, 1991.

Menichetti

Piero Luigi Menichetti, *Castelli, palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal sec. XI al sec. XIV*, Città di Castello 1970.

Tiberini

Sandro Tiberini, *Repertorio delle famiglie e dei gruppi signorili nel Perugino e nell'Eugubino tra XI e XIII secolo. Con un saggio introduttivo*, <www.dspu.it/tiberini.htm> (appendice al vol. *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. 11-13*, Roma 1999 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 52]).

Ughelli

Ferdinando Ughelli, *Albero et istoria della famiglia de' Conti di Marsciano, Roma 1667* (rist. con sottotitolo *Storia di una famiglia signorile dalle origini ad Antonio conte di Marsciano, Parrano e Migliano*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani; appendice a cura di Teresa Vizzani, Marsciano 2002).



FESTA DEGLI STATUTI

XXI EDIZIONE



IL CASTELLO DI FOSSATO NELL'EPOCA DEL FEUDALESIMO LA FAMIGLIA DEI BULGARELLO

le fonti storiografiche,
la costruzione, i feudatari, gli eventi



PRESENTA E COORDINA:
Giuseppina Boncrba

- Il castello di Fossato nella storiografia degli eruditi:
dal Chronicon Gualdense ad Alfieri **DI OTTAVIO GIOMBETTI**
- I Bulgarelli ed il conflitto fra i comuni per il controllo
del castello di Fossato (sec. XII e XIII) **DI SANDRO TIBERINI**
- I documenti sui Bulgarelli di Fossato. **DI ATTILIO BARTOLI LANGELI**

INTERVENGONO:

MONIA FERRACCHIATO, sindaco di Fossato di Vico
POLIDORI LORENZO, consigliere comunale delegato alla cultura e turismo
DI GENICI SAURO, presidente dell'Associazione Medioevo Fossatano

Venerdì 06 MAGGIO 2016 ore 15:00

TEATRO COMUNALE

sala del consiglio dell'ex comune medioevale